

LBRNT64B0 Firmato
1B963T/7430 digitalmente da
0100051367 LBRNT64B01B963
61.k8CwOt7 T/7430010005136
OTIjyxA7n9p 761.k8CwOt7OTIjy
hKaaqil4k= xA7n9phKaaqil4k=
Data: 2020.03.10
18:23:34 +01'00'

Spett.le MIUR

Direzione Generale per la comunicazione
in persona del legale rappresentante p.t.
Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma

A mezzo PEC : richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it



**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III
BIS, CON ORDINANZA COLLEGIALE N.3081/2020 del
10.03.2020**

Il sottoscritto **Avv. Renato Labriola** con il presente atto dà seguito all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con la quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva di merito impugnata con i motivi aggiunti relativa al concorso in esame indetto con Bando del MIUR del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 IV° serie speciale - concorsi del 24.11.2017, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza stessa con la quale è stato disposto di “integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio”

La richiamata ordinanza (ALL. 2), in ordine alle modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrive le seguenti modalità:

“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di

ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b. il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa

consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quando di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere indicati gli estremi);

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la

presente ordinanza, l'elenco nominativo dei contro interessati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei contro interessati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di



notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e. dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”.

AVVISO

1- **Autorità competente:** TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG. N.6174/2019;

2- **Parti**

2.1 Per la Prof.ssa **Rosalia Pannitti**, nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W) rappresentata e difesa dall’avv. Renato Labriola (pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it),

2.2 Amministrazione intimata resistente:

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186

e nei confronti dei controinteressati:

Carmen Lanzotti, Francesca Barbieri In Morena



3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:

**3.1.) PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO
INTRODUTTIVO, NRG. 6174/2019**

Con ricorso incardinato presso il TAR Lazio, sez. III *bis* nrg. 6147/2019, la Prof.ssa Pannitti impugnava:

- il D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e del relativo allegato contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del predetto corso-concorso allegato all'anzidetto D.D.G. n. 395 del 27.03.2019;
- il giudizio comminato in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- il per quel che occorre possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, del verbale n. 3 (e relativi allegati) della Commissione plenaria in data 25.1.2019;
- per quel che occorre possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso de quo, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta “computer based”, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;



- per quel che occorre possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative
- della prova scritta “computer based”, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
- per quel che occorre possa, del regolamento di cui al Decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138 e del bando di cui al predetto DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 nella parte in cui non è stato previsto che le commissioni esaminatrici dovessero essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso;
- -per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità, unicità e massima concentrazione della prova scritta; nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta “C” del

13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna;

- per quel che occorrer possa, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti, nessuno escluso, relativi alle successive modifiche e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito.
- nonché degli eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro in determinato firmati dai singoli vincitori;

3.2. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

Con il ricorso per motivi aggiunti al ricorso incardinato presso il TAR Lazio, sez. III bis, nrg 6147/2019, la dott.ssa Pannitti chiedeva, altresì, l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- a) Decreto Diparimentale n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per il personale scolastico, recante
pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale
per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla
base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi
dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio
complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nella
parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia
Pannitti

b) Graduatoria allegata al Decreto Diparimentale n. AOODPIT.

REGISTRO DECRETI

DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,

Direzione generale per il personale scolastico, che ne costituisce

parte integrante, nella parte in cui non inserisce come vincitrice la

ricorrente Rosalia Pannitti

c) di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o

conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli

interessi della ricorrente.

- 3.3 **SUNTO DEL RICORSO NRG. 6174/2019**

Con ricorso introduttivo incardinato presso il T.A.R. Lazio – Roma,



Sez. III bis, nrg. 6147/2019, la dott.ssa Rosalia Pannitti impugnava - oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il bando di concorso - il provvedimento con il quale il MIUR l'ha giudicata non idonea per l'ammissione alle successive fasi concorsuali deducendo, in via principale, l'errata valutazione delle prove scritte, in via subordinata, le plurime e macroscopiche violazioni involgenti l'intera procedura di concorso. Nello specifico deduceva i seguenti motivi:

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART.1
- COMMA 14 LEGGE 107/15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEA ILLOGICA E DISTORTA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
- II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICA E CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.
- III. CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013.
ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO
SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE,
VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA
MANIFESTA.

- IV. CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECESSO DI
POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO,
INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- V. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI
PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI
CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 97

- COST. ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO



SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE
DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.



- VI. ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO
DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA
PROVVEDIMENTI.

3.4 SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL

RICORSO NRG.6174/2019

Con il ricorso per motivi aggiunti al ricorso nrg. 6174/2019 sono stati impugnati gli atti indicati ut supra indicati per ulteriori, nuovi motivi.

Nello specifico deduceva i seguenti

**LILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21
E 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART.1 COMMA 14
LEGGE 107/15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.
MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEA ILLOGICA E
DISTORTA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA.**

**II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE
PER ILLOGICA E CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE
DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.**

**- III. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CARENZA ASSOLUTA
DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R.
N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE
SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E
CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**IV. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CARENZA DI
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS.
165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO,
ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA**

**MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA
MANIFESTA.**



**V. ILLEGITTIMITA' DERIVATA ULTERIORI VIZI
EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E
DALL'ESAME DELL'OPERATO
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI
CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI
DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI,
VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA
MANIFESTA**

**VI. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ULTERIORI VIZI
EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI
PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA
PROVVEDIMENTI.**

VII. SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sull'istanza Cautelare si è ribadito che Quanto al periculum, Risulta chiaro che il periculum è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai

chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati. La fase successiva, succitata, si è in gran parte svolta, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. D'altro canto, anche sul piano del temperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.



VIII. ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Sull'istanza istruttoria è stato invece richiesto all'Ecc.mo Collegio qualora lo ritenesse opportuno, di nominare un verificatore che suffraghi o riscontri quanto eccepito sulla valutazione dal Dirigente prof. Vairo

IX. EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

X. ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

candidati che hanno superato la prova orale.

4. I controinteressati sono tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei e dei vincitori utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito allegato al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019;
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia- amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
6. L'ordinanza n.3081/2020 emessa dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione III bis in data 10.03.2020- ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami.
7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei seguenti motivi Aggiunti è allegato.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si chiede che, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis n. 3081/2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, con estrema urgenza, alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso di notificazione per pubblici proclami, nonché del testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Dott.ssa Rosalia Pannitti (ALL. 3, 4) nonché dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 3081/2020 pubblicata in data 10.03.2020.

Si resta in attesa di ricevere l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale degli atti ut supra indicati, nel termine stabilito dall'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis al fine di poter depositare presso il

T.A.R. la prova dell'avvenuto adempimento nei termini perentori stabiliti
dall'ordinanza medesima.



Si allegano:


- 1) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 3081/2020
pubblicata in data 10.03.2020;
- 2) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 836 del 2019;
- 3) Ricorso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, nrg. 6174/2019;
- 4) I^ Ricorso per motivi aggiunti al ricorso nrg. 6174/2019;
- 5) Elenco vincitori e idonei graduatoria definitiva

Roma, 10 marzo 2020

Avv. Renato Labriola

Pubblicato il 10/03/2020

N. 03081/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06174/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso integrato da motivi aggiunti numero di registro generale n.6174 del 2019, proposto da Rosalia Pannitti rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

nei confronti

Carmen Lanzotti, Francesca Barbieri In Morena non costituite in giudizio;
Maddalena Ciocci rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gatta con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) con il ricorso principale dell'elenco allegato al DDG N. 395 del 27.3.2019 dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del corso-concorso per Dirigenti scolastici di cui al DDG del MIUR N. 1259 del 23.11.2017;

b) con i motivi aggiunti della graduatoria generale contenente l'elenco dei vincitori del concorso de quo approvata con decreto n.1205 del 1° agosto 2019 come rettificato con decreto n.1229 del 7.8.2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Maddalena Cioci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione dei motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza pubblica del 23.2.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Publicato il 06/02/2019

**N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulimieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesù Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO** **ROMA**



RICORSO,

nell'interesse della prof.ssa Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W), rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Renato Labriola e dall'avv.to stabilito Antonio Ventrone (VNTNTN91L03G596X) con i quali elettivamente domicilia presso il seguente indirizzo pec presente nei registri REGINDE: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

Commissione del Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017) costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018

Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa Lanzotti Carmen - via Settala n. 39 – Milano 20124

Prof.ssa Barbieri Francesca in Morena – Via Aldo Capitini n. 19 Scala A
– Potenza - 85100

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti

scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente; - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico ITC "Caruso" di Napoli di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, del verbale n. 2 delle operazioni della prova scritta dell'8 febbraio 2019 della Sottocommissione n. 2 conosciute dalla ricorrente solo in data 8.5.2019, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito; nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;

- del provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che "a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018" (doc. 2).

- del provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018 (doc. 3); 8

- dell'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli (doc. 4);
- del D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 ('Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma'), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la

riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.; e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.

2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale 4 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).

5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato "prova scritta", quanto segue: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in

una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR". 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso de quo, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.

7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.

9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.

10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando). Per il concorso in oggetto l'Amministrazione precedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.

12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.

13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.

14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.

15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

17) La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso, in capo al Ministero.



19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta. L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura 6 (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.

20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al software durante l'espletamento della stessa⁴.

21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. infra), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici

pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni meteorologiche avverse .

22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”. In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi. In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “interruzione del funzionamento delle procedure informatiche” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta. Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza de qua, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “servizi essenziali”.

23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della lex specialis), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali,

quella della ricorrente). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando6 .

24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.

25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso .

26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia. E comunque il MIUR non ha operato in modo da garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (infra) . A fortiori, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse). Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente

significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della lex specialis e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della lex specialis più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e par condicio tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.

27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova . I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri), e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. infra, sezione in diritto, sul punto).

28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale¹⁰ , a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta disparità di trattamento, ha cagionato un vulnus evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, anche alla ricorrente.

29) L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultata idonea alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta. 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione

30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione precedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.

31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi. E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato. 10 Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.

34) L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnata.

35) In particolare, la mattina del 18 ottobre 2018 la rappresentata si è recata presso l'Istituto I.T.C. "Caruso" di Napoli, per svolgere la prevista prova scritta del Corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.

36) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.

37) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.

38) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

39) Solo con nota del 19.04.2019, l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "a partire dalla data dell'8 maggio 2019", e solo a documentazione parziale (cfr. ALL.).

40) Il MIUR di seguito non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, un accesso solo parziale alla documentazione (cfr. infra sul punto).

41) L'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla Sottocommissione n. 2, una delle più severe.

42) Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

43) Tanto premesso ed esposto, il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto è illegittimo, e deve essere annullato, previa sospensiva anche inaudita altera parte ai sensi

dell'art. 56 c.p.a., per l'ammissione con riserva alla prova orale imminente, e anche con eventuale ordine di riedizione e/o rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART.1 COMMA 14 LEGGE 107/15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEA ILLOGICA E DISTORTA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100). Si ricordi che la ricorrente hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il superamento della prova preselettiva. Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora la ricorrente non avesse risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbe superato la prova. Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. 1 TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285. Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti,

compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste. In tal senso, la procedura computer based fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis. Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100, ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità. I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio compreso tra 60/100 e 69,00/100, ovvero ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400. Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

Ma vi è di più.

Come inequivocabilmente risulta dal parere pro veritate del Dirigente scolastico prof. Felice Vairo , Dirigente Scolastico negli istituti di II° grado dall'1\10\1972 al 31\08\2007, oggi in quiescenza, Presidente Provinciale Emerito di Caserta e Vice-Presidente Emerito Regionale della Campania dell'A.N.P.(Associazione Nazionale Presidi\Dirigenti scolastici), vi è una palese illogicità grave e manifesta risoltasi in una vera e propria stortura in quanto non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittori. Infatti con espresso riferimento:

1. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA n.1, Il citato lavoro è stato valutato con 12\16 (dodici sedicesimi) che , per rendere più chiaro il

concetto valutativo, nella scala decimale corrisponde a 7,50/10; Tale decisione è fuori ogni logica, dal momento che tale valutazione non trova corrispondenza alcuna tra l'effettivo contenuto e la corretta interpretazione dei parametri valutativi connessi ai singoli livelli descrittivi previsti dalla griglia adottata. Tale lavoro va valutato almeno con 15/16!

2. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 2, Il citato lavoro è stato valutato con 9,50/16(nove e mezzo sedicesimi) (!!) che nella scala decimale corrisponde a una stentata sufficienza ossia a 6/10. E' fuori di dubbio che tale decisione valutativa NON corrisponde affatto alla produzione della candidata in quanto "ictu oculi" grossolanamente errata e non rispondente ai parametri valutativi secondo quanto stabilito dai singoli livelli dei descrittivi. E' un lavoro, quindi ,che va valutato almeno con 13/16 .

3. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 3, .La candidata ha risposto esaurientemente ed in modo appropriato alla tematica proposta; Il suo lavoro , inspiegabilmente, è stato valutato con appena 10,50/16(dieci e cinquanta sedicesimi) corrispondente nella scala decimale a 6,50/10. (!!) Un tale trattamento, distruttivo e umiliante, non corrisponde alla realtà e risulta erroneo del tutto. Tale lavoro, quindi, a parere dello stesso scrivente, avrebbe dovuto meritare almeno 14/16.

4.alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 4 la candidata ha risposto compiutamente e con apprezzabile competenza a tutte le questioni proposte dalla traccia. il suo lavoro è stato valutato della commissione con 10,50/16(dieci e cinquanta sedicesimi),che nella scala decimale equivale ad uno "striminzito" 6,50/10, a dir poco, mortificante e illogico, conseguenza di un macroscopico travisamento. anche in questo caso, non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittivi. per tali considerazioni , la candidata, a giusta ragione , avrebbe dovuto meritare almeno 14/16

5. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 5. la candidata è stata fortemente penalizzata, dal momento che: a fronte di una ottima conoscenza

dell'argomento proposto, il suo elaborato è stato valutato con solo 11/16 (undici sedicesimi) che in scala decimale corrisponde a 6,87/10. ! una tale valutazione, assai fiscale ed avvilente, si rileva particolarmente grave e contraddittoria in rapporto al lavoro reso e non è corrispondente ai parametri valutativi previsti nella griglia. in sintesi, quindi, a giusta ragione, la candidata avrebbe dovuto meritare, in tale occasione, almeno 14/16.

Da quanto sopra esposto è di palmare evidenza che le prove scritte prodotte dalla prof. pannitti rosalia, per quanto dettagliatamente relazionato, sono meritevoli di una valutazione complessiva che vada ben al di sopra del minimo (70/100) necessario per l'ammissione alla prova orale, traducibile in almeno 84/100 (compreso la valutazione di 12/20 per la prova di lingua inglese). inoltre la valutazione globale di 53,50/100 assegnata alla candidata, infatti, è l'opinabile conseguenza di una netta discrasia tra l'effettivo contenuto delle singole prove e l'utilizzo degli appositi parametri e descrittori espressi dalla griglia. gli indicatori ed i relativi livelli descrittori adoperati, in ultima analisi, sono stati usati in maniera del tutto contraddittoria, eccessivamente penalizzante, frutto di una palese illogicità, a danno della candidata e non risultano coerenti con un giudizio globale attendibile e chiarificatore, come ampiamente sancito dalla giurisprudenza.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICA E CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.

La violazione delle disposizioni del bando, e così dei principi di buon andamento, si riscontrava anche nella formulazione dei quesiti della prova scritta concorsuale del 13.12.2018 – che avveniva sulla base di Quadri di riferimento pubblicati sul sito del Miur in data 12.12.2018 (doc. 12) – quadri rivelatisi peraltro, identici a quelli pubblicati il 17.10.2018 (doc. 13). 14 Com'è noto, in ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: “a) adeguata

pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati [...] b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b), d.lgs. 165/2001). Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l'amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali partecipati, trasparenti e imparziali. E così, da un canto, richiede che vengano resi noti in modo chiaro e univoco tipologie e ambiti delle prove, e i criteri di valutazione, così da agevolare un'idonea preparazione per tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso (cfr. ex multis, TAR Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006, n. 1276). Dall'altro, prescrive che vengano impiegati sistemi idonei alla funzione selettiva assegnata, e perciò in grado di accertare i requisiti di competenza, professionalità e attitudine domandati ai candidati con riguardo al ruolo messo a concorso. La procedura selettiva in questa sede impugnata travisava la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione – di cui la stessa è espressione, con riferimento all'accesso al pubblico impiego. Sul punto, vengono specificamente in rilievo le seguenti disposizioni del bando – con cui l'amministrazione asseritamente provvedeva alla pubblicità delle modalità di selezione e all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei: 1. “la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera” (art. 8, comma 4); 2. “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale” (art. 8, comma 5); 3. “ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo 15 nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detto quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua

straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF” (art. 8, comma 6). Quanto ai quesiti a risposta aperta (di cui al numero 2), sovviene - ad integrazione - l’art. 10, comma 2 del Regolamento (D.M. n.138/2017) a norma del quale “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea”. Come è palese, nell’elenco normativo non compariva la risoluzione di “un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico” - invece previsto dall’art. 9, comma 1, del bando, con esclusivo riferimento alla prova orale. Nondimeno, in spregio alle suddette disposizioni – e così alla ratio di pubblicità e trasparenza ad esse sottesa – i quesiti sottoposti ai

candidati consistevano nella risoluzione di casi sottoposti al dirigente scolastico attraverso la descrizione di specifiche situazioni e contesti, e la richiesta di evidenziazione degli interventiolutivi del dirigente stesso. Si veda il tenore delle domande oggetto della prova scritta del 13.12.2018 (topologia “C”): “DOMANDA 1 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico, nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: come promuovere l’utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola, in modo da favorire l’innovazione e la sperimentazione didattica. DOMANDA 2 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: organizzazione dell’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento. DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure necessarie per l’adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio. DOMANDA 4 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all’interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell’ambito della valutazione periodica e finale degli alunni” (doc. 14). Il tenore delle domande – di nuovo – corrispondeva a quello della

prova del 18.10.2012 (doc. 15). Alla contraddittorietà rispetto alle norma del bando e ai principi ridetti, s'aggiungeva così il pregiudizio subito dai ricorrenti sotto il profilo del pregio e/o della esaustività delle risposte date, considerato che la domanda così erroneamente formulata avrebbe richiesto tempi di svolgimento maggiori: in proposito si ricorda che lo "studio di caso" aveva formato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma che per lo svolgimento di quella venivano previste ben otto ore, a fronte dei centocinquanta minuti concessi ai candidati, odierni ricorrenti. Quanto ai quesiti in lingua straniera (di cui al numero 3), l'art. 10, comma 3, del D.M. cit., così disponeva: "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF" – che è il livello intermedio superiore. In violazione della suddetta disposizioni, nel caso di specie, i quesiti in lingua straniera oggetto della prova scritta presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF. In particolare, la prova in lingua inglese presentava un livello di difficoltà assimilabile al superiore livello C1- livello avanzato, appena al di sotto del C2, madrelingua; laddove le altre lingue straniere risultavano maggiormente in linea con il livello dichiarato B2 (cfr. docc. 14 e 15, cit. supra). Ciò determinava un'ulteriore disparità di trattamento tra i docenti dell'area linguistica, che potevano scegliere tra le diverse prove in lingua quella più semplice; e i docenti dell'area umanistica o scientifica che dovevano necessariamente svolgere la prova in lingua inglese, rivelatasi di difficoltà superiore al livello richiesto: a detti candidati infatti era richiesto il possesso e l'attestazione di una conoscenza della lingua inglese di livello B2, senza possibilità di scegliere altra prova di lingua.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente. Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole disparità di trattamento tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova. L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "prova scritta"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.". In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti". Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un'ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse. L'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della lex specialis, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato

della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano. La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale. Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale. Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la contestualità della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e par condicio, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La ratio di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati. Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile vulnus della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola. Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come la ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due

mesi, in data 13.12.2018. *** Si è sottolineato (cfr. supra) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. ALL.) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, 26 in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257). La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma in primis la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952). Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di

concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato "Bando di concorso" specifica, al comma 2, che "il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.". La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge ex tabulas dalla lettura della norma. Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso. Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: "le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404). Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: "La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus 27 superveniens" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l'altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile

l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A. Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018. Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018. Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e della ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché: a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove; b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta; c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre). Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente della ricorrente. Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che: a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi 28 dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di

valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima; b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M". I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!! Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)! Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di par condicio dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta. La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018. E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche software ed hardware in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni. Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma

comprovata dagli esiti della prova stessa. Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione della ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell'elenco degli ammessi alla prova orale. Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva de iure condito circa le previsioni relative al concorso de quo, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che 29 "all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7". La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche la ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti! Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

III. CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento

all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento. Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso. Tale norma prescrive quanto segue: "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste". 30 Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Codesto Ecc.mo TAR (sent. 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione. Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale "sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati

di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione" (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). I candidati, infatti, solo in tal modo possono "verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione" (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010). Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che "il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro"; ragion per cui ha dichiarato "lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso". Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che curricula, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990. Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza. Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR impediva l'accesso,

per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo. In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di "due o tre giorni" dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti. Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione! Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale. Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati – "[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito"; e ancora, "si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa". Tale nozione di "possesso" viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica,

in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”. Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai 32 candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”. La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura. In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d’aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione. In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d’aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei

commissari. Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso. La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. ALL. calendari prova orale commissioni di concorso). Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019 nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!! L'aspetto che produce un cortocircuito, un vulnus alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti. Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost. poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere. Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR. Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla

summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

IV. CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCURSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'anonimato dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal modus agendi del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'id quod plerumque accidit, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto. Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema computer based, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso. Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema

computer based non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati. Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto. Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa penna sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti. Correlativamente, ai candidati non è stato rilasciato alcun report finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti. Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla inefficienza dello stesso. Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione. Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione. Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi. 35 A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte", come noto, prescrive che "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità computer based si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo. Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la

Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che “nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione degli elaborati ” (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424). Consentire l’associazione certa e cristallina dell’elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che “il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica” richiede una osservanza anche “in astratto” (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata). 36 Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. Se da un lato si ammette l’utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall’altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (ex multis, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015). Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall’operato dell’Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a

realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”. L’utilizzo del sistema computer based (cfr. anche infra) predisposto dall’Amministrazione non garantisce la trasparenza. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato “Reclutamento del personale”, prevede: “1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”. Alla luce di quanto sopra, stante l’inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l’annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell’Amm.ne alla riedizione della prova.

V. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL’ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL’ESAME DELL’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L’accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all’operato dell’Amministrazione e della Commissione. Per non tediare oltremodo l’Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve

sommario delle criticità emerse. Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione, che si va a rappresentare.

VI. ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre. Si è assistito, ancora, al mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione. Sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che "la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti" (cfr. verbale-tipo ALL.). Orbene, dall'esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra, che alcune commissioni hanno dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato). La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica. Il Consiglio di Stato, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI,

sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*. L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali. L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici. Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost. La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno

dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, il lasso temporale (in molti casi, non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare. In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando. In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono

stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati “pinzati” o ne è stato impedito l’uso! Quanto all’operato dell’Amministrazione, rende conto dell’illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica in itinere del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l’abolizione del c.d. “ tirocinio”, trasformando in corsa il “corso-concorso” in “concorso” tout court. La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell’Amministrazione. Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale. Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell’operato dell’Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

**SULL’ISTANZA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A.**

Il fumus traspare ampiamente dai motivi di ricorso. Quanto al periculum, si tenga conto di quanto segue. Per mezzo del presente ricorso all’Autorità giurisdizionale, come chiarito, viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., del provvedimento della Commissione del concorso relativo alla non ammissione alla prova orale della ricorrente. Le esigenze cautelari, nel caso di specie, emergono chiaramente, visto che si parla di una procedura pubblicistica di concorso tuttora in essere, nella quale è imminente lo svolgimento della prova orale. In particolare, come esposto in narrativa, l’Amministrazione si è dimostrata solerte nella fissazione delle date della prova orale, tanto che in data 29.04.2019, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova, che hanno individuato

all'uopo la data del 20.05.2019, in diverse sottocommissioni, quale data di inizio delle prove orali. Circostanza, questa, alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale. L'imminenza della prova orale implica la necessità di un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 56 c.p.a., come esposto già in narrativa. **La ricorrente, stante la carenza dei termini minimi per poter discutere il presente ricorso in fase collegiale, si trova costretta a chiedere, medio-tempore, l'adozione di un provvedimento cautelare di riammissione, anche con riserva, appunto in via di cautela, alla celebranda prova orale.** Risulta chiaro che il periculum è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati. La fase successiva, succitata, si sta per svolgere, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. **La richiesta di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a., a bene vedere, è quindi ampiamente necessitata dalla situazione di specie.** D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Ove Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenga opportuno, si chiede di nominare un verificatore che suffraghi o riscontri quanto eccepito sulla valutazione dal Dirigente prof. Vairo con riferimento

EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Renato Labriola, quale procuratore e difensore della ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato, chiedendo di disporre e ordinare, ove occorra, la notifica per pubblici proclami nella modalità ritenuta più opportuna. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa, solo ove ritenuto necessario,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis:

1) In via principale, nel merito, accertata l'illegittimità dei diversi atti amministrativi gravati, annullare, previa sospensione cautelare disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., i provvedimenti e gli atti gravati e individuati meglio in epigrafe;

2) In via principale, nel merito e in via cautelare, condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., a procedere alla riammissione, anche con riserva, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente **Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W)** al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, ormai imminente, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;

3) In via principale, in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., quindi, vista l'imminenza delle prove orali tale da non consentire la trattazione del ricorso neanche alla prima udienza camerale collegiale, riammettere (anche con riserva ove ritenuto necessario) in modo integrale la ricorrente alla procedura di concorso, e procedere dunque alla riammissione della ricorrente **Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W)**, anche con riserva, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della ricorrente per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;

4) In via subordinata, in via cautelare, disporre l'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e ad hoc per la ricorrente, ai sensi dell'art. 56 e/o art. 55 c.p.a., e sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

5) In via cautelare adottare comunque ogni più opportuno provvedimento cautelare, ove necessario, e ove occorra, ivi incluso ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

6) In ogni caso, in conformità con le deduzioni del ricorso, e solo ove ritenuto necessario, condannare l'Amministrazione, previa sospensione e/o

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

idonea cautela anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla riedizione o al rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente.

7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario avv. Renato Labriola.

Avv. Renato Labriola

Avv.to Stabilito Antonio Ventrone

LABRIOLA
RENATO

Firmato digitalmente da
LABRIOLA RENATO
Data: 2019.05.24 12:42:10
+02'00'

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO** **ROMA**



SEZ. III^ BIS

R.G. 6174/2019

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse della prof.ssa Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W), rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Renato Labriola e dall'avv.to stabilito Antonio Ventrone (VNTNTN91L03G596X) con i quali elettivamente domicilia presso il seguente indirizzo pec presente nei registri REGINDE: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

Commissione del Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017) costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018

Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa Lanzotti Carmen - via Settala n. 39 – Milano 20124

Prof.ssa Barbieri Francesca in Morena – Via Aldo Capitini n. 19 Scala A
– Potenza - 85100

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE

a) del Decreto Dipartimentale n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale

per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia Pannitti

- b) della graduatoria allegata al Decreto Diparimentale n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia Pannitti

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della

ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.; e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.

2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale 4 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).

5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato “prova scritta”, quanto segue: “[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”. 6)

Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso de quo, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.

7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.

9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.

10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando). Per il concorso in oggetto l'Amministrazione precedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.

12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.

13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.

14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.

15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

17) La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso, in capo al Ministero.

19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura 6 (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³ .

20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al software durante l'espletamento della stessa⁴ .

21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. infra), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici

pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse .

22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”. In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi. In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “interruzione del funzionamento delle procedure informatiche” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta. Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza de qua, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “servizi essenziali”.

23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della lex specialis), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali,



quella della ricorrente). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando6 .

24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.

25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso .

26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia. E comunque il MIUR non ha operato in modo da garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (infra) . A fortiori, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse). Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente

significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della lex specialis e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della lex specialis più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e par condicio tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.

27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova . I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri), e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. infra, sezione in diritto, sul punto).

28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale¹⁰ , a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta disparità di trattamento, ha cagionato un vulnus evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, anche alla ricorrente.

29) L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultata idonea alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta. 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione

30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.

31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi. E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato. 10 Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.

34) L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnata.

35) In particolare, la mattina del 18 ottobre 2018 la rappresentata si è recata presso l'Istituto I.T.C. "Caruso" di Napoli, per svolgere la prevista prova scritta del Corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.

36) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.

37) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.

38) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

39) Solo con nota del 19.04.2019, l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "a partire dalla data dell'8 maggio 2019", e solo a documentazione parziale (cfr. ALL.).

40) Il MIUR di seguito non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, un accesso solo parziale alla documentazione (cfr. infra sul punto).

41) L'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla Sottocommissione n. 2, una delle più severe.

42) Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

43) il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto illegittimo è stato regolarmente impugnato con ricorso R.G. 6174/2019

c) Tanto premesso ed esposto, Decreto Dipartimentale n. 0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia Pannitti e la graduatoria allegata è illegittimo, e deve essere annullato, previa sospensiva, per i seguenti motivi aggiunti, **che non ampliano il thema decidendum cristallizzato nel ricorso introduttivo**, di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART.1 COMMA 14 LEGGE 107/15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEA ILLOGICA E DISTORTA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100). Si ricordi che la ricorrente hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il

superamento della prova preselettiva. Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora la ricorrente non avesse risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbe superato la prova. Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. 1 TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285. Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste. In tal senso, la procedura computer based fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis. Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100, ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità. I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio compreso tra 60/100 e 69,00/100, ovvero ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400. Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

Ma vi è di più.

Come inequivocabilmente risulta dal parere pro veritate del Dirigente scolastico prof. Felice Vairo , Dirigente Scolastico negli istituti di II° grado dall'1\10\1972 al 31\08\2007, oggi in quiescenza, Presidente Provinciale Emerito di Caserta e Vice-Presidente Emerito Regionale della Campania dell'A.N.P.(Associazione Nazionale Presidi\Dirigenti scolastici), vi è una palese illogicità grave e manifesta risoltasi in una vera e propria stortura in quanto non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittori. Infatti con espresso riferimento:

1. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA n.1, Il citato lavoro è stato valutato con 12\16 (dodici sedicesimi) che , per rendere più chiaro il concetto valutativo, nella scala decimale corrisponde a 7,50/10; Tale decisione è fuori ogni logica, dal momento che tale valutazione non trova corrispondenza alcuna tra l'effettivo contenuto e la corretta interpretazione dei parametri valutativi connessi ai singoli livelli descrittori previsti dalla griglia adottata. Tale lavoro va valutato almeno con 15\16!
2. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 2, Il citato lavoro è stato valutato con 9,50/16(nove e mezzo sedicesimi) (!!) che nella scala decimale corrisponde a una stentata sufficienza ossia a 6/10. E' fuori di dubbio che tale decisione valutativa NON corrisponde affatto alla produzione della candidata in quanto "ictu oculi" grossolanamente errata e non rispondente ai parametri valutativi secondo quanto stabilito dai singoli livelli dei descrittori. E' un lavoro, quindi ,che va valutato almeno con 13/16 .
3. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 3, .La candidata ha risposto esaurientemente ed in modo appropriato alla tematica proposta; Il suo lavoro , inspiegabilmente, è stato valutato con appena 10,50/16(dieci e cinquanta sedicesimi) corrispondente nella scala decimale a 6,50/10. (!!) Un tale trattamento, distruttivo e umiliante, non corrisponde alla realtà e risulta

erroneo del tutto. Tale lavoro, quindi, a parere dello stesso scrivente, avrebbe dovuto meritare almeno 14/16.

4. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 4 la candidata ha risposto compiutamente e con apprezzabile competenza a tutte le questioni proposte dalla traccia. il suo lavoro è stato valutato dalla commissione con 10,50/16 (dieci e cinquanta sedicesimi), che nella scala decimale equivale ad uno "striminzito" 6,50/10, a dir poco, mortificante e illogico, conseguenza di un macroscopico travisamento. anche in questo caso, non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittori. per tali considerazioni, la candidata, a giusta ragione, avrebbe dovuto meritare almeno 14/16

5. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 5. la candidata è stata fortemente penalizzata, dal momento che: a fronte di una ottima conoscenza dell'argomento proposto, il suo elaborato è stato valutato con solo 11/16 (undici sedicesimi) che in scala decimale corrisponde a 6,87/10. ! una tale valutazione, assai fiscale ed avvilente, si rileva particolarmente grave e contraddittoria in rapporto al lavoro reso e non è corrispondente ai parametri valutativi previsti nella griglia. in sintesi, quindi, a giusta ragione, la candidata avrebbe dovuto meritare, in tale occasione, almeno 14/16.

Da quanto sopra esposto è di palmare evidenza che le prove scritte prodotte dalla prof. pannitti rosalia, per quanto dettagliatamente relazionato, sono meritevoli di una valutazione complessiva che vada ben al di sopra del minimo (70/100) necessario per l'ammissione alla prova orale, traducibile in almeno 84/100 (compreso la valutazione di 12/20 per la prova di lingua inglese). inoltre la valutazione globale di 53,50/100 assegnata alla candidata, infatti, è l'opinabile conseguenza di una netta discrasia tra l'effettivo contenuto delle singole prove e l'utilizzo degli appositi parametri e descrittori espressi dalla griglia. gli indicatori ed i relativi livelli descrittori adoperati, in ultima analisi, sono stati usati in maniera del tutto contraddittoria, eccessivamente penalizzante, frutto di una palese illogicità,

a danno della candidata e non risultano coerenti con un giudizio globale attendibile e chiarificatore, come ampiamente sancito dalla giurisprudenza.

II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICA E CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.

La violazione delle disposizioni del bando, e così dei principi di buon andamento, si riscontrava anche nella formulazione dei quesiti della prova scritta concorsuale del 13.12.2018 – che avveniva sulla base di Quadri di riferimento pubblicati sul sito del Miur in data 12.12.2018 (doc. 12) – quadri rivelatisi peraltro, identici a quelli pubblicati il 17.10.2018 (doc. 13). 14 Com'è noto, in ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: “a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati [...] b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b), d.lgs. 165/2001). Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l'amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali partecipati, trasparenti e imparziali. E così, da un canto, richiede che vengano resi noti in modo chiaro e univoco tipologie e ambiti delle prove, e i criteri di valutazione, così da agevolare un'ideale preparazione per tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso (cfr. ex multis, TAR Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006, n. 1276). Dall'altro, prescrive che vengano impiegati sistemi idonei alla funzione selettiva assegnata, e perciò in grado di accertare i requisiti di competenza, professionalità e attitudine domandati ai candidati con riguardo al ruolo messo a concorso. La procedura selettiva in questa sede impugnata travisava

la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione – di cui la stessa è espressione, con riferimento all’accesso al pubblico impiego. Sul punto, vengono specificamente in rilievo le seguenti disposizioni del bando – con cui l’amministrazione asseritamente provvedeva alla pubblicità delle modalità di selezione e all’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei: 1. “la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera” (art. 8, comma 4); 2. “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale” (art. 8, comma 5); 3. “ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo 15 nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detto quesiti, che vertono sulle materie di cui all’art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF” (art. 8, comma 6). Quanto ai quesiti a risposta aperta (di cui al numero 2), sovviene - ad integrazione - l’art. 10, comma 2 del Regolamento (D.M. n.138/2017) a norma del quale “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con

particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea". Come è palese, nell'elenco normativo non compariva la risoluzione di "un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico" - invece previsto dall'art. 9, comma 1, del bando, con esclusivo riferimento alla prova orale. Nondimeno, in spregio alle suddette disposizioni – e così alla ratio di pubblicità e trasparenza ad esse sottesa – i quesiti sottoposti ai candidati consistevano nella risoluzione di casi sottoposti al dirigente scolastico attraverso la descrizione di specifiche situazioni e contesti, e la richiesta di evidenziazione degli interventiolutivi del dirigente stesso. Si veda il tenore delle domande oggetto della prova scritta del 13.12.2018 (topologia "C"): "DOMANDA 1 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico, nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: come promuovere l'utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola, in modo da favorire l'innovazione e la sperimentazione didattica. DOMANDA 2 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: organizzazione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento. DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella

situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure necessarie per l'adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio. DOMANDA 4 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni” (doc. 14). Il tenore delle domande – di nuovo – corrispondeva a quello della prova del 18.10.2012 (doc. 15). Alla contraddittorietà rispetto alle norma del bando e ai principi ridetti, s’aggiungeva così il pregiudizio subito dai ricorrenti sotto il profilo del pregio e/o della esaustività delle risposte date, considerato che la domanda così erroneamente formulata avrebbe richiesto tempi di svolgimento maggiori: in proposito si ricorda che lo “studio di caso” aveva formato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma che per lo svolgimento di quella venivano previste ben otto ore, a fronte dei centocinquanta minuti concessi ai candidati, odierni ricorrenti. Quanto ai quesiti in lingua straniera (di cui al numero 3), l’art. 10, comma 3, del D.M. cit., così disponeva: “ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF” – che è il livello intermedio superiore. In violazione della suddetta disposizioni, nel caso di specie, i quesiti in lingua

straniera oggetto della prova scritta presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF. In particolare, la prova in lingua inglese presentava un livello di difficoltà assimilabile al superiore livello C1- livello avanzato, appena al di sotto del C2, madrelingua; laddove le altre lingue straniere risultavano maggiormente in linea con il livello dichiarato B2 (cfr. docc. 14 e 15, cit. supra). Ciò determinava un'ulteriore disparità di trattamento tra i docenti dell'area linguistica, che potevano scegliere tra le diverse prove in lingua quella più semplice; e i docenti dell'area umanistica o scientifica che dovevano necessariamente svolgere la prova in lingua inglese, rivelatasi di difficoltà superiore al livello richiesto: a detti candidati infatti era richiesto il possesso e l'attestazione di una conoscenza della lingua inglese di livello B2, senza possibilità di scegliere altra prova di lingua.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente. Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole disparità di trattamento tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova. L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "prova scritta"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.". In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con

comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”. Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l’U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un’ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse. L’U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della lex specialis, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall’Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano. La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale. Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell’intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione all’adozione di una scelta (l’unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale. Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell’esigenza di garantire la contestualità della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare

una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e par condicio, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La ratio di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati. Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile vulnus della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola. Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come la ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018. *** Si è sottolineato (cfr. supra) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. ALL.) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, 26 in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257). La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola

non solo i concorrenti, ma in primis la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952). Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato "Bando di concorso" specifica, al comma 2, che "il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.". La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge ex tabulas dalla lettura della norma. Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso. Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: "le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404). Sempre codesto

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: "La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus 27 superveniens" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l'altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A. Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018. Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018. Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e della ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché: a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove; b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti

bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta; c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre). Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente della ricorrente. Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che: a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi 28 dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima; b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M". I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!! Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)! Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del

principio concorsuale di par condicio dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta. La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018. E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche software ed hardware in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni. Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma comprovata dagli esiti della prova stessa. Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione della ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell'elenco degli ammessi alla prova orale. Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva de iure condito circa le previsioni relative al concorso de quo, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che 29 "all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7". La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche la ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti! Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

III. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento. Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso. Tale norma prescrive quanto segue: "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli

articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste”. 30 Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Codesto Ecc.mo TAR (sent. 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione. Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell’ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale “sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione” (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). I candidati, infatti, solo in tal modo possono “verificare l’imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell’operato della Commissione” (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010). Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che “il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all’erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all’instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro”; ragion per cui ha dichiarato “lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del

pubblico concorso”. Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che curricula, elaborati, prove, verbali, e quant’altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990. Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza. Come esposto in narrativa, all’indomani della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR impediva l’accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo. In particolare, nonostante avesse annunciato che l’accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di “due o tre giorni” dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi (tramite l’accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l’accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti. Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione! Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l’accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell’8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale. Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO:** Prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017

- riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati – “[...] si fa presente che a partire dall’8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l’amministrazione non ha l’obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”. Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai 32 candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai

soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”. La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura. In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d’aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione. In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d’aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari. Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l’Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l’Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso. La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. ALL. calendari prova orale commissioni di concorso). Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, mentre ha consentito l’accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019 nonostante avesse pubblicato l’elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!! L’aspetto che produce un cortocircuito, un vulnus alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza

rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti. Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost. poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere. Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR. Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

IV. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio

fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'anonimato dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal modus agendi del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'id quod plerumque accidit, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto. Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema computer based, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso. Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema computer based non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati. Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto. Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti. Correlativamente, ai candidati non è stato rilasciato alcun report finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti. Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla inefficienza dello stesso. Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento

dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione. Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione. Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi. 35 A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte", come noto, prescrive che "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e

l'indicazione della data della consegna". Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità computer based si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo. Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che "nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati " (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424). Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che "il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica" richiede una osservanza anche "in astratto" (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata). 36 Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento

costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate". Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei "grandi numeri" e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del "sistema vivente", non può che essere accolto con favore (ex multis, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015). Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali". L'utilizzo del sistema computer based (cfr. anche infra) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza. Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato "Reclutamento del personale", prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova

orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova.

V. ILLEGITTIMITA' DERIVATA ULTERIORI VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione. Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve sommario delle criticità emerse. Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione, che si va a rappresentare.

VI. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre. Si è assistito, ancora, al mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione. Sul

punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che “la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti” (cfr. verbale-tipo ALL.). Orbene, dall’esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra, che alcune commissioni hanno dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato). La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica. Il Consiglio di Stato, in casi del tutto analoghi, ha accolto l’istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*. L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall’incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali. L’eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un’attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici. Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella “selezione dei capaci e meritevoli” all’assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto

dall'art. 97, 3° co., Cost. La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, il lasso temporale (in molti casi, non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per

esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare. In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando. In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati "pinzati" o ne è stato impedito l'uso! Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica in itinere del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. " tirocinio", trasformando in corsa il "corso-concorso" in "concorso" tout court. La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione. Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale. Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del

Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il fumus traspare ampiamente dai motivi di ricorso. Quanto al periculum, Risulta chiaro che il periculum è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati. La fase successiva, succitata, si è in gran parte svolta, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Ove Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenga opportuno, si chiede di nominare un verificatore che suffraghi o riscontri quanto eccepito sulla valutazione dal Dirigente prof. Vairo

EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Renato Labriola, quale procuratore e difensore della ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato, chiedendo di disporre e ordinare, ove occorra, la notifica per pubblici proclami nella modalità ritenuta più opportuna. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa, solo ove ritenuto necessario,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis:

1) In via principale, nel merito, accertata l'illegittimità dei diversi atti amministrativi gravati, annullare, previa sospensione cautelare disposta ex art. 56 c.p.a., i provvedimenti e gli atti gravati e individuati meglio in epigrafe;

2) In via principale, nel merito e in via cautelare, condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela, a procedere alla riammissione, anche con riserva, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente **Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W)** al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, ormai imminente, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;

3) In via principale accogliere i presenti motivi aggiunti e per l'effetto annullare e/o riformare:

- a) Il Decreto Diparimentale n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia Pannitti
- b) la graduatoria allegata al Decreto Diparimentale n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Rosalia Pannitti
- 7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario avv. Renato Labriola.

Avv. Renato Labriola

Avv.to Stabilito Antonio Ventrone

LABRIOLA
RENATO

Firmato digitalmente
da LABRIOLA RENATO
Data: 2019.09.29
19:21:02 +02'00'

ALLEGATO AL D.D.G. N. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (in caso di omonimia con altri partecipanti)
1	ABATI	GIUSEPPINA SABRINA	
2	ABBATE	TINA IMMACOLATA	
3	ABBAZIA	MARINA	
4	ABBIATI	ANTONIA MARIA GIOVANNA	
5	ABENI	CRISTINA	
6	ABIUSO	LUCIA	
7	ABRUZZESE	ELISABETTA	
8	ACCARDO	ERMELINDA	
9	ACCETTURA	ANTONELLA	
10	ACCIARINO	SERENA	
11	ACQUAVIVA	STEFANIA	
12	ADAMI	ALICE	
13	ADAMO	FRANCESCA	
14	ADDAMO	ROSARIA	
15	ADDARIO	SUSANNA	
16	ADDUCI	LEONILDA	
17	ADDUCI	MICHELA	
18	AGOSTI	LAVINIA	
19	AGOSTINELLI	MARIAGRAZIA	
20	AGOSTINI	ANDREA	
21	AGOSTINO	GIUSEPPINA	
22	AGOSTINO	MARINA	
23	AGUECI	CATERINA	
24	AGUGGIARO	ELISA	
25	AICARDI	MARIA	
26	AIELLO	IVANA NICOLETTA	
27	AIELLO	CATERINA	
28	AIELLO	GIOVANNI	
29	AIELLO	ROSSELLA	
30	AIELLO	SARA GIULIA	
31	AIMONE	MARIA ANGELA	
32	ALAGNA	LETIZIA MARIA GRAZ	
33	ALBANESE	ALBA MARINA	
34	ALBANESE	ALESSANDRO	
35	ALBANO	TOMMASO	
36	ALBANO	MADDALENA	
37	ALBANO	MARIAROSARIA	21/04/1969
38	ALBERGHI	ELISA	
39	ALBERICO	CARMINE	
40	ALBERTI	FABIO	
41	ALBERTI	VALERIA	
42	ALBERTI	MARIA	
43	ALBERTONE	SILVIA MARTINA	
44	ALBONICO	MARIA CRISTINA	
45	ALBUCCI	ALESSANDRA	
46	ALEMANNI	VALERIA	
47	ALEMANNI	SERENA	
48	ALEMANNI	GIUSEPPE	

49	ALEMANNI	PAOLA	
50	ALEMANNI	LAURA	
51	ALESCI	FRANCESCA ANNA MARIA	
52	ALFEO	ANNA	
53	ALFIERI	DARIO GAETANO	
54	ALGHISI	SIMONE	
55	ALIBERTI	ANTONELLA	
56	ALIBERTI	LAURA	
57	ALIPERTA	PAOLA	
58	ALLASIA	SILVANO	
59	ALOI	MARIA CARMEN	
60	ALPI	DAVIDE	
61	ALTORIO	ANTONIO	
62	AMANTIA	SERGIO	
63	AMATO	SABRINA	
64	AMATO	ANGELA	
65	AMATO	GIUSEPPE	
66	AMATO	CALOGERO GIOACCHINO	
67	AMBRA	ROSA	
68	AMBROGETTI	CRISTINA	
69	AMBROGI	VERONICA	
70	AMBROSI	STEFANO	
71	AMBROSI	MONICA	
72	AMBROSINO	SIMONA	
73	AMBROSIO	NICOLETTA	
74	AMBROSIONI	NADIA	
75	AMENDOLA	MARIA FRANCESCA	
76	AMETTA	PINUCCIA	
77	AMICO	CLAUDIA SALVATRICE	
78	AMICO	ELISA MARIA CROCE	
79	AMIDEI	ANDREA	
80	AMMIRATA	GIOVANNI	
81	AMOIA	ANITA	
82	AMOROSO	GIAMMARCO	
83	ANCONA	VERONICA	
84	ANCONA	ROSA LAURA	
85	ANDOLFI	RAFFAELA	
86	ANDOLINA	CORRADO	
87	ANDREI*	SIMONA	
88	ANDREOLI	GIACOMINA	
89	ANDREOLINI	MARILENA	
90	ANDREONI	ILARIA SANTINA	
91	ANDREONI	MARZIA	
92	ANDREOSE	EMANUELE	
93	ANDRES	ROBERTA	
94	ANELLO	MARILENA	
95	ANESIN	VIOLETTA	
96	ANGELERI	MARIA CRISTINA	
97	ANGELINI	CLAUDIA	
98	ANGELINI*	MARINA	
99	ANGELONI	MASSIMO	
100	ANGIUS	GIULIANA	
101	ANGIUS	PAOLA	
102	ANGUILLA	ALFONSO	
103	ANIELLO*	ROBERTA	

104	ANNOLFI	ALESSIO MARIO	
105	ANNUNZIATA	NUNZIA	
106	ANSALDI	ALESSANDRA	
107	ANSALDI	MARIA RITA AGATA	
108	ANSALDI*	ROSITA	
109	ANSALONI	FEDERICA	
110	ANTOCCIA	ALESSANDRO	
111	ANTONELLI	LUCA	
112	ANTONELLI	DEA	
113	ANTONELLI	SABRINA	
114	ANTONELLI	LUCIANO	
115	ANTONELLIS	DONATELLA	
116	ANTONINI	CLAUDIA	
117	ANTONINI	DALIDA	
118	ANTONUCCI	PAOLO	
119	ANTONUTTI	PAOLA	
120	APICELLA	CARMEN LUISA	
121	APPENDINO	SILVANA	
122	APPETECCHI	ROBERTA	
123	APREA	ADRIANA	
124	AQUINO	PIETRO LUIGI	
125	ARANCIO	ROBERTO	
126	ARCA	LUCA	
127	ARCAI	FRANCESCA	
128	ARCESE	LUCA	
129	ARCI	CRISTINA	
130	ARCIDIACONO	DAVIDE	
131	ARCIDIACONO	MAURIZIO	
132	ARDAU	PAOLA LEONILDE	
133	ARDIA	GABRIELLA	
134	ARDOLINO	FABIO	
135	ARDOLINO	FRANCESCA	
136	ARENA	DONATELLA	
137	ARENA	CHIARA	
138	ARENA	GIACOMO	
139	ARFE'	ROSARIA	
140	ARGELLI	ANNALISA	
141	ARICH DE FINETTI	MARTINA	
142	ARIOTTI*	ALBERTO	
143	ARIZZI	SERGIO	
144	ARMANDINI	MAURIZIO	
145	ARMELLA	VALENTINA	
146	ARMENTANO	PROSPERO	
147	ARMINANTE	LINA	
148	ARNALDI	ALESSANDRA	
149	ARNAUDO	FABIANA	
150	ARRIGHI	SILVIA	
151	ARRIGO	DOMIZIA	
152	ARRIGONI	MARZIA	
153	ARTIOLI	ENRICO	
154	ARTIOLI	SILVIA	
155	ARTUSI	ALESSANDRA	
156	ARU	MARIA GABRIELLA	
157	ASCARELLI	SIMONETTA	
158	ASCARI	MARINA	

159	ASSANTE DEL LECCESE	ROSSELLA	
160	ASSUNTO	BARBARA	
161	ATANASIO	ALESSANDRA	
162	ATORINO	CLARA	
163	ATTINA'	MARIA	
164	ATZENI	CARLA	
165	ATZORI	PATRIZIA	
166	ATZORI	STEFANO	
167	AUCIELLO	MARIA	
168	AUGELLI	CARMELINDA ANTONIE	
169	AUGENTI	ANTONELLA	
170	AURIEMMA	ROSSELLA	
171	AUSILI	PAMELA	
172	AVAGLIANO	MAURA	
173	AVANTAGGIATO	ALESSANDRA	
174	AVANTAGGIATO	ANDREA	
175	AVERSANO	DOMENICO	
176	AVILA	MIRIAM	
177	AVITABILE	ANGELA	
178	AVOLIO	ELEONORA	
179	AZZOLINA	LUCIA	
180	BACCAGLINI	ENRICO	
181	BADA'	TIZIANO	
182	BADIOLI	ROBERTA	
183	BAGAGLI	MONICA	
184	BAGLIERI	RITA	
185	BAGLIONI	DOMENICO	
186	BAGNARDI	CATERINA	
187	BAGNARIOL	SAVERIO	
188	BAGNULO	SABRINA RITA	
189	BAISI	DONATELLA	
190	BALATRESI	SERENA	
191	BALDACCINI	LIANA	
192	BALDAN	IGOR ALESSANDRO	
193	BALDASSARRE	DANIELA	
194	BALDASSARRI	MICHELE	
195	BALDELLI	FRANCESCA	
196	BALDINOTTI	PIETRO	
197	BALDO	FABIOLA	
198	BALDO	BIATRIZ	
199	BALDO	FIGORELLA	
200	BALEANI	MARIA CRISTINA	
201	BALEGNO	LAURA	
202	BALESTRI	FRANCESCA	
203	BALLI	CATERINA	
204	BALLON	MASSIMO	
205	BALZA	PAOLA	
206	BALZANO	IDA	
207	BALZANO	RAFFAELE	
208	BAMBACARO	ANTONELLA	
209	BANDIERAMONTE	MARIA CARMEN	
210	BANZOLA	MIRCO	
211	BARABINO	BARBARA REGINA SPERANZA	
212	BARASSI	LUCILLA	
213	BARATTA	MARIA TIZIANA	

214	BARATTA	PAOLA	
215	BARATTO	ELEONORA	
216	BARAVELLI	MONIA	
217	BARBA	ALBERTO	
218	BARBANERA	MONICA	
219	BARBARA	SALVATORE	
220	BARBARELLO	PATRIZIA	
221	BARBARO	FRANCESCA	
222	BARBATO	ANTONELLA	
223	BARBERI	FRANCESCA	
224	BARBERIS	MARIA CATERINA	
225	BARBIERA	LUCIA	
226	BARBIERI	PAOLA	
227	BARBIERI	CARMEN GIOVANNA	
228	BARBIERI	OLIVIERO	
229	BARBIERI	FRANCESCA APOLLONIA	
230	BARBUTO	ANNA MARIA	
231	BARCA	ALESSANDRO	
232	BARDARO	SARA	
233	BARGIACCHI	DAVID	
234	BARION	ANNALISA	
235	BARISANO	LANFRANCO	
236	BARISELLI	MONICA	
237	BARISIONE	GIOSIANA	
238	BARISON	SIMONE	
239	BARONE	REGINA	
240	BARONE MARZOCCHI	FRANCESCA	
241	BARONI	GABRIELE	
242	BARONI	MARZIA	
243	BAROZZI	DANIELA	
244	BARRA	LAURA	
245	BARRACO	SANTINA	
246	BARRAL	ALESSIA	
247	BARRECA	GIANLUCA	
248	BARRERA	PAOLA	
249	BARSACCHI	VALENTINA	
250	BARTOLETTI	ANTONELLA	
251	BARTOLONE	ISABELLA	
252	BASCIU	UGO	
253	BASCONI	CRISTINA	
254	BASILE	ANTONELLA NUNZIA	
255	BASILE	FEDERICO	
256	BASILE	NICOLO	
257	BASSANI	DAVIDE	
258	BASSI	LUCA	
259	BASSIS	GIUSEPPE	
260	BASSO	VIRGINIA	
261	BASSOLI	GIULIO	
262	BASSOTTO PALTO'	MONICA	
263	BASTAROLO	LAURA	
264	BATINI	ELISABETTA	
265	BATISTINI	ANGELA	
266	BATTAGLIA	MARIA	
267	BATTAGLIA	ANDREA	
268	BATTELLA	MARCO	

269	BATTIATO	MARIO	
270	BATTILORO	RAFFAELLA	
271	BATTINI	FRANCESCO	
272	BATTISTA	ROSA	
273	BATTISTELLI	MATTEO	
274	BATTISTI	UBERTINO	
275	BATTISTI	CLAUDIA	
276	BATTISTI	ENRICO	
277	BATTISTUTTI	MARZIA	
278	BECATTINI	CARLA	
279	BEHELLI	ALESSIA	
280	BEDINI	CHIARA	
281	BEFACCHIA	GABRIELLA	
282	BELFIORE	ANGELA	
283	BELLATI	PAOLA	
284	BELLEGGIA	LORELLA	
285	BELLEZZA	MARIA	
286	BELLINI	ELENA	
287	BELLINI	ANNA FRANCESCA	
288	BELLINO	ROBERTA	
289	BELLO	BARBARA	
290	BELLO*	LAURA NICOLETTA VIOLA	
291	BELLOFIORE	STEFANIA	
292	BELLOMO	STEFANIA	
293	BELMONTE	MARIA LETIZIA	
294	BELMONTE	CRISTINA	
295	BELPONER	MARIA	
296	BELTRAME	MASSIMILIANO	
297	BELTRAMIN	ANNA MARIA	
298	BELVEDERE	ALESSANDRA	
299	BENCIVENGA	MARILISA	
300	BENCIVENGA	LOREDANA	
301	BENEDETTI	MARIA	
302	BENEDETTO	DANIELE	
303	BENEDETTO	MARIA BEATRICE	
304	BENES	ROBERTO	
305	BENETTI	ALESSANDRO	
306	BENETTI	CHIARA	
307	BENFANTE PICO GNA	CARMELO SALVATORE	
308	BENNATI	SILVIA	
309	BENVEGNA	ANGELINA	
310	BENVENUTO	PAOLA	
311	BERALDIN	VALENTINA	
312	BERARDI	FRANCA	
313	BERARDI	ROSA	
314	BERARDI	PIERANGELO	
315	BERGANTINO	MARIA ANNA	
316	BERLOCO	MAGDA	
317	BERNABEI	MAURA	
318	BERNARD	MONICA	
319	BERNARDI*	BENEDETTA	
320	BERNARDINI	BARBARA	
321	BERNARDONE	BARBARA	
322	BERNI	MAURIZIO	
323	BERRA	MICAELA	

324	BERSANI	CRISTINA	
325	BERTACCO	MONICA	
326	BERTATO	ANNA CONCETTA	
327	BERTAZZOLI	VALENTINA	
328	BERTI	MARIA PIA	
329	BERTO	ALESSANDRA	
330	BERTOCCHI	MARCELLA	
331	BERTOCCHI	LAURA	
332	BERTOLA	VILMA MARGHERITA	
333	BERTOLI	ENRICO	
334	BERTOLI	BARBARA	
335	BERTOLINO	OLGA	
336	BERTOLOZZI	CARLO	
337	BERTOLUCCI	NICOLA	
338	BERTONI	ANNAMARIA	
339	BERTUCCI*	ANGELA	
340	BERTUZZI	ROMINA	
341	BETTINI	MARIA PATRIZIA	
342	BETTINOTTI	SIMONETTA	
343	BEVACQUA	ADELE SEBASTIANA	
344	BEVACQUA	NATALE	
345	BEVILACQUA	MARIA	
346	BEVILACQUA	CRISTINA	
347	BIAGI	MONICA	
348	BIAGI	MASSIMILIANO	
349	BIANCHETTA	PAOLA ANTONELLA	
350	BIANCHI	PAOLO	
351	BIANCHI	FAUSTO	
352	BIANCHI	ANGELA	
353	BIANCHIN	ANTONIO MARIA	
354	BIANCHIN	NICOLA	
355	BIANCIARDI	MARCO	
356	BIANCO	MAURIZIA GIOVANNA	
357	BIANCO	ALESSANDRO	
358	BIANCO	ALESSIA	
359	BIANCO	GRAZIELLA	
360	BIANCO	ANTONIETTA	
361	BIANCONI	MARIA CONCETTA	
362	BIAZZO	ROSARIO	
363	BICA	RAMONA	
364	BIDINOTTO	VALENTINA	
365	BIENTATI	BARBARA	
366	BIGA	MANUELA	
367	BIGARDI	MARGARET	
368	BIGLINO	LUCA DANILO MELCHIORRE	
369	BIGNAMI	ANGELICA	
370	BILGINI	DANIELA	
371	BINACCHIELLA	ALBERTO	
372	BINI	FRANCESCA PAOLA	
373	BINI	FRANCESCA	
374	BIONDI	ELENA	
375	BISCIAIO	FABRIZIO	
376	BISOGNO	MASSIMILIANO	
377	BISSO	LAURA	
378	BIZZARRI	MORENA	

379	BIZZARRO	MARIA GIUSEPPA	
380	BIZZONI	MARCO	
381	BLANCO	MARIA GRAZIA	
382	BLANDI	ROSANNA	
383	BLANDINO	MARIA	
384	BLASI	TAMARA	
385	BOARETTO	SILVIA	
386	BOASSO	ELOISA	
387	BOCCACCINI	PATRIZIA	
388	BOCCI	ALESSANDRO	
389	BOCCI	MARTA	
390	BODRITO	GIORGIO	
391	BOE'	CRISTINA	
392	BOFFA	LUISA	
393	BOFFOLI	ROBERTA	
394	BOFFOLI	FRANCESCO	
395	BOGLIOTTI	SIMONETTA	
396	BOIANI	SUSANNA	
397	BOLAMPERTI	GABRIELE	
398	BOLCATO	GABRIELE	
399	BOLLERO	LUCA	
400	BOLLETTINO	MARCO	
401	BOMBACE	VALERIA MARIA	
402	BOMPADRE	GIACOMO	
403	BONACCHI	FEDERICA	
404	BONACCORSI	TERESA	
405	BONADEO	DANIELA	
406	BONALDI	MARIA CRISTINA	
407	BONANATA	MARIA	
408	BONARDELLI	MICHELE	
409	BONARRIGO	ANNA	
410	BONATTI	VALERIA	
411	BONAVITA	GIUSEPPE	
412	BONCINELLI	PAOLO	
413	BONELLI	EDELWEISS	
414	BONFA'	GIOVANNA MARIA	
415	BONGINI	LORENZO	
416	BONICA	ROBERTO	
417	BONOMO	CRISTIANA	
418	BONSANGUE	VALENTINA	
419	BONSORTE	ROSARIA	
420	BORELLI	COSETTA	
421	BORGIOLI	LUCA	
422	BORGIONE	ANNAMARIA	
423	BORGOGNI	MARCELLA	
424	BORIN	EMANUELA	
425	BORNELLI	IRENE	
426	BORRELLI	PALMA	
427	BORRELLI	NUNZIA	
428	BORSANO	SILVIA	
429	BORSATO	ANDREA	
430	BORTOLINI	GIANPAOLO	
431	BORTOLUZZI	TIZIANA	
432	BOSCHETTO	CINZIA	
433	BOSCOLO	DANIELA	

434	BOSCOLO NALE	SIMONETTA	
435	BOSELLI	ELISABETTA	
436	BOSELLO	NICOLETTA	
437	BOSSI	STEFANIA	
438	BOSSO	DAVIDE	
439	BOSSO	GENNARO	
440	BOTES	PHILIPP	
441	BOTTA	EMANUELA	
442	BOTTA*	ANGELA	
443	BOTTACIN	DIEGO	
444	BOTTIGLIA	FLORIANA	
445	BOTTIGLIERI	ADELE	
446	BOTTINO*	FLORA	
447	BOTTO	ANDREA	
448	BOUSQUET	ALESSANDRA	
449	BOVE	MARIANNA	
450	BOVIS	STEFANIA	
451	BOZZOLAN	ALESSANDRA	
452	BRACCI	MASSIMO	
453	BRACONE	IRENE	
454	BRAGANTINI	MICHELE	
455	BRANCATELLI	VERA	
456	BRANCATI	MARIA	
457	BRANCATO	MARISA	
458	BRANCHINI*	MASSIMILIANO	
459	BRANDI	LUIGI	
460	BRANDIMARTE	ROBERTA	
461	BRANDONE	GIORGIO	
462	BRASCHI	LETIZIA	
463	BREDA	LORENZO	
464	BREGLIOZZI	ANNARITA	
465	BRESSAN	ANNA MARIA	
466	BRICCA	MARIO GIANFRANCO	
467	BRITA	AURELIA	
468	BROGELLI	NICOLETTA	
469	BROGI	PAOLA	
470	BROSINI	PATRIZIA	
471	BROTTO	SUSJ	
472	BROVEDANI	CRISTINA	
473	BRUGIA	RICCARDO	
474	BRUNERI	ELENA PAOLA	
475	BRUNETTI	VALERIA	
476	BRUNETTO	LEONARDO	
477	BRUNO	FILOMENA	13/11/1968
478	BRUNO	ENRICO	
479	BRUNO	EMANUELA	
480	BRUNO	GIUSEPPE	
481	BRUNO	STEFANO	
482	BRUNO	LAURA	
483	BRUNO	GIOVANNA	
484	BRUNO*	ANNA	
485	BRUSCELLA	VINCENZA	
486	BRUSCO	LAURA	
487	BRUTTO	MARIA	
488	BRUZZONE	CATERINA	

489	BUCCI	RINO	
490	BUCCIARELLI*	CLAUDIO	
491	BUFFOLI	PAOLA	
492	BUGLIONE	FRANCESCA	
493	BULFONE	STEFANO	
494	BULOTTA	ANTONIO	
495	BUMMA*	LUCIA MARIA	
496	BUONGARZONE	ROBERTO	
497	BUONGIOVANNI	MICHELE	
498	BUONICONTI	ROSA	
499	BUONO	TIZIANA	08/03/1978
500	BUONO	TIZIANA	15/03/1979
501	BURATTIN	MATTEO	
502	BURGIO	CAROLINA	
503	BURZO	ANTONELLA	
504	BUSACCA	GIOVANNI	
505	BUSCEMI	BRUNELLA	
506	BUSCEMI*	CONCETTA ELEONORA	
507	BUSSI	EMANUELA	
508	BUSSO	MICHELA	
509	BUSSU	MARIA GABRIELLA	
510	BUTTIGLIERI	MARIA CONCETTA	
511	BUZZI DI MARCO	CLAUDIO	
512	CABRIOLU	ANTONELLA	
513	CACCIOPPO	ROSA	
514	CACUCCI	CHIARA	
515	CAFISO	MARIA	
516	CAFORIO	SIMONA	
517	CAGNAZZO	PAOLA FABIANA	
518	CAGNES	FRANCESCO	
519	CAIAZZA	GUGLIELMO	
520	CAIAZZO	MONICA	
521	CAICO	VINCENZO	
522	CAIRO	EMANUELA	
523	CALABRESE	DELIA	
524	CALABRESE	LUCA	
525	CALABRIA	ROSARIA	
526	CALAFIORE	MATTEO	
527	CALANDRI	MARIA BEATRICE	
528	CALCAGNO	BARBARA	
529	CALDARARO	GIUSEPPINA	
530	CALDARELLA	VINCENZO	
531	CALEFFI	ANTONELLA	
532	CALENZO	GIUSEPPE	
533	CALI	VALENTINA	
534	CALIENDO	ENRICA	
535	CALIFANO	NELLO	
536	CALLEGHER	FABRIZIA	
537	CALVANO	MARZIA	
538	CALZETTI	MILCO	
539	CALZOLAIO	NORA	
540	CALZOLARI	ENRICO	
541	CALZOLARO	SARAH	
542	CAMA	CLAUDIA	
543	CAMAGNA	CLAUDIA	

544	CAMAIANI	FRANCESCA	
545	CAMATTINI	FRANCESCO	
546	CAMBARERI	MARIA	
547	CAMBIO	CESARE	
548	CAMBIOTTI	CINZIA	
549	CAMBULA	RITA	
550	CAMERA	ELISA	
551	CAMERO	FRANCISCA	
552	CAMILLO	FRANCESCO PAOLO	
553	CAMINITI	GIUSEPPINA	
554	CAMISA	SIMONA	
555	CAMMERIERI	STEFANO	
556	CAMMINATI	ELENA	
557	CAMMISULI	DAVIDE	
558	CAMPA	ANNAMARIA	
559	CAMPAGNARO	SARA	
560	CAMPANALE	LEONARDO	
561	CAMPANELLA	MARIA ANTONIETTA	
562	CAMPANINI	CINZIA	
563	CAMPESE	BENIAMINO	
564	CAMPINI	MARCO	
565	CAMPISANO	ANNA MARIA	
566	CAMPISI	MASSIMILIANO ANGELO	
567	CAMPISI	VINCENZO	
568	CAMPOGIANI	CARLA	
569	CAMPOREALE	MARIANGELA	
570	CANALI	MARZIA	
571	CANAVERO	DANIELA ESTER MARIA	
572	CANCELLIERE	MARIA PINA	
573	CANDELA	ANTONINO	
574	CANDELIERI	SAVERIO	
575	CANDIDO	FRANCESCO	
576	CANESTRELLA	ANNA	
577	CANEVA	SABRINA	
578	CANFORA	MAURIZIO	
579	CANFORA	MICHELA	
580	CANGINI	DONATELLA	
581	CANI	MARIA VERONICA	
582	CANINO	ALESSANDRO	
583	CANINO	GIUSEPPE	
584	CANIPAROLI	GESSICA	
585	CANNAVO'	TIZIANA	
586	CANNISTRÀ	EMANUELA	
587	CANNISTRARO	MARIA TERESA	
588	CANNIZZARO	FLAVIA MARIA TERESA VALENTINA	
589	CANNONE	FILOMENA	
590	CANOSA	MARIA	
591	CANOVA	ANTONELLA	
592	CANTALUPO	ANGELA	
593	CANTARELLA	FRANCESCA	
594	CANTATORE	CLAUDIA	
595	CANTELLI	CARLA	
596	CANTILE	ANASTASIA	
597	CANTONE	CONCETTA	
598	CANU	MAURO	

599	CANZONIERI	SALVATORE	
600	CAPELLO	PIERPAOLO	
601	CAPITANIO	ANTONELLA	
602	CAPOBIANCO	DONATELLA	
603	CAPODICASA*	FLAVIA	
604	CAPONE	ANTONIETTA	
605	CAPOZZO	ROSSELLA	
606	CAPPABIANCA	ZORAIDE	
607	CAPPABIANCA	NUNZIA MARIA	
608	CAPPAL	FEDERICA	
609	CAPPANNELLA	SIMONETTA	
610	CAPPELLI	ANTONIO	
611	CAPPELLINI	BARBARA	
612	CAPPOTTO	GIUSEPPE	
613	CAPRA	ANNAMARIA	
614	CAPRIO	CARLA	
615	CAPRIOLI	MARIAVITTORIA	
616	CAPRIOTTI	ROBERTA	
617	CAPUANO	RAFFAELLA	
618	CAPUTO	CATERINA	
619	CAPUTO	ERSILIA	
620	CARACCILO	ELENA	
621	CARADONNA	ANTONINA	
622	CARADONNA	ROBERTA	
623	CARBONE	MARIA	05/07/1967
624	CARBONE	MARIA ELENA	
625	CARBONE	MARIA	29/04/1972
626	CARBONERA	FULVIA	
627	CARBONI	MARIA GIOVANNA	
628	CARBONI	ROBERTA	
629	CARDAMONE	CONCETTA RITA	
630	CARDARELLI	LORENZO	
631	CARDELLA	VALENTINA	
632	CARDELLA	MARIA	
633	CARDELLI	GIULIANA	
634	CARDILLO	STEFANIA	
635	CARDILLO	ENRICO	
636	CARDINALE	ROSINA	
637	CARE'	ALESSANDRO	
638	CAREGLIO	VALTER	
639	CARELLA	ORIANA	
640	CARELLA	ROSA	
641	CARELLI	MARIA	
642	CARELLI	SERENA	
643	CARELLO	MIRA FRANCESCA	
644	CARESSA	PIERFRANCESCO	
645	CARFI'	LORENA RAFFAELLA	
646	CARGNEL	FRANCO	
647	CARGNELUTTI	CATERINA	
648	CARIELLO	CECILIA	
649	CARISSIMI	GINO	
650	CARLI	MANUELA	
651	CARLINO	GIUSEPPE	
652	CARLINO	CARMELA TEODORA	
653	CARLONI	LOREDANA	

654	CARMENINI	MARIA RITA	
655	CARMINA	VALENTINA	
656	CARNABUCI	CONCETTA	
657	CARNICELLA	MARIA CRISTINA	
658	CARPINO	ALESSIO	
659	CARRA	PATRIZIA	
660	CARRARA	ANDREA	
661	CARRARA	SILVANA	
662	CARRERA	ANNUNZIATA	
663	CARRERA	MATTEO AURELIO GIUSEPPE	
664	CARROZZO	MARISTELLA	
665	CARTA	SANDRA ANNA	
666	CARTA	MICHELE	
667	CARTA	MONICA	
668	CARTA	MARIA GIOVANNA	
669	CARTUCCIA	SIMONE	
670	CARUANA	ANNA MARIA	
671	CARUCCI	RAFFAELE	
672	CARUSO	GRAZIA MARIA	
673	CARUSO	VINCENZO	
674	CARUSO	MARIA CECILIA	
675	CARUSO	TERESA	
676	CARVELLI	ANTONIO	
677	CASALE ALLOA	ELISA	
678	CASALUCE	SABINA	
679	CASAMASSIMA	LIVIA	
680	CASARINI	EMANUELA	
681	CASAROSA	ELENA	
682	CASATI	DANILO	
683	CASCELLA*	ANGELA	
684	CASCIATO	FIGURELLA	
685	CASILLO	FRANCESCALAURA	
686	CASILLO	BRUNO	
687	CASIMO	GLORIA	
688	CASPRINI	FEDERICA	
689	CASSANELLI	GIOVANNI	
690	CASSARINO	CARMINIA	
691	CASSARINO	ESTERINA	
692	CASSIANO	LUIGI MARCO	
693	CASTAGNA	MARIA AUSILIA	
694	CASTAGNERO	LUIGINA	
695	CASTALDI	GIOVANNA	
696	CASTELLANA	LEONARDO	
697	CASTELLANA	LAURA	
698	CASTELLANA	PAOLO	
699	CASTELLANO	MARIA ROSA	
700	CASTELLI	GIUSEPPE	21/08/1981
701	CASTELLUCCIA	ANTONIETTA	
702	CASTORINA	ERSILIO	
703	CASTROGIOVANNI	SANTINA	
704	CASTROVINCI	BRUNO LORENZO	
705	CASU	MARIA GRAZIA	
706	CASUCCI	SIMONE	
707	CATALANO	GIANLUCA	
708	CATALANO	ANTONIETTA	

709	CATALINI	SILVIO	
710	CATANZARO	PAOLA	08/10/1973
711	CATANZARO	ROSARIO CARMELO	
712	CATANZARO	PAOLA	31/03/1970
713	CATAPANO	MARIA	
714	CATTA	ELISA	
715	CATTERUCCIA	LAURA	
716	CATUCCI	ROSSANA	
717	CAU	ALESSANDRO	
718	CAU	SARA	
719	CAUDULLO	AGATA	
720	CAUTERO	ANTONELLA	
721	CAVALIERE	IOLANDA	
722	CAVALIERE	ANTONIO	
723	CAVALIERI	LOREDANA	
724	CAVALLETTI	MONICA	
725	CAVALLI	GIORGIO	
726	CAVALLUZZI	ALFONSINA	
727	CAVARZERE	SERGIO	
728	CAZZARO	ENRICO	
729	CAZZATO	ANTONELLA	
730	CAZZETTA*	MARIA ELENA	
731	CECCARELLI	MARIELLA	
732	CECCHI	ANGELICA	
733	CECCHINI	FRANCA MAFALDA	
734	CECCONI	GRAZIA MARIA	
735	CECERE	ANGELA	
736	CEI	MARINA	
737	CELENTANO	FABIANA	
738	CELENTANO	FRANCESCO	
739	CELIBERTI	ELISABETTA	
740	CELISI	CLELIA	
741	CELLAMARE	FRANCESCA	
742	CELLI	ANNALISA	
743	CELOTTO	VALENTINA	
744	CENERI	SILVIO	
745	CENINI	DANIELE	
746	CERA	STEFANIA	
747	CEREDA	VALERIA	
748	CERESONI	SIMONE	
749	CERON	MICHELE	
750	CERQUA	EMANUELA	
751	CERQUETTI	RAFFAELLA	
752	CERRA	ANTONELLA	
753	CERRATO	CLAUDIA GIUSEPPINA	
754	CERRATO	AMELIA	
755	CERRI	LORENZA	
756	CERRI*	GIAMPIERO	
757	CERVALE	CLEMENTINA	
758	CERVETTI	RAFFAELLA	
759	CERVIA	ALBERTO FRANCESCO	
760	CESARI	MARIA ROSARIA	
761	CESARIO	MARCO	
762	CESCHEL	CARMEN	
763	CESINARO	STEFANO	

764	CHECCHETTI	ANDREA	
765	CHELINI	PATRIZIA	
766	CHELUCCI	ALESSANDRA	
767	CHERUBINI	GIANFRANCO	
768	CHESSA	GABRIELE	
769	CHIACCHIARI	SIMONA	
770	CHIANELLI	GIOVANNA	
771	CHIANURA	LAURA	
772	CHIARIELLO	VITO	
773	CHIARO	FRANCESCO	
774	CHIARUSI	ILARIA	
775	CHIELI	MARIATERESA	
776	CHIERICHETTI	PIETRO	
777	CHILESE	MASSIMO	
778	CHIMENTI	GIOACCHINO	
779	CHIOCCIOLI	MARCO	
780	CHIRICOSTA	GIOVANNA	
781	CHISARI	GIOVANNI MASSIMILIANO	
782	CIACCO	LORENZO	
783	CIAMBELLOTTI	LAURA	
784	CIAMPA	ANNA	
785	CIAMPA'	PATRIZIA	
786	CIAMPANELLA	EMILIA	
787	CIAMPECHINI	ROBERTA	
788	CIAMPI	ALBERTO	
789	CIANFRIGLIA	PAOLA	
790	CIAPPINA	SILVIA	
791	CIARAVELLA	ADRIANA	
792	CIARBELLI	ANTONELLA	
793	CIARLA	STEFANIA	
794	CIARLI	ELENA MARIA	
795	CIARLI	CRISTIANA	
796	CIARLO	DOMENICO	
797	CICCARELLI	REGINA	
798	CICCONI	ALESSIA	
799	CICOGNA	VALERIA	
800	CICOGNOLA	SIMONA	
801	CIFFOLILLI	ANTONIETTA	
802	CILIBERTI	VALENTINA	
803	CILLI	MARIACRISTINA	
804	CILLUFFO	ANNA MARIA	
805	CIMEI	ANNUNZIATA	
806	CIMENTO	SIMONETTA	
807	CIMINI	NATASCIA	
808	CIMINO	ROSA	
809	CIMMINO	FELICE	
810	CIMMINO	IDA	
811	CINO	LUCIANA	
812	CINQUANTA	AMEDEA	
813	CINQUERRUI	PAOLA ADALGISA SERENA	
814	CIOCCA	MARIA ANTONIETTA	
815	CIOCCHETTI	CLAUDIA	
816	CIOCI	MADDALENA	
817	CIOFI IANNITELLI	RENATO	
818	CIOLFI	CARLA	

819	CIONCHETTI	LORELLA	
820	CIOTOLA	CIRO	
821	CIOTTA	MICHELINA MADDALENA	
822	CIPOLLA	LUCIA	
823	CIPOLLETTA	GERMANO	
824	CIPOLLINI	FRANCESCO	
825	CIPOLLONE	VALERIO	
826	CIPRIANI	PAOLO	
827	CIPRIANI	TERESA	
828	CIRAVOLO	SALVATORE	
829	CIRIELLI	GABRIELLA	
830	CIRILLO	VIRGINIA	
831	CIRILLO	CHIARA	
832	CIRILLO*	VALENTINA	
833	CIRLA	CRISTINA	
834	CISTERNINO	GUENDALINA	
835	CITARRELLA	CINZIA	
836	CITO	EMANUELA	
837	CITRO	ANTONIO ENRICO PANTALEO	
838	CITRO	ANTONIETTA	
839	CITTADIN	VALERIA	
840	CIUFFOLI	PAOLO	
841	CIURCA	CONCETTA	
842	CIURCINA*	MARINA	
843	CIVARELLI	ANNA	
844	CIVELLO	VITO	
845	CLEMENZA	MELITA BARBARA OLGA	
846	COCCARIELLI	CATIA	
847	COCCIA	OTELLO	
848	COCCO	FABIO	
849	COCCO	FRANCESCA	
850	COCCOLO	SARA	
851	COCO	DESIREE	
852	COCO	LENORA	
853	COCUZZA	MARIELLA	
854	COCUZZA	STEFANIA	
855	CODA	CATERINA GIOVANNA	
856	CODARA	GIULIA	
857	CODIGNOLA	MARIA LUISA	
858	CODIGNONI	ANGELA	
859	COGLIANDRO	GIOVANNI	
860	COGLIANO	ANGELINA	
861	COLADARCI	STEFANIA	
862	COLAFATO	MAURO	
863	COLAMARINO	PAOLA	
864	COLANGELO	GIUSEPPE	
865	COLANGELO	MARIA SOCCORSA	
866	COLATOSTI	SARA	
867	COLELLA	FILOMENA	
868	COLELLA LETIZIA	ANGELO MARIA	
869	COLIO	ALESSIA	
870	COLIZZI	GIUSEPPE	
871	COLLEONI	GIOVANNA	
872	COLLETTI	MARIO	
873	COLLINA	CARMINE	

874	COLLINI	ROSARIA	
875	COLLOCA	ADRIANA	
876	COLOMBINI	CECILIA MARIA	
877	COLOMBO	ALESSANDRO	
878	COLOMBO	ROBERTA	
879	COLOMBO	CRISTINA	
880	COLOMO	CARLA	
881	COLUCCI	STEFANO	
882	COMERCI	GIULIO	
883	COMO	ANNA	
884	COMUZZI	MONICA	
885	CONDELLO	ROSSANA	
886	CONGIU	MARCELLO	
887	CONIGLIO	ANNAMARIA	
888	CONIGLIO	SILVANA	
889	CONSALVI	FRANCESCO	
890	CONSALVO	MATILDE MARIA	
891	CONSIGLIO	ANNA	
892	CONSOLI	MARIA CONCETTA	
893	CONSOLI	DEBORAH	
894	CONSOLI	FILIPPO	
895	CONSOLINI	FEDERICA	
896	CONTE	DANIELA	03/07/1974
897	CONTE	PANTALEO ANTONIO	
898	CONTE	DANIELA	23/02/1969
899	CONTE*	CATERINA	
900	CONTEDEUCA	GRAZIANA	
901	CONTI	ANNA ROSA	
902	CONTI	SALVATORE	
903	CONTI	ANNAMARIA	
904	CONTI	GIUSEPPA	
905	CONTI	ROBERTO	
906	CONTI	MARIA GRAZIA	
907	CONTINO	CLAUDIA	
908	CONTINO	PIERLUIGI	
909	CONTRAFATTO	RAFFAELLA IRENE	
910	CONTU	EMANUELE	
911	CONVERTINO	MARIA	
912	COPPA	CLORINDA	
913	COPPARI	CATERINA	
914	COPPOLA	RENATA	
915	COPPOLA	GAETANA	
916	COPPOLA	GIANNI LUCA	
917	COPPOLA	GIOVANNI	
918	COPPOLA	ASSUNTA	
919	COPPOLELLI*	ANNA	
920	CORAZZARI	CRISTINA	
921	CORBETTA	CLAUDIO ANGELO	
922	CORBI	DANIELA	
923	CORDEDDU	MONICA	
924	CORDELLA	LAURA	
925	CORDIOLI	ANGELO	
926	CORIGLIANO	TIZIANA	
927	CORONA	ROSARIA	
928	CORONELLA	ALFONSINA	

929	CORRADI	LUISIANA	
930	CORRENTE	GIULIA	
931	CORSARO	CATERINA	
932	CORSETTI	ELISABETTA	
933	CORSI	ESTER	
934	CORSO	ANNA MARIA	
935	CORSO	GIULIA	
936	CORTELLESSA	PAOLA	
937	CORVAIA	IVANA	
938	CORVINO	ELISABETTA	
939	CORVINO	SONIA	
940	CORZANI	DANIELE	
941	COSENTINO	IMMACOLATA	
942	COSIMO	ELOISA DENIA	
943	COSTA	MARZIA MONICA	
944	COSTANTINO	MARIAGRAZIA	
945	COSTANTINO	DARIO	
946	COSTANTINO*	ILARIA	
947	COSTANZI	STEFANO	
948	COSTANZO	GIUSEPPE	
949	COSTANZO	LUIGI	
950	COSTANZO	TERESA	
951	COSTANZO	MARIACRISTINA	
952	COSTANZO	GRAZIELLA	
953	COSTANZO	MARIA RITA	
954	COSTARELLA	ANGELO SALVATORE	
955	COSTI	NADIA	
956	COTESTA	LEOPOLDA	
957	COVELLI	RACHELE	
958	COVINI	LAURA	
959	COVINO	LUCA	
960	COZZOLINO	ANNUNZIATA	
961	COZZOLINO	FRANCESCO	
962	CRAIA	MASSIMILIANO	
963	CREA	ANTONINO	
964	CRESCINI	ROBERTO	
965	CRESPI	FERDINANDO	
966	CRIMI	SALVATRICE	
967	CRIPPA	PAOLA CATERINA	
968	CRISCUOLO	PIA	
969	CRISTADORO*	SARA	
970	CRISTELLI	MARIA	
971	CROSERA	CRISTIANO	
972	CRUCIANI	FABIANA	
973	CUBELLI	VINCENZO	
974	CUCCA	MIRIA	
975	CUCCIA	IGEA	
976	CUCCINIELLO	TERESA	
977	CUCCINIELLO	MARIANNA	
978	CUCCURULLO	RINO	
979	CUCINIELLO	TERESA	
980	CUCINOTTA	MARCO	
981	CUDINI	CHIARA	
982	CUGINI	CECILIA	
983	CULTRARO	ALDO	

984	CUNA	LORENZO	
985	CUOMO	SARA	
986	CUOMO	CRISTINA	
987	CUPPARI	PATRIZIA	
988	CURCI	ANNA	
989	CURCIO	MAURIZIO	
990	CURRA'	ANNA TERESA	
991	CUSCITO	VITO	
992	CUZZOLI	SILVIA	
993	DA CAMPO	MARIA PINA	
994	DA COL	FRANCA	
995	DABBICCO	GAETANO	
996	D'ADAMO	EMANUELE	
997	D'ADDEA	OTTAVIO	
998	D'AGOSTINO	GABRIELLA	
999	D'AGOSTINO	LEONARDA	
1000	D'AGOSTINO	GIOVANNA	05/05/1967
1001	DAL MONTE	BENEDETTA	
1002	DAL MORO	MARIA ANTONIA	
1003	D'ALCAMO	VINCENZA	
1004	D'ALESSIO	ANGELO CANIO	
1005	D'ALESSIO	SIMONA	
1006	DALLA	ELISA	
1007	DALLA TEZZA	LORENZA	
1008	DALL'AGATA	MARCO MAURO	
1009	DALL'ASTA*	MICHELA	
1010	DALLATOMASINA	DANIELE	
1011	D'ALOJA	CHIARA	
1012	D'AMATO	FRANCESCO	
1013	DAMATO*	LUISA	
1014	D'AMBROSIO	MARIA PIA	
1015	D'AMBROSIO	ALFONSO	
1016	D'AMBROSIO	INCORONATA	
1017	D'AMBROSIO	FIGURELLA	
1018	D'AMBROSO	MASSIMO	
1019	D'AMELIA	ADELAIDE	
1020	DAMI	DELIA	
1021	DAMIANI	FRANCESCO MARIO PIO	
1022	D'AMICO	LUIGINA	
1023	D'AMICO	VITA	
1024	D'AMICO	GIUSEPPINA	
1025	D'AMICO	MARIA GRAZIA	
1026	D'AMORE	RAFFAELLA PAOLA	
1027	D'ANDOLA	PASQUALE	
1028	DANELLA	PATRIZIA	
1029	D'ANGELO	SANTO	
1030	D'ANGELO*	CARMELA	
1031	DANOVARO	BARBARA	
1032	D'ANTONI	CLAUDIO ANTONELLO	
1033	D'ANTONIO*	MARIA LETIZIA	
1034	D'ANTUONO	FRANCESCA	
1035	D'APRILE	ANDREA	
1036	D'AQUINO	MARCO	
1037	DARAIA	MARILENA	
1038	D'ARI	CLARA	

1039	D'ARIENZO	ANGELA MARIA ANNA	
1040	D'ARPINO	GLORIA	
1041	D'ARRIGO	WILLIAM	
1042	DASDIA	MADDALENA	
1043	D'AURIA	ANNA RITA	
1044	DAVANZO	MARIA PIA	
1045	D'AVANZO	ANGELO	
1046	DE ANGELIS	DOMENICO	
1047	DE ANGELIS	ALBA	
1048	DE ANGELIS	ANGELICA	
1049	DE BARI	CARMELA	
1050	DE BENEDETTO	MARIA LUISA	
1051	DE BETTIN	SAMUELE	
1052	DE CAPRIO	DONATINA	
1053	DE CARLI	MARIANNA	
1054	DE CARLO	ANGELA	
1055	DE CARLO	GIUSEPPE	
1056	DE CARO	ASSUNTA	
1057	DE CAROLIS	MONICA	
1058	DE CECCHIS	ALESSANDRA	
1059	DE CIAN	PATRIZIO	
1060	DE COL	UMBERTO	
1061	DE COLLE	ELENA	
1062	DE DONATO	DANIELA	
1063	DE FILIPPO	FRANCESCA	
1064	DE FRANCISCI	MARIA GRAZIA	
1065	DE GENNARO	VALENTINA	
1066	DE GIORGI	DANIELA	
1067	DE GIUSTI	ANITA	
1068	DE GRANDI	RENATA	
1069	DE IASI	GIUSEPPE	
1070	DE IENNER	ANTONELLA	
1071	DE IOANNA	CHIARA	
1072	DE LAZZER	MAURO	
1073	DE LORENZO	ANTONINO	
1074	DE LUCA	ANTONIETTA	
1075	DE LUCA	DOMENICO	
1076	DE LUCA	GIUSY	
1077	DE LUCA	FRANCESCA	
1078	DE LUCA	CINZIA EMANUELA	
1079	DE LUCA*	IVANO	
1080	DE LUNA	SONIA	
1081	DE MARCO	NICOLA	
1082	DE MARCO	VITTORIA	
1083	DE MARINI	ROSARIA	
1084	DE MASI	DONATA	
1085	DE MATTEIS	MATRONA	
1086	DE MATTIA	FRANCESCA	
1087	DE MEO	DEBORAH	
1088	DE MEO	GIACOMO	
1089	DE MITRI	SILVIA	
1090	DE NANNI	ELISA	
1091	DE PALMA	RACHELE	
1092	DE PAOLI	FABIOLA	
1093	DE PAOLIS	LAURA	

1094	DE PIETRO	GIOVANNA	
1095	DE POL	GIANCARLO	
1096	DE ROBERTIS	LILIANA	
1097	DE ROSA	MONICA	
1098	DE SALVATORE	DANIELA	
1099	DE SANCTIS	MARIA	
1100	DE SANTIS	ANGELA MARIA	
1101	DE SARIO	ANGELA	
1102	DE SILVESTRI	ELENA	
1103	DE SIMONE	DANIELA	
1104	DE SIMONE	LOREDANA	
1105	DE SIMONE	MARIA ROSARIA	
1106	DE SIMONE	CARMELA	26/07/1960
1107	DE SIMONE	GIULIANA	
1108	DE SIMONE	EDOARDO GIOVANNI M	
1109	DE SIMONE	ANTONELLA	
1110	DE STEFANO	ANGELA	
1111	DE TATA	PAOLA	
1112	DE TRIZIO	MARILENA	
1113	DE VINCENTIIS	LILIANA	
1114	DE VINCENZO	ANNA	
1115	DE VITA	GIUSEPPE	
1116	DE VITIS	SILVIA	
1117	DE VIVO	ROSALBA	
1118	DEBERNARDI	BARBARA	
1119	DEBERNARDI	CINZIA	
1120	DEBOLINI	LAURA	
1121	DECARO	ROSARIA	
1122	DECEMBRI	LUCA	
1123	DEDATO	ELISABETTA CARMELA	
1124	DEFLORIO	GIULIANA	
1125	DEIANA	CARLA	
1126	DEIDDA	DIEGO	
1127	DEL BEL BELLUZ	CRISTINA	
1128	DEL DUCA	MONICA	
1129	DEL FRANCO	MARIO	
1130	DEL MASTRO	LAURA	
1131	DEL MONTE	SILVIA	
1132	DEL PRETE	ALESSANDRA	
1133	DEL REGNO	BIANCA	
1134	DEL ROSSO	ALESSANDRO	
1135	DEL VECCHIO	ANGELO	
1136	DELAINI	RINA	
1137	DELEIDI	LAURA	
1138	DELEUCHI	ALESSANDRA	
1139	D'ELIA	ANNA	
1140	DELLA CORTE	IGOR	
1141	DELLA MARCA	GENNARO	
1142	DELLA MEA	MASSIMILIANO	
1143	DELLA PIETRA	GLADIS	
1144	DELLA VALLE	GIULIANA	
1145	DELL'ANNA	GIOVANNA	
1146	DELL'AQUILA	VALENTINA	
1147	DELL'ATTI	ELISABETTA	
1148	DELLAVALLE	MASSIMO	

1149	DELLE CURTI	CARMELINA	
1150	DELLE GROTTAGLIE	ILARIA	
1151	DELLE PIANE	MICHELA	
1152	DELLO BUONO	ANNA	
1153	DELL'OGGIO	CARMEN FULVIA	
1154	DELL'OGGIO	DONATELLA	
1155	DELL'OLIO*	ANNALISA	
1156	DELMONTE	STEFANO	
1157	DELZIO	FRANCESCO	
1158	DEMARCHI	PAOLA	
1159	DEMARIA	ALESSANDRO	
1160	DEMASI	BRUNO	
1161	DEMONTIS	DANILA	
1162	DENICOLO'	ROSA LISA	
1163	DEPAOLI	SABINA	
1164	DEPLANU	LEONARDO	
1165	DEPRADO	ROSSELLA	
1166	DERINE	GRAZIELLA	
1167	DESIDERI*	GIUSEPPE	
1168	D'ESPOSITO	ANIELLO	
1169	DESTRADIS	MARZIA	
1170	DESTRO	MARIO	
1171	DETTORI	MARIA BAINGIA	
1172	DEVINCENZIS	IMMACOLATA	
1173	DI AICHELBURG	ALESSANDRA	
1174	DI BARTOLO	FORTUNATO	
1175	DI BATTISTA	STEFANIA	
1176	DI BELLA	SALVATORE	
1177	DI BELLO	MARIA	
1178	DI BENEDETTO	MARIA	
1179	DI BENEDETTO	ALESSANDRO	
1180	DI BIAGIO	CANDELORO	
1181	DI BIASIO	DANIELE LAURENTE	
1182	DI BLASI	ELENA	
1183	DI BLASIO	AGNESE	
1184	DI CAGNO	MONICA	
1185	DI CARA	ROSARIA	
1186	DI CERBO	MADDALENA	
1187	DI CERBO	ANTONIO	
1188	DI CERCE	ANTONELLA	
1189	DI CICCIO	GIULIO	
1190	DI CICCIO	MARIA ROSARIA	
1191	DI CLAUDIO	LEONTINA VELIANA	
1192	DI CUIA	LIDIA	
1193	DI DIANA*	ANTONELLA	
1194	DI DIO	MARIO NICOLA	
1195	DI DONATO	ANGELA	
1196	DI DONATO	SIMONA	
1197	DI DONATO	AGNESE	
1198	DI FALCO	ROSSANA	
1199	DI FELICE	EMILIO	
1200	DI FERDINANDO	MONICA	
1201	DI FORENZA	SABATINA	
1202	DI FRANCO	ANTONIETTA	
1203	DI GAETANO	FEDERICA	

1204	DI GANGI	MARIA GRAZIA	
1205	DI GENNARO	FRANCESCO	
1206	DI GIACINTO	SERENA	
1207	DI GIOIA	FLORA MILENA	
1208	DI GIORGIO	COSIMO	
1209	DI GIOVANNI	ALESSANDRA	
1210	DI GIOVINE	DILETTA GIUSEPPINA	
1211	DI GIROLAMO	FRANCESCO	
1212	DI GIUSEPPE	ALESSANDRA	
1213	DI GIUSEPPE	ROSAURA	
1214	DI GREGORIO	ANGELO FILIPPO	
1215	DI GREGORIO	GABRIELLA	
1216	DI GREGORIO	ANGELO ANTONIO	
1217	DI GUARDO	MARIA	
1218	DI GUGLIELMO	MARIATERESA	
1219	DI IANNI	ADALGISA	
1220	DI IELSI	LINDA	
1221	DI LEO	KATIA	
1222	DI LEO	ROMEO	
1223	DI LEONE	MARIA TERESA	
1224	DI LIDDO	MARIALISA	
1225	DI LILLO	ENZA	
1226	DI LISO	SAVERIO	
1227	DI LORENZO	PATRIZIA	
1228	DI LUIGI	LARA	
1229	DI MARCO	MARIA GRAZIA	
1230	DI MARCO	FRANCESCA	
1231	DI MARO	RAFFAELE	
1232	DI MARO	MARCO	
1233	DI MARTINO	ANNAPAOLA	
1234	DI MARTINO	MARIA	19/09/1970
1235	DI MARTINO	LUCA	
1236	DI MASCIO	ALESSANDRA	
1237	DI MATTEO	ROBERTO	
1238	DI MAURO	VERONICA	
1239	DI MAURO	PATRIZIA	
1240	DI MUCCIO	MADDALENA	
1241	DI NARDO	MARIA LUISA	
1242	DI NARDO	ROSALIA	
1243	DI NIZIO	ANNA	
1244	DI PALMA	RAFFAELA	
1245	DI PALO	GENY	
1246	DI PAOLA	LUCIA	
1247	DI PAOLO	DONATELLA	
1248	DI PASQUALE	MARCELLO	
1249	DI PERSIO	RITA	
1250	DI PIETRO	MANUELA CARMEN	
1251	DI PIETRO	VALERIA	
1252	DI POFI	MARIA CHIARA	
1253	DI PUMPO	MARGHERITA	
1254	DI RELLA	FILOMENA	
1255	DI ROBERTO	BARBARA	
1256	DI ROSA	MARIA TERESA	
1257	DI ROSA	LAURA	
1258	DI SABATINO	CRISTINA	

1259	DI SALVATORE	SIMONA	
1260	DI SANDRO	BRIGIDA MARILENA	
1261	DI SANTI	ANELLA	
1262	DI SANTO*	CARMELA	
1263	DI SCANNO	ELISABETTA	
1264	DI SECLI'	GIUSEPPA	
1265	DI SORBO	ROSSELLA	
1266	DI SPALATRO	ANTONELLA	
1267	DI STASI	RAFFAELE	
1268	DI STASIO	DARIO	
1269	DI STEFANO	LUCIA	
1270	DI STEFANO	GIUSEPPE	
1271	DI TELLA	CATERINA	
1272	DI TELLA	SIMONA	
1273	DI TERLIZZI	ANNA	
1274	DI TOMMASO	MARINA	
1275	DI TOPPA	MARIA CRISTINA	
1276	DI TROCCHIO	ALDO	
1277	DI VIETRI	ANNA	
1278	DI VITO	GABRIELE	
1279	DIANA	RAFFAELLA	
1280	DIANA	GIOVANNA	
1281	DIANA	ROBERTO	
1282	DIBELLO	MARIA	
1283	DICUZZO	MARIA CARMELA	
1284	DIFATO	MARIELLA	
1285	DIFRESCO	PAOLA	
1286	DIGIROLAMO	GIUSEPPA RITA	
1287	DIGITALINO	FRANCESCO	
1288	DILEO	MARIA FRANCESCA	
1289	DILETTOSO	EMANUELE	
1290	DILIBERTO	GRAZIELLA	
1291	DILILLO	GIUSEPPE	
1292	DIMITRI	EMILIA	
1293	D'INTINO	CAMILLO	
1294	DIODATI	ANGELA	
1295	DIOMEDI	CHIARA	
1296	DIPACE*	FILOMENA DANIELA	
1297	DISO	SONIA	
1298	DISTILO	NUALA	
1299	DITROIA	GIUSI	
1300	DITTA	ARIANNA	
1301	DITTA	GIOVANNA	
1302	DIVELLA	MARY	
1303	DIVINO	LETIZIA	
1304	DOMESTICO	GIOVANNA	
1305	DOMINA	NUNZIO	
1306	DONA'	ALESSANDRO	
1307	DONATI	RITA	
1308	DONATO	SILVANA	
1309	DONATO LA VITOLA	PATRIZIA	
1310	DONATONE	PATRIZIA	
1311	D'ONGHIA	GIOVANNA	
1312	DONGIOVANNI	LUIGINA	
1313	DONNINI MACCIO	DANIELA	

1314	D'ONOFRIO	ATTILIO	
1315	D'ONOFRIO	MARIALUISA	
1316	DONZELLI	MONICA	
1317	D'ORAZI	UGO	
1318	DORIA	ANDREINA	
1319	DORIA	MARIA CHIARA	
1320	D'ORTO	ALFINA	
1321	D'OTTAVIO	FRANCESCA	
1322	DRAGO	BASILIO	
1323	DRAGO	FRANCA	
1324	DRAGO	CONCETTINA RITA	
1325	DRAGONE	URSULA ANNA	
1326	DRAGONI	MARIA CRISTINA	
1327	DRAGOTTO	LUCIA	
1328	DRUDA	ROSARIA	
1329	DUCCESCHI	ALESSANDRA	
1330	DURANTE	MARIA FRANCESCA	
1331	DURANTE	BARBARA	
1332	DURANTINI	ELISABETTA	
1333	D'URSO	EMANUELE	
1334	D'URSO	GIULIA	
1335	D'URSO	ALESSANDRA	
1336	D'UVA	VALENTINA	
1337	EANDI	DANILO	
1338	EBERLE	ROSSANA	
1339	ELIA	RAOUL	
1340	ELISEI	FRANCO	
1341	EMANUELE	SAMANTHA	
1342	EMANUELE*	ELISABETTA	
1343	ENEA	COSMA	
1344	ERBY	SABRINA	
1345	ERCOLANO	PAOLA	
1346	ERCOLI	GRAZIELLA	
1347	ERMAN	MARIA MADDALENA	
1348	ESPOSITO	ANGELA	
1349	ESPOSITO	IRENE	
1350	ESPOSITO	LUISA	
1351	ESPOSITO	ANNUNZIATA	
1352	ESPOSITO	MARCO	
1353	ESPOSITO	ANTONIETTA	20/04/1973
1354	ESPOSITO	ROSSELLA	
1355	ESPOSITO	RAFFAELE	
1356	ESPOSITO	ANNA	09/04/1976
1357	EUSEBI	CRISTINA	
1358	EVANGELISTA	ANGELA	
1359	FABBRI	PAOLA	
1360	FABRIZIO	RITA	
1361	FACCHETTI	CRISTINA	
1362	FACCHI	VERONICA	
1363	FACCHINI	BEATRICE	
1364	FACCHINI	MONICA	
1365	FACCIN	CLAUDIA	
1366	FACCINI	ANNA MARIA	
1367	FACELLI	VALENTINA	
1368	FADDA	SIMONETTA	

1369	FAGIOLI	LAURA	
1370	FAGNI	ESTER	
1371	FAIELLA	TIZIANA	
1372	FAINA	MAURO	
1373	FALANGA	GIUSEPPE	
1374	FALANGA	ROSA MARIA	
1375	FALASCA	ELISABETTA	
1376	FALCETTA	DEBORAH	
1377	FALCETTA	ANNA RITA LUCIA	
1378	FALCHI	LUIGIA	
1379	FALCONE	PIA GIUSEPPINA	
1380	FALLICA	BENEDETTA MARIA	
1381	FALVO	FABIO	
1382	FALZARANO	ANGELO	
1383	FALZONI	CLAUDIA	
1384	FANCELLO	MARIA	
1385	FANELLI	MARIA LINA	
1386	FANFONI	ALESSANDRO	
1387	FANICCHIA	BARBARA	
1388	FANTINI	SIMONE	
1389	FANTINI	LORELLA	
1390	FARACI	ELISA	
1391	FARACI	SALVATRICE	
1392	FARACI	GIUSEPPE NUNZIO	
1393	FARDA	SABRINA	
1394	FARINA	ALESSANDRA	
1395	FARINA	PAOLO	
1396	FARINELLI	MARIA LORENA	
1397	FARINOLA	DOMENICO	
1398	FASCE	PAOLO	
1399	FASINO	ANGELA	
1400	FASO	ROSE DANELLE	
1401	FASOLI	CRISTINA	
1402	FATIGANTI	PAOLO	
1403	FATTICIONI	LUCA	
1404	FATTORI	ANNALISA	
1405	FAUSTI	ANNA	
1406	FAUSTO	MARINA	
1407	FAVALE	ROSA	
1408	FAVARO	ANNA	
1409	FAVETTA	DANIELA	
1410	FAZIO	FELICE	
1411	FEDELI	EDOARDO	
1412	FEDERICI	MARIA	
1413	FEDERICO	ANTONELLA	
1414	FEDI	MARCO	
1415	FELACO	MARIA FINIZIA	
1416	FELLETTI SPADAZZI	CLAUDIA	
1417	FELLI	CARLA	
1418	FELTRIN	CARMENSITA	
1419	FENU	CINZIA	
1420	FEOLA	MARTINA	
1421	FEOLA	FRANCESCO	
1422	FERDANI	ALDO	
1423	FERINA	GIUSEPPE	

1424	FERLINI	MATILDE	
1425	FERLITO	TERESA	
1426	FERLITO	FULVIA	
1427	FEROLDI	ALESSANDRA	
1428	FEROLO	GIUSEPPINA	
1429	FERRA	VALERIA	
1430	FERRANDO	MAURO	
1431	FERRANTE	FABRIZIA	
1432	FERRANTE	GIUSEPPINA	
1433	FERRANTE	ROBERTA	
1434	FERRANTI	RAFFAELLA	
1435	FERRARA	ANNA	26/07/1972
1436	FERRARA	ANTONIETTA BIANCA	
1437	FERRARA	GIOVANNA	
1438	FERRARA	MYRIAM	
1439	FERRARA	CINZIA	
1440	FERRARESE	RENATA	
1441	FERRARESE	ZELDA	
1442	FERRARI	ELENA	
1443	FERRARI	FEDERICO	
1444	FERRARI	PATRIZIA	
1445	FERRARI	FIRENZO	
1446	FERRARI	ROBERTO	
1447	FERRARI	RAFFAELLA	
1448	FERRARIO	GIOVANNI	
1449	FERRARIO	CHIARA	
1450	FERRARIS	MARIA TERESA	
1451	FERRARO	ANGELO	
1452	FERRARO	ANGELA	
1453	FERRELLI	ANTONIO	
1454	FERRERO	MARA	
1455	FERRETTI	FEDERICA	
1456	FERRETTI	PAOLO	
1457	FERRI	FEDERICO	
1458	FERRO	ELISABETTA	
1459	FICARA	MARILISA	
1460	FIDOTTA	FABIO	
1461	FIGUS	PAOLO	
1462	FILIPPINI	LUISA	
1463	FILIPPONI	PAOLA	
1464	FILIZOLA	SAMANTHA	
1465	FINELLI*	CLAUDIO	
1466	FINORI	STEFANO	
1467	FINOTTI	ILARIA	
1468	FINOTTI	SIMONE	
1469	FIOCCHETTA	KATIA	
1470	FIORAVANTI	SILVANA	
1471	FIORAVANZO	ARIANNA	
1472	FIORE	SALVATORE	
1473	FIORE	NICOLA	
1474	FIorentini	PIERLUIGI	
1475	FIorenza	CARLA	01/03/1964
1476	FIORESE	MARIKA	
1477	FIORETTI	LAURA	
1478	FIORI	MARCELLA	

1479	FIORILLO	ANGELA	
1480	FIORILLO	ORNELLA	
1481	FIORILLO	STELLA	
1482	FIORINI	ANNALISA	
1483	FIORINO	CARMELO	
1484	FIORONI	MASSIMO	
1485	FIRETTO	STEFANIA	
1486	FIRPO	ELENA	
1487	FIRRIOLO	NICOLÒ	
1488	FISICHELLA	ANGELA RITA AGNESE	
1489	FISSI	LETIZIA	
1490	FIUMARA	FRANCESCO	
1491	FIUMARA*	ROSARIA	
1492	FIUME	ELIANA	
1493	FLAGELLA	LAURA FILOMENA	
1494	FLAMIGNI	ENRICO	
1495	FLAMMINI	SIMONA	
1496	FLORA	PAOLA	
1497	FLORI	ANTONELLA	
1498	FLORIANI	MANUELA	
1499	FLORIO	TERESA	
1500	FLORIS	BARBARA	
1501	FLORIS	FABRIZIO	
1502	FOCILLI	GIUSEPPINA	
1503	FOGAGNOLO	LORENZA	
1504	FOGGIA	ANNA	
1505	FOGLIA	FELICITA	
1506	FOGLIATA	TECLA	
1507	FOIS	LAURA	
1508	FOLLI	MORENO	
1509	FOLLIERI	RUGGERO	
1510	FOLLO	ANGELA	
1511	FONTANELLI	FRANCESCA	
1512	FONTE	RAFFAELLA	
1513	FONZO	EUFRASIA	
1514	FORCELLINI	STEFANIA	
1515	FORCINA	COSTANTINO	
1516	FORIERI	CLAUDIO	
1517	FORLENZA	ROSA	
1518	FORMICA	MICHELE	
1519	FORNARO	ROSSANA	
1520	FORNASIERO	MARIANNA	
1521	FORNASIERO	FIGURELLA	
1522	FORTE	STEFANIA	
1523	FORTI	DONATELLA	
1524	FORTUNATO	ROBERTO	
1525	FORZONI	SIMONA	
1526	FOSSA	ELENA	
1527	FOSSATI	ANDREA	
1528	FOTI	CARMELA	
1529	FRACASSI	GABRIELLA	
1530	FRANCA	MARIA IVANA	
1531	FRANCHINI	ANNA PAOLA	
1532	FRANCHINI	LINDA	
1533	FRANCIOSI	SABRINA	

1534	FRANCO	MAURO	
1535	FRANCO	GABRIELLA	
1536	FRANCO	LAURA	
1537	FRANZI	CLAUDIO	
1538	FRANZINO	DANIELA	
1539	FRANZÒ	GIUSEPPINA	
1540	FRANZONI*	SIMONETTA	
1541	FRASSETTI	MARIA TERESA	
1542	FRATE	OLGA	
1543	FRATI	LUIGI	
1544	FRATINI	NICOLA	
1545	FRATTI	SANTINA	
1546	FRATTURELLI	LUCIA	
1547	FRAVOLINI	PATRIZIA	
1548	FRAZZETTA	CONCETTA	
1549	FREDA	GIANLUCA	
1550	FREDDI	PATRIZIA	
1551	FREGNI	CLAUDIO	
1552	FRESA	LIVIA	
1553	FRESTA	AMALIA CATENA	
1554	FREZZA	FRANCESCA FEDERICA	
1555	FRIGO	IRENE	
1556	FRISOLI	ANGELO	
1557	FRISONI	GIOVANNA	
1558	FRIULI	STEFANIA	
1559	FROLLONI	FRANCO	
1560	FRONGILLO	MARIA ELENA	
1561	FRONGILLO	ANTONELLA	
1562	FROSIO RONCALLI	MORIS	
1563	FRUSCELLA	MASSIMO	
1564	FUBELLI	EMANUELA	
1565	FUBINI	ANDREA	
1566	FUCILE	ANNA	
1567	FUGARO	MONICA	
1568	FUMANTE	CATERINA	
1569	FURLAN	EDINA	
1570	FURLAN	NATASCIA	
1571	FURLANETTO	ALBERTO	
1572	FURLANI	MARIA BEATRICE	
1573	FURLANI	DANIELE	
1574	FURNARI	ANTONINO	
1575	FUSCO	ANNA	
1576	FUSCO*	GIACOMO	
1577	GABRIELE	FEDERICA	
1578	GABRIELI	ROSSANA	
1579	GABRIELLI	ELENA	
1580	GADO	MARTINA	
1581	GAETA	RITA	
1582	GAGLIARDI	MAURIZIO	
1583	GAGLIO	ANTONINA	
1584	GAIANI	ELISABETTA	
1585	GAIMARI	ROSA	
1586	GAIO	TECLA	
1587	GALANI	DANIELE	
1588	GALANTINI	MARIACRISTINA	

1589	GALASSI	PAOLA	
1590	GALDI	NUNZIA	
1591	GALEOTTI	STEFANIA	
1592	GALIANO	MARCO	
1593	GALIZIA	ANNUNZIATA	
1594	GALLELLO	SABRINA	
1595	GALLERANI	MARIA CHIARA	
1596	GALLI	TATIANA	
1597	GALLI	KATIA	
1598	GALLIANO	NADIA	
1599	GALLITELLI	MARINA	
1600	GALLIZZI	SAVERIO	
1601	GALLO	GIUSEPPE	
1602	GALLO	PIETRO VINCENZO	
1603	GALLO	CARMINE	
1604	GALLO	LILIANA	
1605	GALLO	PAOLA	
1606	GALLO LASSERE	MASSIMO	
1607	GALLONI	LODOVICA	
1608	GALLUCCI	MICHELE	
1609	GALVAGNO	GIOVANNI	
1610	GALVAGNO	MARIA GIOVANNA	
1611	GAMBA	TANIA	
1612	GAMBINO	DANIELE	
1613	GAMBOGI	FEDERICA	
1614	GAMMINO	GIUSEPPE	
1615	GANGEMI	AGATA ERMELINDA	
1616	GARAFFO	TERESA	
1617	GARAVAGNO	CARLO	
1618	GARGIULO	TERESA	
1619	GARGIULO	DANIELA	
1620	GARGIULO	LUCIA	
1621	GARLINI	GIANLUCA	
1622	GAROFALO	MARIA ANTONIETTA	
1623	GAROFOLETTI	LEANO	
1624	GAROZZO	GIANCARLO	
1625	GAROZZO	GIUSEPPE	
1626	GARRA	RICCARDA	
1627	GARRÌ	ALESSANDRA	
1628	GASBARRI	FRANCESCO	
1629	GASPARI	BARBARA	
1630	GATTARI	ALESSANDRA	
1631	GATTI	ANDREA	
1632	GATTI	DANIELE	
1633	GAUDIO	MAURIZIO	
1634	GAUDIO	RITA	
1635	GAUDIO*	LUIGI ERNESTO	
1636	GAVAGNIN	SERENA	
1637	GENCO	ANTONIO	
1638	GENNARELLI	LICIA	
1639	GENNARI	DANIELE	
1640	GENNARI	SABRINA	
1641	GENNUSO	LAURA	
1642	GENOVA*	ANTONIA CARMELITA	
1643	GENOVESE	LUIGI	

1644	GENOVESE	GIUSEPPE	
1645	GENTILE	MARIA	
1646	GENTILE	FRANCESCO	
1647	GENTILE	LIA	
1648	GENTILI	ILARIA	
1649	GENTILI	ANTONELLA	
1650	GENTILINI	ROSSANA	
1651	GEREMICCA	STEFANIA	
1652	GERIA	MARCO	
1653	GESUE'	MARIA NADIA	
1654	GESUE'	ODA	
1655	GESUELE	ANTONELLA	
1656	GEYMONAT	NELLA	
1657	GHELLER	STEFANO	
1658	GHIADONI	SABRINA	
1659	GHIGI	SILVIA	
1660	GHIONE	CRISTINA	
1661	GHIRARDOSI	ROBERTA	
1662	GIACALONE	GIUSEPPINA	
1663	GIACALONE	ANNALISA	
1664	GIACALONE	STEFANIA	
1665	GIACCHETTA	FRANCESCO	
1666	GIACOMELLO	VLADIMIRO	
1667	GIACOMINI	VIVIANA	
1668	GIACON	GABRIELLA	
1669	GIAIMO	ISABELLA	
1670	GIAMBIRTONE	GIUSEPPA	
1671	GIAMMALVA	VINCENZO	
1672	GIAMMARIA	STEFANIA	
1673	GIAMMARRUTO	GIOVANNA	
1674	GIAMMONA	MARIA FRANCESCA	
1675	GIAMPAOLO GALLO	FIORANGELA	
1676	GIANCOTTI	RITA	
1677	GIANFRANCESCO	DOMENICO	
1678	GIANGIACOMO	ANTONELLA	
1679	GIANGUALANO	MICHELA	
1680	GIANNINI	MICHELE	
1681	GIANNUZZI	MARIA ELISABETTA	
1682	GIANTURCO	PAOLINO	
1683	GIARDINA	ANTONIO	
1684	GIARI	FRANCESCO	
1685	GIARRAFFA	DOMENICO	
1686	GIGLIA	MARILENA	
1687	GILOTTI	ORIANA	
1688	GINARDI	GAETANO	
1689	GINESI	ROBERTA	
1690	GIORDANA	ANNA	
1691	GIORDANI	LUISA ANNA MARIA	
1692	GIORDANO	FILOMENA	
1693	GIORDANO	CLAUDIA	
1694	GIORDANO	MARIA	
1695	GIORDANO	MARIA LUCIA	
1696	GIORGETTI	EMANUELA	
1697	GIORGI	PATRIZIA	
1698	GIORGI*	EMILIANO	

1699	GIORRI	MARINELLA	
1700	GIOVANI	FRANCA	
1701	GIOVANNETTI	RAFFAELLA	
1702	GIOVANNETTI	ELISA	
1703	GIOVANNINI	CHIARA	
1704	GIOVANNINI	LORENZA	
1705	GIOVE	MARIA GIUSEPPA	
1706	GIRAUDO	CLAUDIO	
1707	GIRODENGO	FLAVIO	
1708	GIRONCOLI DE STEINBRUN	DONATELLA	
1709	GIUDICEANDREA	AGATINA	
1710	GIUFFRIDA	CINZIA	
1711	GIUFFRIDA	ELENA ANNA	
1712	GIULIANO	EMILIA	
1713	GIUNTA	TERESA	
1714	GIUNTELLA	MARIA ELISA	
1715	GIUSA*	ANTONIO	
1716	GOBBI	FRANCESCA	
1717	GOBBI	ELENA	
1718	GOBBI	PAOLA	
1719	GOFFI	ALESSANDRA	
1720	GOGGI	LUCA	
1721	GOLFIERI	VALERIO	
1722	GOLINO	ANNA	
1723	GONZATO	CLAUDIA	
1724	GORACCI	ROSA	
1725	GORDON	FILOMENA	
1726	GORGAINI	DANIELA	
1727	GORI	PAOLO	
1728	GORINI	MARCO	
1729	GOSSO	MARIA GRAZIA	
1730	GOTTI	ANDREA	
1731	GRABIOLI	MONICA	
1732	GRADASSI	GLORIA	
1733	GRANATIERO	MICHELA	
1734	GRANCHELLI	PIERO	
1735	GRANDE	SABRINA	
1736	GRASELLI	GIANBATTISTA	
1737	GRASSO	MARIA	
1738	GRATTAROLA*	ATALA	
1739	GRAUSO	MARIA CHIARA	
1740	GRAZIANI	NADIA	
1741	GRAZIANI TOTA	DANIELA	
1742	GRAZIANO*	GIUSEPPA	
1743	GRECHI	GIAMPAOLO	
1744	GRECO	FILOMENA	
1745	GRECO	GAETANO	
1746	GRECO	ALESSANDRO	
1747	GRECO	GIUSEPPE	
1748	GRECO	ORNELLA	
1749	GRECO	ANNAMARIA	27/11/1970
1750	GREGORETTI	LUCIA	
1751	GREGORINI	MARIAROBERTA	
1752	GREGOTTI	VALERIA	
1753	GRI	FRANCESCO	

1754	GRIECO	ANGELA	
1755	GRIECO	LUCIA	
1756	GRIECO*	MONICA	
1757	GRIGOLI	ENRICA	
1758	GRIMALDI	ANNA	
1759	GRINGERI	DANIELE	
1760	GRISAFI	ATTILIO	
1761	GRISETA	ANGELINDA	
1762	GROSSO	PAOLA MARIA	
1763	GRUZZA	ALESSIA	
1764	GUALTIERI	CRISTINA	
1765	GUALTIERI	SEBASTIANA IVANA	
1766	GUANCI	VIRGINIA ROBERTA GERARDA	
1767	GUARDUCCI*	SUSANNA	
1768	GUARIGLIA	LUIGIA	
1769	GUARINO	GENNARO	
1770	GUARNA	FABIO	
1771	GUARNERI	VINCENZO	
1772	GUARNIERI	MICHELANGELO	
1773	GUCCIONE	DANIELE	
1774	GUCCIONE	ALESSIA	
1775	GUELI	MARIA	
1776	GUGLIELMETTI	ANNA	
1777	GUGLIELMI	SILVIA	
1778	GUGLIELMIN	LUELLA	
1779	GUIATI	MARIA	
1780	GUIDA	GIUSEPPE	
1781	GUIDELLI	SANDRA	
1782	GUIDETTI	VIVIANA	
1783	GUIDI	OSCAR	
1784	GUIDI	FILIPPO	
1785	GUIDO	LAURA	
1786	GUIDUCCI	FIGURELLA	
1787	GUIDUCCI	MARTINA	
1788	GULIERI	ROBERTA	
1789	GULLO	FRANCESCO	
1790	GULOTTA	LEONARDO	
1791	GUMA	ROMANA	
1792	GUMINA	MARIA PATRIZIA	
1793	GUTKOWSKI LOFFREDO	EMANUELA	
1794	GUZZARDI	TECLA	
1795	GUZZETTA	SANTA	
1796	HERZFELD	ISABELLA	
1797	HUSU	IVAN	
1798	IACAZIO	ELISA	
1799	IACCARINO	MARIA ROSARIA	
1800	IACCARINO	MATILDE	
1801	IACCARINO	ELISABETTA	
1802	IACCARINO	AGNESE	
1803	IACCARINO	LOREDANA	
1804	IACOLARE	ANNUNZIATA	
1805	IACOPINO	MARIA	
1806	IACOPINO	DEBORAH	
1807	IACOPINO	DANIELA VINCENZA	
1808	IACUCCI	EDOARDO	

1809	IALLORENZI	PASQUALINO ANTONIO	
1810	IAMMARINO	MICHELE	
1811	IANNALFO	NICOLA	
1812	IANNETTI	FRANCESCA	
1813	IANNICELLI*	CARMINE	
1814	IANNITTO	MARIA TERESA	
1815	IANNONE	ANNA	
1816	IANNUZZI	GIUSEPPINA	
1817	IANNUZZO	ISABELLA	
1818	IAQUINTA	MARIA LUISA	
1819	IAZZETTA	MAGDA	
1820	IECLE	FEDERICA	
1821	IEMMOLA	GIUSEPPINA	
1822	IERVOLINO	ISABELLA	
1823	IETTO	ROSSELLA PAOLA	
1824	IEVA	FILOMENA	
1825	IGLIO	LUISA	
1826	IIRITI	MARIA NATALIA SIMONA	
1827	IMBRENDA	EMILIA	
1828	IMBRICI	LUCIA	
1829	IMBROGNO	EMILIA	
1830	IMBROGNO	GISELLA	
1831	IMPARATO	MARIA TERESA	
1832	IMPERATRICE	ALESSANDRO	
1833	IMPOCO	ALESSANDRO	
1834	INCHES	FEDERICA ALESSANDRA	
1835	INGARDIA	MARIA DONATELLA	
1836	INGARGIOLA	ENZA	
1837	INGENITO	NICOLINO	
1838	INGENUO	ANTONELLA	
1839	INGRASSIA	ROSSANA	
1840	INGROSSO	LAURA	
1841	INGROSSO	FRANCESCA	
1842	INGUSCI	STEFANIA	
1843	INTINI	VALERIA	
1844	INTORRE	DARIO	
1845	INTRIERI	MARIA CARMELA	
1846	IOANNONE	RAFFAELLA	
1847	IOCCA	LORENZO	
1848	IORI	VIVIANA	
1849	IORIO	ANNAMARINA	
1850	IORMETTI	FRANCESCA	
1851	IOSSA	ANTONIETTA	
1852	IOVENITTI	FRANCESCA	
1853	IOVINE	MICHELE ANTONIO	
1854	IOVINO	ANGELA RITA	
1855	IOZZELLI	GIULIA ANGELA	
1856	IPPOLITO*	FRANCESCA	
1857	IROLLO	GIOLINDA	
1858	ISABELLA	PATRIZIA	
1859	ISLER	TAMARA VIVIANA	
1860	IULIANO	MICHELE	
1861	IULIANO	TERESA	
1862	IZZI	PIERANGELA	
1863	IZZI	RENZO	

1864	IZZO	CASSIO	
1865	JACONA	LUCIA	
1866	LA CHINA	MARIA LINA	
1867	LA FATA	LUCIA	
1868	LA GRECA	ROSA	
1869	LA MARCA	GABRIELLA	
1870	LA MENDOLA	ANTONINO MARIO	
1871	LA MONICA	PAOLA MARIA	
1872	LA MONTAGNA	GIACOMO	
1873	LA PAGLIA	VALERIA	
1874	LA PORTA*	MARIA RITA	
1875	LA PUZZA	ALESSANDRA	
1876	LA ROCCA	ANNA	
1877	LA ROSA	MARIA	
1878	LA ROSA	MARINELLA CARMELA	
1879	LA RUSSA	CATERINA	
1880	LA SCALEIA	LEA	
1881	LA TONA	LORENZA	
1882	LA VECCHIA	FRANCESCO	
1883	LABALESTRA	ROSANNA	
1884	LABATE	NICOLA	
1885	LABIDONISIA	FAUSTA	
1886	LABITA	GIOVANNI	
1887	LACATENA	GIOVANNA	
1888	LACONI	TIZIANA MARIA	
1889	LAGO	MAURO	
1890	LAI	SEBASTIANO FRANCESCO	
1891	LALLI	MARIA	
1892	LALLI	ANNA MARIA	
1893	LALOMIA	ANTONIO	
1894	LAMACCHIA	LOREDANA	
1895	LAMACCHIA	ANNA ANTONIETTA	
1896	LAMANNA	IMMACOLATA	
1897	L'AMANTE	LINDA	
1898	LAMBERTINI	IMELDA	
1899	LAMON	PAOLO	
1900	LAMONICA	MICHELANGELO	
1901	LAMPIS	EMANUELA	
1902	LANDI	ANGELA GIUSEPPA	
1903	LANDI*	WALTER	
1904	LANDINI	ALESSANDRA	
1905	LANDRO	VINCENZA	
1906	LANGIU	GIANPAOLO	
1907	LANZAFAME	GERMANA	
1908	LANZANI	CHIARA	
1909	LANZONI	ELISA	
1910	LANZOTTI	CARMELA ANTONIA	
1911	LANZOTTI	CARMEN	
1912	LAPICCIRELLA	TERESA	
1913	LARATORE	DAVIDE	
1914	LARINI	MARIANGELA	
1915	LARKOVA	ELENA	
1916	LASCARI	GIOVANNA	
1917	LATALARDO	CLELIA	
1918	LATERZA	VERONICA	

1919	LATERZA	FRANCESCO DANIELE	
1920	LATINO	IOLE RITA	
1921	LATO	GIOVANNA	
1922	LATTANTE	PANTALEO RAFFAELE	
1923	LATTANZI	ALESSANDRO	
1924	LATTARI	MASSIMO	
1925	LATTUCA	MARIA ASSUNTA	
1926	LAUDANDO	ANNALISA	
1927	LAUDANI	ANTONINO FABIO MARCO	
1928	LAURENZA	VITTORIA	
1929	LAURENZANO	MOSE'	
1930	LAURIA	FRANCESCA	
1931	LAURICELLA	LOREDANA	
1932	LAUZI	GEORGIA	
1933	LAVORIO	GIUSEPPINA	
1934	LAZZARETTI	LORELLA	
1935	LAZZARONI*	ALBERTO	
1936	LE MURA	ROSA	
1937	LE PERA	RAFFAELE	
1938	LEGA	MARCO	
1939	LEIDI	GIOVANNA	
1940	LELJ	CINZIA	
1941	LENA	CRISTIANO	
1942	LENTI	AMALIA	
1943	LENTINI	GIANCARLO	
1944	LENZONI	VINCENZO	
1945	LEONARDI	STEFANIA	
1946	LEONARDI	ILARIA	
1947	LEONE	MARIA BEATRICE	
1948	LEONE	CHIARA	
1949	LEONE	ANNA RITA	
1950	LEONI	PATRIZIA	
1951	L'EPISCOPO	ROBERTA	
1952	LEPORE	SILVIA	
1953	LEPRARO	SABRINA	
1954	LERDA	STEFANIA	
1955	LETIZIA	LAURA	
1956	LETTIERI	FRANCESCO	
1957	LEVA	PIERA	
1958	LIARDO	MARIA CHIARA	
1959	LIBARDI	ANTONIO	
1960	LIBRANDI	DANIELA	
1961	LIBRIZZI	MAURIZIO	
1962	LICATA	ROSALIA	
1963	LICCIARDELLO	FRANCESCA	
1964	LICCIARDELLO	VERA KATIA MONICA	
1965	LICCIARDI	GIUSEPPE OMAR	
1966	LILLO	MARIA CARLA	
1967	LILLO*	ROSARIA	
1968	LIMUTI	PIERANGELO	
1969	LINOSSI	PAOLA	
1970	LIONETTI	ADDOLORATA	
1971	LIOTTA	FRANCESCA	
1972	LIPPA	FRANCESCA	
1973	LIPRINO	LAURA	

1974	LISANTI	GIANFRANCO	
1975	LIUZZO	ALBERTA	
1976	LIVESU	FRANCESCO	
1977	LO BOSCO	ALESSIA	
1978	LO FARO	VINCENZINA	
1979	LO GIUDICE	MARIA RITA	
1980	LO IACONO*	FILIPPA	
1981	LO PASSO	LEONARDO	
1982	LO PICCOLO	BENEDETTO	
1983	LO PRESTI	GRAZIA	
1984	LO VERDE	NICOLINA GIUSEPPINA	
1985	LOCARINI	MICHELE	
1986	LOFFA	LAURA	
1987	LOGLISCI	MICHELE	
1988	LOGLISCI	ILARIA ELEONORA	
1989	LOGOTETA	ANNA MARIA	
1990	LOIERO	ENZA	
1991	LOIOTILE	TERESA	
1992	LOLLI	LUCIA	
1993	LOMBARDELLI	SIMONA	
1994	LOMBARDI	MARCO	
1995	LOMBARDI	MARIA	
1996	LOMBARDI	PATRIZIA	
1997	LOMBARDI	ERIKA	
1998	LOMBARDI	CATERINA	
1999	LOMBARDI	MAURA	
2000	LOMBARDO	VALENTINA	
2001	LOMBARDO	RICCARDO	
2002	LOMONICO	LUCIA	
2003	LONGHEU	ALESSANDRO	
2004	LONGO	KATIA CRISTINA	
2005	LONGO	ROBERTA	
2006	LONGO	BARBARA	
2007	LONGO	SIMONETTA	
2008	LONGO	MARIA LUISA	
2009	LONGO	MARIA ROSARIA	
2010	LONGO	ANGELA	
2011	LONGOBARDI	SALVATORE	
2012	LORENZINI	SIMONA	
2013	LORENZONI	TIZIANA	
2014	LORINI	ALESSANDRA	
2015	LOSITO	MANFREDO	
2016	LOSTAGNARO	MARIANNA	
2017	LOVISETTO	SILVIA	
2018	LOZZI	PAOLO	
2019	LUCA	ROBERTO	
2020	LUCANTONI	FRANCESCO	
2021	LUCARELLI	VITO ALESSANDRO	
2022	LUCCHINI	EMMA	
2023	LUCCHINI	ELISA	
2024	LUCIBELLO	ANGELA	
2025	LUCIRINO	EMANUELA ANTONELLA	
2026	LUCONI	FULVIA	
2027	LUNARDI	CRISTINA	
2028	LUNARI	ANDREA	

2029	LUONGO	MARIA TERESA	
2030	LUPETTI	ALESSANDRA	
2031	LUPIA	CRISTINA	
2032	LUPIA	MICHELA	
2033	LUPO	DAMIANO	
2034	LUPO	BENEDETTO	
2035	LUPO	MARCELLO	
2036	LUPO	MARIA AUSILIA	
2037	LUPO	MARIA CATENA	
2038	LUPPINO	CONCETTA	
2039	LUSINI	CHIARA	
2040	LUSSO	MATTEO	
2041	LUTZU	EMANUELA RACHELE	
2042	MACALUSO	MICHELANGELO	
2043	MACARIO	LUISA	
2044	MACCARI*	CLAUDIA	
2045	MACCARRONE	MONICA	
2046	MACCHIA	STEFANO	
2047	MACCIANTELLI	MARCO	
2048	MACCOPPI	ATTILIO	
2049	MACI	ILARIA	
2050	MACULA	ANTONINO	
2051	MADAGHIELE	SALVATORE	
2052	MADDALUNA	MARILENA ANNA	
2053	MADERA	SAVERIO	
2054	MADONIA FERRARO	MAURIZIO	
2055	MADONNA	ROSANNA	
2056	MADONNA	SIMONE	
2057	MADULI	BARBARA	
2058	MAESTRI	SIMONETTA	
2059	MAFFEI	MICHELA	
2060	MAFFIA	ANNA MARIA	
2061	MAGALINI	CLAUDIO	
2062	MAGHERINI	ROSSELLA	
2063	MAGHERINI	LUCIA	
2064	MAGINI	ANNARITA	
2065	MAGINI	MARESA	
2066	MAGISTRALI	ELISABETTA	
2067	MAGLIARDITI	GIOVANNI	
2068	MAGNALDI	STEFANIA	
2069	MAGNANI	MARZIA	
2070	MAGNANI	NICOLA	
2071	MAGNANO	FRANCESCA	
2072	MAGNI	MARCO	
2073	MAGNOLINI	CLELIA	
2074	MAGRO	ALESSANDRA	
2075	MAINO	PAOLA	
2076	MAINOLDI	ALESSANDRA	
2077	MAIONE	ALESSIA	
2078	MAIORANO	LUCA	
2079	MAIORANO	ANNAMARIA	
2080	MAIORANO	MARIA ROSARIA	
2081	MAIORCA	VINCENZO	
2082	MAISANO	GIOVANNI	
2083	MAISETTI	GIANLUCA	

2084	MAIURI	DOMENICO	
2085	MAJOCCHI	LAURA	
2086	MALAGUTI	KATIA	
2087	MALANDRINO	NAZARIO	
2088	MALANDRINO	AURORA	
2089	MALARBY	FRANCESCA	
2090	MALETTA	GIANFRANCO	
2091	MALETTA	MANUELA	
2092	MALIZIA*	PIERLUIGI	
2093	MALLIA	GAETANO	
2094	MALLIA	GIOVANNA	
2095	MALLOGGI	PATRIZIO	
2096	MALLOZZI	ROSALBA	
2097	MAMBRINI	RAFFAELA	
2098	MAMMOLITI	MARIA	
2099	MAMMOLITI	TERESA ROSA	
2100	MAMMOLITI	FRANCESCO	
2101	MANCANIELLO*	ANTONELLA	
2102	MANCASTROPPA	GIORDANO	
2103	MANCINELLI	MARIA TIZIANA	
2104	MANCINI	CARMELA	
2105	MANCINI	MARZIA	
2106	MANCO	ROBERTA	
2107	MANCO	GIUSEPPE	
2108	MANCUSO	ALESSANDRA	
2109	MANCUSO	GIOVANNI LUCA SEBASTIANO	
2110	MANCUSO	GIANFRANCO	
2111	MANCUSO	ERSILIO	
2112	MANCUSO	FIGURELLA	
2113	MANCUSO	ALFREDO MARCELLO MAURIZIO	
2114	MANCUSO	MIRELLA	
2115	MANDALARI	ROSA GIUSEPPA	
2116	MANDANICI	GIANLUCA	
2117	MANDARADONI	RAFFAELE	
2118	MANENTE	MICHELA	
2119	MANETTA	MARIA ANTONIA	
2120	MANFERLOTTI	MANUELA	
2121	MANFREDI	GIOVANNA	
2122	MANFREDINO	MARIA	
2123	MANGANIELLO	EMANUELA	
2124	MANGANO	NUNZIATINA	
2125	MANGIARACINA	LEONARDO	
2126	MANGIAVILLANO	CROCIFISSA	
2127	MANICONE	MARIA ANNA	
2128	MANISCALCO	MARGHERITA	
2129	MANNELLA	OLGA	
2130	MANNO	FRANCESCO MASSIMO	
2131	MANNO	ROMEO NICOLA	
2132	MANNO	GIUSEPPINA	
2133	MANNO	ENZO	
2134	MANNONI	SILVIA	
2135	MANNUCCI	ANNA MARIA	
2136	MANSUETO	DONATO	
2137	MANZIA	MARIA GIOVANNA DANIELA	
2138	MANZIN	SARA	

2139	MANZINI	ANNA MARIA	
2140	MANZIONE	ENRICO	
2141	MANZO	ANNALISA	
2142	MANZO	VALENTINA	
2143	MANZO	GOFFREDO	
2144	MARAFIOTI	GIOVANNI	
2145	MARANCI	SONIA	
2146	MARANELLA	DANIELA	
2147	MARANO	FLORENZA	
2148	MARANO	DANILO	
2149	MARANZANA	MICHELE	
2150	MARASCIULO	FLORA GESUMINA	
2151	MARCELLO	GIOVANNI ANDREA	
2152	MARCHESE	PAOLA	
2153	MARCHETTA	ANTONIO	
2154	MARCHETTI	MARTA	
2155	MARCHETTI	SILVIA	
2156	MARCHETTO	NICOLETTA	
2157	MARCHI	CLAUDIA	
2158	MARCHIANI	MONICA	
2159	MARCHIONNI	ELEONORA	
2160	MARCIANTE	ANGELA	
2161	MARCOLINI	FRANCESCA	
2162	MARCONI	MARIA RITA	
2163	MARCONI	CIRO	
2164	MARCONI	AUGUSTA	
2165	MARCONI	ANDREA	
2166	MARCORA	EMANUELE	
2167	MARCOVECCHIO	LINDA ROSA	
2168	MARCUCCI	CATERINA	
2169	MARESCA	FILOMENA	
2170	MARGARIA	ADRIANA PATRIZIA	
2171	MARGUCCIO	EMANUELA	
2172	MARIANI	FAUSTO	
2173	MARIANO	ORONZA	
2174	MARIGGIO'	VITO ANDREA	
2175	MARIGLIANI	LUISELLA ADA	
2176	MARINARI	ERSILIA	
2177	MARINCOLA	ROSA	
2178	MARINELLI	MARIA TERESA	
2179	MARINI	ALFIO	
2180	MARINI	ANTONELLA	
2181	MARINO	SABRINA FRANCESCA MARIA	
2182	MARINO	PAOLA	
2183	MARINO	ALBINO	
2184	MARINO	EMANUELA	
2185	MARINO	FABIO	
2186	MARINONI	MARIA LUISA	
2187	MARLETTO	FRANCESCA	
2188	MAROCCO	EMILIA	
2189	MARONI	OSCAR EUGENIO	
2190	MAROTTA	SILVESTRO	
2191	MAROTTO	RINO	
2192	MARRA	ROSSELLA	
2193	MARRAZZO*	DAVIDE	

2194	MARROCCO	LAURA	
2195	MARROCU	MARIA REGINA	
2196	MARRONE	ANGELICA	
2197	MARSICO	RAFFAELE	
2198	MARSILIO	MARA	
2199	MARTA	CRISTINA	
2200	MARTANI	STEFANIA	
2201	MARTELLA	MARIA	
2202	MARTELLACCI	MELANIA	
2203	MARTELLI	UGO	
2204	MARTELLI	IOLETTA	
2205	MARTELLONI	GIANMARCO	
2206	MARTIN	CHIARA	
2207	MARTINELLI	MARIALUISA	
2208	MARTINELLI	CECILIA	
2209	MARTINELLI	ENRICO	
2210	MARTINISI	DONATELLA	
2211	MARTINO	GIUSEPPE	
2212	MARTINO	ROSA	
2213	MARTOCCHI	LORENZA	
2214	MARTORANA	MARIA GABRIELLA	
2215	MARTORANO	VINCENZO	
2216	MARTUCCI	MARIA TERESA	
2217	MARVULLI	ANGELA	
2218	MARZANA	MICHELE	
2219	MARZANI	DANIELA	
2220	MARZIALE	MASSIMILIANO	
2221	MARZULLO	MARA	
2222	MASCHIO	STEFANO	
2223	MASELLA	CINZIA	
2224	MASERA	MAURO FELICE	
2225	MASOCCO	BARBARA	
2226	MASOLO	AGOSTINO	
2227	MASSARELLI	IMMACOLATA	
2228	MASSARENTI	CARLA	
2229	MASSARI	MONICA	
2230	MASSARI	MAURA	
2231	MASSARO	RITA	
2232	MASSARO	GIULIANA	
2233	MASSAZZA	MARIO	
2234	MASSENTI	MONICA	
2235	MASSERIO	ANTONIA	
2236	MASSI	DANIELA	
2237	MASSIDDA	GIOVANNI	
2238	MASSIGNANI	CRISTINA	
2239	MASSIMO	ANTONELLA	
2240	MASTROCINQUE	ANTONIETTA	
2241	MASTROCOLA	GIANNI	
2242	MASTROIANNI	NADIA	
2243	MASTROLEO	SONIA MARIA ASSUNTA	
2244	MASTROMARINO	GIANLUCA	
2245	MASTRONARDI	AGOSTINO	
2246	MASTROPIERRO	LUCIA	
2247	MASTROSANTI	LUIGIA	
2248	MATARRESE	PAOLA	

2249	MATASSA	GUSTAVO	
2250	MATERA	ANNA MARIA	
2251	MATERAZZI	MARZIA	
2252	MATINA	GIUSEPPE MARIA	
2253	MATRAXIA	LOREDANA PAOLA	
2254	MATTA	ROBERTA	
2255	MATTAROLO	ANNARITA	
2256	MATTEI	ALVISE	
2257	MATTIOCCO	LUCA	
2258	MATTIOLI	MARIO	
2259	MAUGERI	BRUNELLA MARIA	
2260	MAUGERI	SALVATORE	
2261	MAURENZIG	LUCIA	
2262	MAURI	SILVIA	
2263	MAURIELLO	ELEONORA	
2264	MAURIELLO	LAURA	
2265	MAURIELLO	PAOLO	
2266	MAYER	DANIELA	
2267	MAZZACURATI	LORENZO	
2268	MAZZAMURRO	TERESA	
2269	MAZZANESU	CARLO	
2270	MAZZARA	LUCA	
2271	MAZZARIELLO	PASQUALINA	
2272	MAZZARINI	MAURO	
2273	MAZZEI	FABIOLA	
2274	MAZZETTI	ANNALISA	
2275	MAZZOCCHI	RAFFAELLA	
2276	MAZZOLENI	MARIA LINA	
2277	MAZZUCCO*	FRANCESCO	
2278	MEATTA	CINZIA	
2279	MECARELLI	ROBERTA	
2280	MECHELLI	BARBARA	
2281	MECHELLI	ORIA	
2282	MELANDRI	CARLA	
2283	MELCHIONNA	ETTORE	
2284	MELE	ANNA MARIA GABRIELLA	
2285	MELE	VITANTONIO	
2286	MELE	MARIALUISA	
2287	MELE	ANNA	30/10/1978
2288	MELE	ANTONIO	
2289	MELE	GIUSTINA	
2290	MELECRINIS	SAVERIA	
2291	MELFI	FRANCESCA	
2292	MELI	MARIA RITA	
2293	MELIS	ANTONIO	
2294	MELISSANO*	FAUSTO LUIGI	
2295	MELITA	MARIA ROSARIA	
2296	MELONI	ELISABETTA	27/04/1975
2297	MELONI	SILVIA	
2298	MELONI	MICHELA MARIA	
2299	MEMME	ARMANDINO	
2300	MENCARELLI	BRUNA	
2301	MENCHINI	CARMEN	
2302	MENEGHEL	FRANCESCA	
2303	MENEGHINI	MATTEO	

2304	MENGA	ALFIO	
2305	MENICHELLA	STEFANIA	
2306	MENICHETTI	RENZO	
2307	MENNA	LUCA	
2308	MERCOGLIANO	ANNARITA	
2309	MERCURI	MARIO	
2310	MERCURIO	VALENTINA	
2311	MERCURO	ANTONELLA	
2312	MERENDA	GIUSEPPINA	
2313	MERICI	FRANCESCO	
2314	MESCHINI	MARIA GRAZIA	
2315	MESCHIS	MARIA RITA	
2316	MESORACA	ANDREA	
2317	MESSINA	ALESSANDRA	
2318	METRANGOLO	SALVATORE	
2319	MEZZACAPPA	DANIELA	
2320	MEZZANOTTE	FLAVIA	
2321	MEZZI	TIZIANA	
2322	MIANI*	ANNALISA	
2323	MIARI PELLI FABBRONI	GIAN LODOVICO	
2324	MICALE	TAMARA	
2325	MICCIONE	SARA	
2326	MICCO	LOREDANA	
2327	MICCO	RITA	
2328	MICCOLIS	GRAZIA	
2329	MICELI	DANIELA	
2330	MICELI	MARIA	
2331	MICHEL	SIMONA	
2332	MICHELAZZO	GIORGIO	
2333	MICHELIZZA	ORNELLA	
2334	MICHELONI	PAOLO	
2335	MICHETTI	FRANCESCA	
2336	MICHIELON	LUCA	
2337	MICIONI	RUGGERO	
2338	MIGALE	MARIA	
2339	MIGLIACCIO	NORA	
2340	MIGLIORA	CARLA	
2341	MIGLIORANZI	GIORGIA	
2342	MIGLIORINI	ANNA PAOLA	
2343	MIGLIORUCCI	STEFANIA	
2344	MIGNECO	ANNA	
2345	MILANA	GIULIANA	
2346	MILANATO	MATTEO	
2347	MILANESE	ANNAMARIA	
2348	MILANO	KATIA	
2349	MILELLA	ANGELA ALESSANDRA	
2350	MILIA	ISOTTA	
2351	MILIDONE	CARLO	
2352	MILITANTE	FEDERICO	
2353	MILLOTTI	ENRICO	
2354	MILONE	MARIELLA	
2355	MINAUDA	ASSUNTA	
2356	MINCIONE	ANTONIO	
2357	MINELLE	CRISTINA	
2358	MINERVINI	GIUSEPPE	

2359	MINGHI	ANDREA	
2360	MINGIARDI	ROSALBA	
2361	MINICHINI	EMILIA	
2362	MINISSALE	GIORGIO VINCENZO	
2363	MINNITI	ALESSANDRA	
2364	MINNITI	DOMENICA	
2365	MIOR	LAURA	
2366	MIRABILE	ANTONINA	
2367	MIRABILE	ANGELA	
2368	MIRACCA	ANNA	
2369	MIRANDA	MARIANNA	
2370	MIRANDO	ROSA ANNANTONIA	
2371	MIRANTE	ASSUNTA	
2372	MISSANELLI	SARA	
2373	MISURACA	MARIELLA	
2374	MODEO	MARIA GIUSEPPA	
2375	MOGAVERO	ANNA MARIA	
2376	MOLINARO	SAVERIO	
2377	MOLINARO	MARIA	
2378	MOLLURA	MARIA PIA	
2379	MONACELLI	VALERIA	
2380	MONAI	SABRINA	
2381	MONALDI	MARISA	
2382	MONASTRA	MARCO	
2383	MONDELLI	TERESA	
2384	MONGELLI	MARCO	
2385	MONGIARDO	ANTONELLA	
2386	MONICHINI	LORELLA	
2387	MONNI	GRAZIELLA	
2388	MONTAGNA	DARIO	
2389	MONTALBANO	MARGHERITA	
2390	MONTALEONE	BRUNO	
2391	MONTALTO	FRANCESCA	
2392	MONTANA	CINZIA	
2393	MONTANARELLA	RINA	
2394	MONTANARI	CHIARA	
2395	MONTANARO	LUCIA	
2396	MONTANINO	DINO	
2397	MONTANUCCI	DANIELA	
2398	MONTAPERTO	ENRICO	
2399	MONTAQUILA	MARILENA	
2400	MONTECCHI	NICOLETTA	
2401	MONTEDORO	MARIA GRAZIA	
2402	MONTELEONE	STEFANO FEDELE	
2403	MONTELLA	PIERINA LUCIA	
2404	MONTEMURRO	LOREDANA	
2405	MONTESINO	SILVIA	
2406	MONTESANTI	ANTONELLA	
2407	MONTI	GABRIELE	
2408	MONTINARO	LEDA	
2409	MONTINARO	DANIELA	
2410	MONTISCI	ANNALISA	
2411	MONTONCELLO	MARCO	
2412	MORABITO	MARIA	
2413	MORANDI	ANGELO	

2414	MORARA	CLAUDIA	
2415	MORAZZANO	ALESSANDRA	
2416	MORCHIO	CONCETTA	
2417	MOREA	PASQUALE	
2418	MORELLI	MARIELLA	
2419	MORELLI	FABIO	
2420	MORELLI	NATALIA	
2421	MORELLO	VIVIANA	
2422	MORELLO	MARGHERITA	
2423	MORENA	NADIA	
2424	MORESCHINI	BENEDETTA	
2425	MORETTI	FABRIZIO	
2426	MORETTI	GIANLUCA	
2427	MORETTI	VINCENZO	
2428	MORETTI	VIRGINIA SILVIA	
2429	MORETTI	RENATA	
2430	MORETTI	STEFANIA	27/02/1968
2431	MORETTI	RITA	
2432	MORETTI	BARBARA	
2433	MORETTINI	GLAUCO	
2434	MORGANO	MARIA GIULIA	
2435	MORGESE	ANGELA	
2436	MORI	NICOLETTA	
2437	MORICONI	ELENA	
2438	MORIMANNO	ALESSANDRA	
2439	MORINI	ROBERTO	
2440	MORISSETTI	CINZIA	
2441	MORO	ELIA	
2442	MOROSIN	MANUELA	
2443	MORREALE	ROSETTA	
2444	MORSANI	RITA	
2445	MORSELLI	ELISABETTA	
2446	MORTARA	ROBERTA	
2447	MORVILLO	ANNA	
2448	MOSCATELLI	ELISA	
2449	MOSCATIELLO	ALESSANDRA	
2450	MOSCATO	GIOVANNA	
2451	MOTTA	ALFREDO	
2452	MOTTER	CHIARA	
2453	MOZZICATO	NUCCIO	
2454	MUCARIA	LEONARDO	
2455	MUCCIN	FABIO PIO	
2456	MUCI	PAOLA CARMEN	
2457	MUGGEO	MICHELE MARIA	
2458	MUGNOLO	MARIA	
2459	MULE'	ELVIRA ENZA MARIA	
2460	MULE'	COSIMO	
2461	MURA	ALESSANDRA	
2462	MURGIA	SIMONA MARIA	
2463	MUSACCHIA	GIORGIA	
2464	MUSAICO	ILARIA	
2465	MUSCARÀ	MARIA	
2466	MUSCHERA'	MANUELA	
2467	MUSCOLINO	LAURA	
2468	MUSCOLINO	MARIA CONCETTA	

2469	MUSCOLINO	PATRIZIA	
2470	MUSSATO	TIZIANA	
2471	MUSSI	INES	
2472	MUSSINI	LORENA	
2473	MUSUMECI	GIUSEPPE CARMELO	
2474	MUTINATI	GIOVANNI	
2475	MUTO	ANDREA	30/11/1967
2476	NACCARATO	MATILDE	
2477	NACCI	ANNA MARIA	
2478	NALDI	ADRIANA	
2479	NANE'	BARBARA	
2480	NAPOLANO	ALESSANDRA	
2481	NAPOLEONI	NADIA	
2482	NAPOLI	MONICA	
2483	NAPOLI	ROSALIA	
2484	NAPOLI	OLGA	
2485	NAPOLITANO	FRANCESCA	
2486	NAPOLITANO	PASQUALE	
2487	NAPOLITANO	ANGELA	
2488	NARDELLA	MANUELA	
2489	NARDI	FRANCESCA	
2490	NARDI	SAMANTA	
2491	NARDIELLO	PAOLO	
2492	NARDONE	SAVIA	
2493	NARDULLI	MARINA	
2494	NARESSI	MARIA	
2495	NASCA	ANGELO	
2496	NASCIMBEN	LAURA	
2497	NASELLI	AROLDO	
2498	NASTASI	MARIA ANTONIA	
2499	NATILLI	GIUSEPPE	
2500	NAVA	ANNA PATRIZIA	
2501	NECCHI	NATALE	
2502	NEGRO	LEANDRA	
2503	NEGRO	PASQUALE	
2504	NENCIONI	FRANCESCA	
2505	NERI	MARIA ANTONIETTA	
2506	NERI	ROSSANA	
2507	NERI	LAURA	
2508	NERONI	STEFANIA	
2509	NESI	INES ANNA IRENE	
2510	NICOLAI	FEDERICO	
2511	NICOLETTI	DANIELA	
2512	NICOLETTI	GRAZIA	
2513	NICOLETTI	FRANCESCA	
2514	NICOLOSI	MARIA	
2515	NICOSIA	MANUELA	
2516	NIEDDU	ANDREA	
2517	NIEDDU	PAOLA	
2518	NIEDDU	MARIA IOLE	
2519	NIGLIA	ANNA MARIA	
2520	NIGRO	ROSALIA	
2521	NIGRO	ANNAMARIA	
2522	NIGRO	GRAZIELLA	
2523	NINCHERI	TIZIANO	

2524	NINNIRI	ADRIANA	
2525	NIOLA	GIUSEPPE	
2526	NOBILE	FRANCESCA TERESA	
2527	NOBILE	ROCCO	
2528	NOCCO	GAETANO	
2529	NOCELLA	GELSOMINA	
2530	NOCENTINI	CHIARA	
2531	NOCITI	STEFANIA	
2532	NONNI	LUCIA	
2533	NORESE	RAFFAELLA	
2534	NOSENGO	RENATA	
2535	NOTARO	CLAUDIA	
2536	NOVEL	RAFFAELLA	
2537	NOVELLI	DANIELA	
2538	NOVELLI	ELSA DANIELA	
2539	NOVELLO	FABIANA	
2540	NUCCIO	STEFANIA	
2541	NUCERA*	VINCENZO	
2542	NUNZIATA	LUIGI	
2543	NUTI	ALESSANDRA	
2544	NUZZI	TOMMASO	
2545	OCCHIONERO	LUANA	
2546	ODDO	LUCIA	
2547	ODDO	VINCENZA	
2548	OGGIANO	SILVIA	
2549	OLIVA	ANNA	
2550	OLIVA	LUCIA	
2551	OLIVERI	GIUSEPPE	
2552	OLIVERI	CATERINA	
2553	OLIVIERI	ROBERTO	
2554	OLIVIERI	AMEDEO	
2555	OLIVIERI	CRISTINA	
2556	OLIVIERI	ISA PAOLA	
2557	OLIVIERI	MAURIZIO	
2558	OMAN	FRANCESCO	
2559	ONEDDU	TERESA	
2560	ONETO	CARLO	
2561	ONGARETTO	RICCARDO	
2562	ONOFRI	MARIA ORESTINA	
2563	ORABONA	PIETRO	
2564	ORAZI	CLAUDIO	
2565	ORITI	MARIA SALVATRICE	
2566	ORLANDO	FEDERICO	
2567	ORONI	MAURA	
2568	ORRÙ	AURELIA	
2569	ORSELLI	MARINA	
2570	ORSINI	LUISELLA	
2571	ORTENZI	FRANCESCA	
2572	ORTU	MARCO	
2573	OTERI	BARBARA	
2574	OTTANA'	LUISA ANTONELLA	
2575	OTTINO	ILARIA	
2576	OVI	SILVIA	
2577	PACELLA	VALERIA	
2578	PACIARONI	MARTINA	

2579	PACIERI	ANTONELLA	
2580	PACIFICO	MIRELLA	
2581	PACIFICO	GIULIO	
2582	PACIFICO	MARIA FRANCESCA	
2583	PACINI	ROSSANA	
2584	PAGANI	ALBA	
2585	PAGANIN	GABRIELLA	
2586	PAGANO	TIZIANA RITA	
2587	PAGANO	LUCIA	
2588	PAGANO	EMILIA	
2589	PAGANO	CATERINA	
2590	PAGANO	GIUSEPPINA	
2591	PAGETTI	CRISTINA	
2592	PAGGETTI	BARBARA	
2593	PAGLIUCA	ELVIRA	
2594	PAIOLI	EMANUELA	
2595	PALADINO	LAURA CARMEN	
2596	PALADINO	IRENE CATERINA	
2597	PALAGONIA	PATRIZIA	
2598	PALAIA	ANGELA	
2599	PALAZZOLO	FATIMA	
2600	PALIAGA	SIMONE	
2601	PALLA	CRISTIANO	
2602	PALLADINI	SILVIA	
2603	PALLADINO	FELICETTA	
2604	PALLADINO	RAFFAELE	
2605	PALLADINO	VIRGINIA	
2606	PALLERI	VALENTINA	
2607	PALLOTTI	MARISA	
2608	PALMA	GRAZIANO	
2609	PALMA	REBECCA	
2610	PALMEGANI	PAOLA	
2611	PALMENTIERI	ANGELA	
2612	PALMESANO	FILOMENA	
2613	PALMIERI	EMANUELA	
2614	PALMIERI	ANNAMARIA	
2615	PALMIERO	ROSA	
2616	PALMIROTTA	CRISTIANA	
2617	PALMISANO	NATALE	
2618	PALMISANO ROMANO	MARIO	
2619	PALMITESSA	MICHELE LUCA	
2620	PALO	OLIMPIA	
2621	PALÙ	CHIARA	
2622	PALUMBO	PIA ASSUNTA	
2623	PALUMBO	DOMENICA	
2624	PALUMBO PICCIONELLO	STEVE MIKE ROSARIO	
2625	PAMPALONI	CECILIA	
2626	PANAGIA	SALVATORE	
2627	PANAROTTO	SARA	
2628	PANESE	MARCELLO	
2629	PANI	ANNA MARIA	
2630	PANICO	FRANCESCO	
2631	PANICO	ROBERTA	
2632	PANNELLA	ANTONELLO	
2633	PANSINI*	SAVERIO	

2634	PANTUSA	MARIA CINZIA	
2635	PANUNZIO	DARIO	
2636	PANZERA	DANIELA ANTONIA	
2637	PANZERI	GIOSUÈ	
2638	PAOLELLA	ANNA	
2639	PAOLI	ALESSANDRA	
2640	PAOLICELLI	ARCANGELA	
2641	PAOLILLO	SIMONA	
2642	PAOLINO	LUIGIA	
2643	PAOLO	LUCIO	
2644	PAOLO	SILVIA MASCIA	
2645	PAONE	ALESSANDRO	
2646	PAONE	AMELIA	
2647	PAPA	MARIA	
2648	PAPARCONE	RAFFAELE	
2649	PAPARELLI	MONICA	
2650	PAPINI	LUCIA	
2651	PAPPALARDO	RITA	
2652	PARADISO	PAOLO	
2653	PARADISO	TERESA PATRIZIA	
2654	PARISE	FRANCA GISELLA	
2655	PARISI	CLARA	
2656	PARISI	ANTONELLA	
2657	PARISI	BIANCA	
2658	PARISI*	VALENTINA	
2659	PARISINI	CRISTINA	
2660	PARMA	DARIA	
2661	PARODI	ENZA	
2662	PAROLINI	PAOLO	
2663	PARRAVANO	SANDRA	
2664	PARRELLA*	CATERINA ANTONIETTA	
2665	PASCALE	MARINELLA	
2666	PASCERI*	MONICA	
2667	PASCIUTI	DANIELA	
2668	PASCOTTO	ALESSANDRA	
2669	PASCUCCI	VENUSIA	
2670	PASCUCCI	PATRIZIA	
2671	PASERO	ENRICO	
2672	PASQUALE	ALESSANDRA	
2673	PASSALACQUA	MASSIMILIANO	
2674	PASSANI	LYDIA	
2675	PASSARO	MARIA LUIGIA	
2676	PASSERI	MORENA	
2677	PASTORELLI	MARIALUISA	
2678	PASTORELLO	PIETRO GIOVANNI	
2679	PATACCHINI	CHIARA	
2680	PATERNA	VALENTINA	
2681	PATERNI	NICOLETTA	
2682	PATERNIERI	LARA	
2683	PATRIARCHI	ADELE	
2684	PATRICELLI	VIVIANA	
2685	PATRIZIO	FRANCESCO SAVERIO	
2686	PATTI	ALESSIA	
2687	PAUMGARDHEN	VALENTINA	
2688	PAVESI	CLAUDIA	

2689	PAVESI	LAURA	
2690	PAVONE	GIUSEPPA	
2691	PAVONI	OMBRETTA	
2692	PECI	MARIASSUNTA	
2693	PECORINI	LAURA	
2694	PEDONE	PINA	
2695	PEDRAZZINI	CARLO RAFFAELE	
2696	PEDRELLI	MICHAEL	
2697	PEDRETTI	LIVIA	
2698	PEDRINA	ELISA	
2699	PEDUTO	GIUSEPPE	
2700	PEGHIN	MARIA	
2701	PELAGGI	CARLA MARIA	
2702	PELEGGI	ALESSANDRA	
2703	PELELLA	ANNA PIA	
2704	PELELLA	GIUSEPPINA	
2705	PELLEGRINI	CARMELA	
2706	PELLEGRINI	REBECCA	
2707	PELLEGRINI	VERUSKA	
2708	PELLEGRINI	MARIA	
2709	PELLEGRINI	LEANDRO	
2710	PELLEGRINI	PALMA	
2711	PELLEGRINO	ALBERTO	
2712	PELLEGRINO	FRANCESCA	
2713	PELLEI	MARCELLA	
2714	PELLICCIA	DIEGO NICOLA	
2715	PELLICCIONI	ANNIDA	
2716	PELLITTERI	GENNY	
2717	PELLIZZARI	DEBORA	
2718	PELUSO	GIUSEPPE	
2719	PEPE	NOVELLA ITALIA	
2720	PERAGINE*	VALERIA	
2721	PEREGO	PATRIZIA	
2722	PERETTI	MICHELA	
2723	PERGOLA	MARIA LUGIA	
2724	PERILLO	ROSARIA	
2725	PERILLO	ROSANNA	
2726	PERIOTTO	DAMIANA	
2727	PERNA	KATIA	
2728	PERNA	MARA	
2729	PERNIOLA	ORONZA	
2730	PERNOLINO	ALESSANDRA	
2731	PERONE	ELEONIGIA	
2732	PEROTTI	GABRIELLA	
2733	PERRINI	FRANCESCO	
2734	PERRINO	PAOLA MARIA	
2735	PERRONE	MARIA STELLA	
2736	PERRONE	PIETRO	
2737	PERRONE	CATERINA	
2738	PERRONE	DANIELA	
2739	PERROTTA	DOMENICO BIAGIO	
2740	PERSIA	FEDERICA	
2741	PERTICARO	GIUSEPPE	
2742	PERUZZI	CLARA	
2743	PESARESI	FABIO	

2744	PESCETELLI	MAURO	
2745	PETITTI	GIOVANNA	
2746	PETRINA	GIOVANNI	
2747	PETRINI	LUCA	
2748	PETRONE	GABRIELE	
2749	PETRONELLA	LAURA	
2750	PETROZZI	DANIELA	
2751	PETRUCCELLI	AGATA	
2752	PETRUCCI	MARINA	
2753	PETRUZZI	ROSANNA	
2754	PETRUZZIELLO	LUIGI	
2755	PETRUZZO	TIZIANA	
2756	PETTENA'	ALESSANDRO	
2757	PETTERLINI	GIOVANNI	
2758	PETTINARI	DELIA	
2759	PETTINARI	EEVA LIISA	
2760	PETTINATO	MARIA CRISTINA TEA	
2761	PETTOELLO	ALBERTA	
2762	PEZONE	GENNARO	
2763	PEZONE*	LUISA NICLA SERENA	
2764	PEZZOLI	MONICA	
2765	PEZZULLO	ORAZIO	
2766	PIANELLI	ERMINIA	
2767	PIANTIERI	SIMONA	
2768	PIATTI	DANIELE	
2769	PIAZZA	VILMA	
2770	PIAZZA	RITA	
2771	PIAZZESE	TOMMASO	
2772	PIAZZINI	FRANCESCO	
2773	PIBIRI	MAURIZIO	
2774	PICARIELLO	MARCO	
2775	PICCARI	DANIELE	
2776	PICCINNI	STEFANO	
2777	PICCIONI	DANIELA	
2778	PICCIRILLI	DONATELLA	
2779	PICCOLI	ARIANNA	
2780	PICCOLI	PALMA	
2781	PICCOLO	FLAVIO	
2782	PICERNO	SALVATORE	
2783	PICICUTO	ANGELO	
2784	PICONE	SALVATORE	
2785	PIERANTONI	FABIOLA	
2786	PIERI	MARIELLA	
2787	PIEROTTI	MARIA GIOIA	
2788	PIERRO*	PASQUALINA	
2789	PIERUCCI	ELENA	
2790	PIERUCCINI	DANIELA	
2791	PIETROPAOLO	MASSIMO CONO	
2792	PIGNOLO	ELENA	
2793	PILLERI	STEFANO	
2794	PINELLI	PAOLA	
2795	PINESCHI	LAURA	
2796	PINNA	ALESSANDRA	22/12/1962
2797	PINNA	MARCELLA	
2798	PINNA	MARIA	

2799	PINNA*	ALESSANDRA	18/06/1970
2800	PINNELLI	LEONARDO	
2801	PINO	MARIAGRAZIA	
2802	PINO	GIUSEPPINA ANNA RITA	
2803	PINTUS	BARBARA	
2804	PIOLANTI	PAOLA	
2805	PIPARO	EDOARDO	
2806	PIPERNO	SIMONA	
2807	PIPINO	STEFANIA	
2808	PIPITONE	CATERINA LUCIA	
2809	PIRAINO	CARMELA	
2810	PIRAS	SERAFINO	
2811	PIRAS	ANTONIETTA	
2812	PIRAS	MAURO EMANUELE	
2813	PIRAS TROMBI ABIBATU	ELISABETH	
2814	PIRONE	GIULIANA	
2815	PIROZZI	RACHELE	
2816	PIRRO'	MICHELA	
2817	PIRROTTA	DOMENICO	
2818	PIRROTTINA	EMANUELE	
2819	PISA	BEATRICE	
2820	PISACANE	GERMANA	
2821	PISANELLI	CARLA	
2822	PISANI	CARMELA	
2823	PISANI	FRANCESCA	
2824	PISANI	MAURIZIO GABRIELE	
2825	PISANIELLO	MARIA	
2826	PISANO	ROSA	
2827	PISAPIA	TERESA ANNA	
2828	PISCITELLI	ANNA	
2829	PISCOPO	SABINA	
2830	PISCOPO	LUIGI	
2831	PISPISA	EMANUELA	
2832	PISTOLESI	DELIO	
2833	PISTONE	ANGELA ROSA MARIA	
2834	PISTORINO	DANIELA	
2835	PISU	MONICA	
2836	PISU	DARIA	
2837	PISU*	ANTONELLA RITA	
2838	PITONI	GABRIELLA	
2839	PIZZA	MARIA ROSARIA	
2840	PIZZEGHELLO	PAOLA	
2841	PIZZIRANI	ROBERTA	
2842	PIZZO	MARIA PIA	
2843	PIZZOLATO	NICOLA	
2844	PLACENTINO	MARIA	
2845	PLATANIA	DAVIDE	
2846	POLATO	FABIO	
2847	POLICARO	CATERINA	
2848	POLICASTRO	ALESSANDRA	
2849	POLIDORO	ISABELLA	
2850	POLIFRONI	VALERIA	
2851	POLIMENO	MARCELLA	
2852	POLLACCIA	FILIPPA	
2853	POLLASTRI	LUANA	

2854	POLLIO	LUCIA	
2855	POLO	CLAUDIA	
2856	POMA	GRAZIA	
2857	POMANTI	GIULIA	
2858	POMARICO	MARIA ROSARIA	
2859	POMO	MARIA ROSARIA	
2860	PONTARELLI	ANDREA	
2861	PONTECORVO	ANTONELLA	
2862	PONTIGGIA	ANNA	
2863	PONTREMOLI	CHIARA	
2864	PONZUOLI	PAOLA	
2865	PORCARO	PAOLO	
2866	PORCIELLO	ROSA	
2867	PORFIRI	SAURO	
2868	PORRETTI	MARIA CHIARA	
2869	PORRO	GIUSEPPINA ROMINA	
2870	PORTA*	MARINA	
2871	PORTACCI	ALEXANDRA	
2872	PORTALE	DARIO	
2873	PORTO	ROSSANA	
2874	PORTOGHESE*	DOMENICA	
2875	PORTULANO	ANNA MARIA	
2876	PORZIO	ELENA	
2877	PORZIO*	NUNZIA	
2878	POSILLICO	GIUSEPPE	
2879	POTENZA	CRISTINA	
2880	POTENZA	GIOVANNA	
2881	POTENZA	MASSIMO	
2882	POZZA	DANIELA	
2883	POZZER	GESSICA	
2884	POZZOBON	ANDREA	
2885	PRAMPOLINI	ELISA	
2886	PRANDI	MARIA CRISTINA	
2887	PRATESI	ANGELA	
2888	PREMI	PAOLA	
2889	PREZIOSI	ROSA	
2890	PRIMUS	LEONARDO	
2891	PRINCIPATO	MARIA	
2892	PROCACCINI	ROBERTA	
2893	PROCHILO	SIMONA	
2894	PROCOPIO	ROSANNA	
2895	PRODOMO*	RAFFAELE	
2896	PROIA	MARIA TERESA	
2897	PROIETTI	ANDREA	
2898	PRONTERA	ANGELO	
2899	PROSERPIO	ANNA	
2900	PROVENZA	AURELIA	
2901	PROVIDENTI	GIOVANNA	
2902	PUC CETTI	GIOVANNA	
2903	PUCCI	DANIELA	
2904	PUCCI	PAOLA	
2905	PUCCIARINI	GIOVANNI	
2906	PUGLIANO	GIULIANA	
2907	PUGLISI	ROSARIA	
2908	PULICATI	ROSANNA	

2909	PULIERI	PIETRO	
2910	PULINA	DORA	
2911	PULLIA	TERESA	
2912	PULVIRENTI	FRANCESCA	
2913	PUNELLI	MARIA	
2914	PUNTEL	DEBORAH	
2915	PUPPO	GIUSEPPE	
2916	PUTORTI'	ALESSANDRA	
2917	PUTZULU	MARTA	
2918	PUZO	LOREDANA	
2919	PUZZI	ALESSANDRO	
2920	QUADRINI	ALESSIA	
2921	QUAGLIA	ANGELO	
2922	QUAGLIERI	PASQUALINA	
2923	QUARANTA	ANNA	
2924	QUARESIMA	SABRINA	
2925	QUATRARO	ROSSELLA	
2926	QUATTRIN	ENRICO	
2927	QUATTRONE	DANIELA	
2928	QUERCIOLI	GIOVANNI	
2929	QUIETI	SABATINO	
2930	QUINZI	SONIA	
2931	RACALBUTO	LUISA FLORIANA	
2932	RACCUIA	ANNA	
2933	RAFFAELE ADDAMO	ANGELA	
2934	RAFFAELI	MICHELE	
2935	RAFFO	ALBERTO DOMENICO	
2936	RAGAZZINI	FEDERICA	
2937	RAGAZZO	LAURA	
2938	RAGGI	SANDRA	
2939	RAGIONIERI	MICHELA	
2940	RAGNO*	ANNA MARIA	
2941	RAGO	NICANDRO	
2942	RAIMONDI	GIOVANNI	
2943	RAIMONDI	ROSSELLA	
2944	RAIMONDI	AMEDEO	
2945	RAINERI	IGNAZIO	
2946	RAINERI	ANTONINA	
2947	RAMALLI	FRANCESCO	
2948	RAMPONE	GUIDO	
2949	RAMUNDO	MARIARCANGELA	
2950	RAMUNNO	MICHELE	
2951	RANA	SAVERIO	
2952	RANDAZZO	GIUSEPPINA	
2953	RANDO	ALESSANDRA	
2954	RANERI	MANUELA	
2955	RAO	ANTONIA	
2956	RAPISARDA	ANTONELLA	
2957	RAPISARDA	GIANLUCA	
2958	RAPONI	MATTEO	
2959	RAPPA	LORITA	
2960	RAPUANO	ANTONIO	
2961	RATTI	ANNAMARIA	
2962	RAUCCIO	MARGHERITA	
2963	RAVAZZANO	GIOVANNA	

2964	RAVECCA	ANDREA	
2965	RE	CRISTINA	
2966	REALI	SILVIA	
2967	REALI	SCILLA	
2968	REALI	GAITA	
2969	RECCHI	ANGELA	
2970	REDAVID	LAURA	
2971	REDI	NICOLA	
2972	REGAZZINI	CLAUDIA	
2973	REHO	GIUSEPPE	
2974	REINA	DANIELA	
2975	REINERO	CRISTINA	
2976	REMATO	MARIA ANGELA	
2977	RENNA	PIERLUCA	
2978	RENNO	DORIANA	
2979	RENTI	ANNAMARIA	
2980	REPETTO	ANNA MARIA	
2981	RESCIGNO	ANNA	
2982	RESSA	ROCCO	
2983	RESTAINO	ANTONIO	
2984	RESTUCCI	ELIANA	
2985	RIBICHESU	CRISTIAN	
2986	RICCA	ALESSANDRA	
2987	RICCARDI	LAURA	
2988	RICCELLI	DIANA	
2989	RICCHIUTO	ANNA MILENA	
2990	RICCIARDI	FRANCESCO	
2991	RICCIARDI	MARGHERITA	
2992	RICCINI	MARIA ELENA	
2993	RICCIO	MARIA	
2994	RICCIO	CARMINE	
2995	RICOTTINI	TIZIANA	
2996	RICUPERO*	LEONARDA	
2997	RIDENTE	GIOVANNA	
2998	RIDOLFI	RICCARDO	
2999	RIGANO	LUCIA ANTONINA	
3000	RIGANO'	CARMELA MARIA ANTONIA	
3001	RIGATO	CHIARA	
3002	RIGNANESE	LUCIANO MARIO	
3003	RIGUCCINI	NADIA	
3004	RIMANTI	FABRIZIA	
3005	RINALDI	SALVATORE	
3006	RINALDI	SILVANA	
3007	RINALDI	RITA	
3008	RINALDI	SARA	
3009	RINALDO	ANTONELLA	
3010	RINAUDO	MILVA	
3011	RIPAMONTI	PAOLA	
3012	RIPARBELLI	SILVIA	
3013	RIVIELLO	LAURA	
3014	RIVOLTA	FABIOLA LODOVICA	
3015	RIZZA	LOREDANA	
3016	RIZZATO	MARZIA	
3017	RIZZI	LODOVICA	
3018	RIZZI	GIOVANNI	

3019	RIZZO	RODOLFO	
3020	RIZZO	CINZIA	
3021	RIZZO	EUGENIA	
3022	RIZZO	GIUSEPPE	
3023	RIZZO	NADIA	
3024	RIZZO	GIUSEPPINA	
3025	RIZZO	CALOGERO	
3026	RIZZO	PATRIZIA	
3027	RIZZOTTO	DANIELA	
3028	RIZZUTO	DANIELA RITA	
3029	ROBERTO	MARIANNA	
3030	ROCA	EMMANUELE	
3031	ROCCARO	SERENA	
3032	ROGLIO	GIOVANNI	
3033	ROLLE	RICCARDO	
3034	ROLLO	ANNAMARIA	
3035	ROMA	ADRIANA	
3036	ROMA	MARIA ANTONIETTA	
3037	ROMAGNI	LUIGIA	
3038	ROMAGNOLI	LUIGIA	
3039	ROMANO	DONATO	
3040	ROMANO	IDA	
3041	ROMANO	ELENA	
3042	ROMANO	ANNA MARIA	
3043	ROMANO	FILIPPINA	
3044	ROMANO	PASQUALE MARCO	
3045	ROMANO	ANTONIO	02/01/1972
3046	ROMANO	LUIGI	
3047	ROMANO	DANIELA	
3048	ROMANO	MARIA LUISA	
3049	ROMEO	MARIA CARMELA	
3050	ROMOLI*	DANIELA	
3051	RONCAGLIA	AURORA MARIA	
3052	RONCHI	MONICA	
3053	RONCO	LUCA	
3054	RONCONI	RENZO	
3055	RONGO	MARIA GRAZIA	
3056	RONGONI	ANNAROSA	
3057	ROSAFIO	MARIA CONCETTA	
3058	ROSATI	ANNALISA	
3059	ROSATI	SAULA	
3060	ROSATI	FRANCESCA	
3061	ROSIN	MARCO	
3062	ROSINA	EMANUELA ANTONIA	
3063	ROSINI	GIOSUE'	
3064	ROSSATO	ANDREA	
3065	ROSSETTI	GIOVANNI	
3066	ROSSETTO	LAURA	
3067	ROSSI	GILBERTO	
3068	ROSSI	LAURA	
3069	ROSSI	GIORGIO	
3070	ROSSI	SIMONA	
3071	ROSSI	CRISTIANO	13/05/1968
3072	ROSSI	LUISA	
3073	ROSSI	RENATA	

3074	ROSSI	FRANCESCO	
3075	ROSSI	ELENA	30/05/1963
3076	ROSSI	GINEVRA	
3077	ROSSI	SILVIA	
3078	ROSSI	GIUSEPPINA	
3079	ROSSI	CRISTIANO	17/09/1974
3080	ROSSI*	STEFANIA	
3081	ROSSIGNOLI	MARIA ROSA	
3082	ROSSIGNOLI	GRAZIELLA	
3083	ROSSILLI	BRUNO	
3084	ROSSO	MONICA	
3085	ROSSO	LOREDANA	
3086	ROTILIO	MARIA ELENA	
3087	ROTONDI	STEFANO	
3088	ROTONDO	GIOVANNA	
3089	ROUX	FEDERICA	
3090	ROVELLI	GIAN MARIA	
3091	ROVIDA	FRANCESCO	
3092	RUBERTO	VITTORIO	
3093	RUBINACCI	TIZIANA	
3094	RUBINO	LUIGI	
3095	RUBINO	TOLOMEA	
3096	RUBINO	PASQUALINA	
3097	RUFFINI	IVAN	
3098	RUFFONI	DAVIDE	
3099	RUGGERI	VIRGINIA	
3100	RUGGERI	ANNALISA	
3101	RUGGIERI	NORA	
3102	RUGGIERO	LAURA	
3103	RUGGIERO	SEBASTIAN	
3104	RUGGIRELLO	ALBERTO	
3105	RUJU	FULVIA	
3106	RUOCCO	KATIA	
3107	RUSCICA	BENEDETTA	
3108	RUSCITTI	PAOLA	
3109	RUSSELLO	ILEANA	
3110	RUSSI	GRAZIA ANNA	
3111	RUSSO	ROSARIA	
3112	RUSSO	CONCETTA	
3113	RUSSO	BEATRICE ROSA	
3114	RUSSO	GIOVANNI LUCA	
3115	RUSSO	ELEONORA	
3116	RUSSO	LUISA	
3117	RUSSO	SERGIO	
3118	RUSSO	LUCIA	08/11/1966
3119	RUSSO	MARIA	
3120	RUSSO	MARIA LETIZIA	
3121	RUSTICI	FABIO	
3122	RUTA	ROSA DELIA	
3123	RUTIGLIANO	EMANUELA RITA	
3124	RUTIGLIANO	ANNUNZIATA	
3125	SABA	GIOVANNA MARIA	
3126	SABATINO	GIAN MATTEO	
3127	SABATINO	ROSALBA GIUSEPPINA	
3128	SABINO	LUIGI	

3129	SACCHINI	LISA	
3130	SACCO	EMILIA	
3131	SACCO	ANNA MARIA	
3132	SAETTA	LOREDANA	
3133	SAGGESE	PAOLO	
3134	SAGGESE	SIMONA	
3135	SALA	EVA	
3136	SALA TENNA	ANNA MARIA	
3137	SALADINO	ROSSANA	
3138	SALAMINA	MICHELE	
3139	SALAMINO	ANNA	
3140	SALE	MIRELLA	
3141	SALEMI*	VITA	
3142	SALESE	FILOMENA	
3143	SALINI	SILVIA	
3144	SALLESE	ANDREA	
3145	SALLUSTIO	ANTONIA	
3146	SALSANO	MARILENA	
3147	SALTALIPPI	PAOLO	
3148	SALTI	DARIO	
3149	SALUCCI	DONATELLA	
3150	SALVADOR	ERMINIA	
3151	SALVADORI	RITA	
3152	SALVAGGIO	MANUEL	
3153	SALVATI	ELENA GABRIELLA	
3154	SALVATORE	IMMACOLATA	
3155	SALVETTI	DAVIDE GIOVANNI MARIA	
3156	SALVO	DEBORHA	
3157	SALVUCCI	CARLO	
3158	SALZA	MASSIMO	
3159	SALZONE	ROSARIO	
3160	SAMBATARO	GIUSEPPE	
3161	SAMBUCCI	PIERA ISMALIA	
3162	SAMMARTANO	CINZIA	
3163	SAMPOGNARO	NICASIO	
3164	SAMPOGNARO	ELENA	
3165	SANGENITI	GIUSEPPE	
3166	SANNA	BRUNO	
3167	SANNA	BLANCHE MARIE RITA	
3168	SANSICA	MARIA LUISA	
3169	SANTAGATA	ROBERTO	
3170	SANTAGATI	ALESSIO	
3171	SANTANDREA	LORENZO	
3172	SANTANGELO	GIUSEPPINA LARA	
3173	SANTANGELO	VITA GRAZIA	
3174	SANTANGELO*	ANGELA LUCIA	
3175	SANTANIELLO	ANNA	
3176	SANTELLA	LUCA	
3177	SANTICCHIA	ILARIA	
3178	SANTINI	ENRICO	
3179	SANTOCHIRICO	CONCETTA	
3180	SANTOMARCO TERRANO	TERESA	
3181	SANTONI	MITA	
3182	SANTORO	MARIA ANTONIETTA	
3183	SANTORO	SIMONA	

3184	SANTORO	ANTONIO	
3185	SANTORO	GIOVANNI	
3186	SANTORO	GEMMA	
3187	SANTORO	GABRIELLA	
3188	SANTORO	MAURIZIO	
3189	SANTORO*	LUIGIA	
3190	SANTORO*	VINCENZO	
3191	SANTOSUOSSO	LUCIO	
3192	SANTUCCI	GIUSEPPE	
3193	SANTUCCI	PASQUALE	
3194	SANTULLI	GIOVANNI	
3195	SAPIA	MASSIMO	
3196	SAPIA	SONIA	
3197	SAPIENZA	STEFANIA	
3198	SARACCO	CHIARA	
3199	SARACO	GIOCONDA	
3200	SARDELLI	CLAUDIA	
3201	SARGOLINI	SIMONA	
3202	SARLI	DOMENICO RODOLFO	
3203	SARRIA	FRANCESCA	
3204	SARTIANI	MARIA TERESA	
3205	SARTIRANO	LORELLA	
3206	SARTOR	DONATA	
3207	SARTORI	PIERGIORGIO	
3208	SARTORI	ENRICO	
3209	SARULLO	ELISA ESTER	
3210	SASANELLI	SILVANA ANTONIA	
3211	SATTA	STEFANO	
3212	SATTA	CATERINA	
3213	SAU	DANIELA	
3214	SAVARESE	ALESSANDRA	
3215	SAVARINO	MARIA PIA	
3216	SAVASTANO	DONATELLA	
3217	SAVIELLO	CONCETTA	
3218	SAVINI	LORENZO	
3219	SAVINI	CHIARA	
3220	SAVINO	RAFFAELLA ANTONELLA LUCIA	
3221	SAVINO	FELICIA	
3222	SAVINO*	LILIANA ANGELA	
3223	SBRISSA	CRISTINA	
3224	SCACCIANOCE	ALFREDO	
3225	SCAFARTO	MADDALENA	
3226	SCAGLIOLA	RITA	
3227	SCAGLIONE	GIUSEPPE	
3228	SCALAS	LUCIA MARGHERITA	
3229	SCALAS	RITA	
3230	SCALONE	ROBERTA	
3231	SCAMARDELLA	ALESSANDRA	
3232	SCANU	ALESSANDRA	
3233	SCANU	FRANCESCO	
3234	SCARAMPI	DANIELE	
3235	SCARANO	ADELE	
3236	SCARANO	ANGELINA	
3237	SCARFI'	LUANA	
3238	SCARPELLINI*	STEFANO	

3239	SCARPELLO	MARIA GIUSEPPINA	
3240	SCARPINO	FRANCESCA	
3241	SCARSELLA	ELDA	
3242	SCARSO	BARBARA	
3243	SCATIZZI	SIMONA SELENE	
3244	SCELSI	GIUSEPPE	
3245	SEMA	ROBERTO	
3246	SEMI	TIZIANA	
3247	SCHIAVETTA*	FULVIA	
3248	SCHIAVONE	VINCENZINA	
3249	SCHIAVONE	SABRINA	
3250	SCHIAVONE	MARIA CHIARA OLIMPIA	
3251	SCHIFFO	PATRIZIA	
3252	SCHIRATO	SONIA	
3253	SCHIRINZI	ELISABETTA	
3254	SCHIRRU	ANDREA	
3255	SCIACCA	FERDINANDO	
3256	SCIALPI	PIERANGELA	
3257	SCIARROTTA	SANDRA	
3258	SCIBILIA	SERGIO	
3259	SCILIPOTI	BENEDETTA CARMELA	
3260	SCIMONELLO	TERESA	
3261	SCINTU	ANGELO GIUSEPPE	
3262	SCIO'	CINZIA	
3263	SCIRPO	SALVATORE	
3264	SCIUTO	GIANCARLO	
3265	SCOCCIMARRO	PASQUA PATRIZIA	
3266	SCOGNAMIGLIO	CIRO	
3267	SCOLARO	LUCIA	
3268	SCORZINI	ENRICO MARIA	
3269	SCOTTI	ROSARIA	
3270	SCOTTI	FRANCESCA	
3271	SCOTTO DI CICCARIELLO	GENNARO	
3272	SCOTTO DI GALLETTA	FLORA	
3273	SCOTTO DI TELLA	MAURO	
3274	SCOZZAFAVA	STEFANIA CINZIA	
3275	SCRIBONI	GIONNI	
3276	SCUTELLÀ	RENATO	
3277	SECCHI	SETTIMIO MARIO	
3278	SEDDIO	FABIOLA	
3279	SEDITA	GIOVANNI	
3280	SEGALINI	TIZIANA	
3281	SEGATO	CHIARA	
3282	SEGGIO	SALVATORE	
3283	SEMERARO	GIUSEPPE	
3284	SEMPlici	CECILIA	
3285	SENATORE	NATASCIA	
3286	SENESTRO	ADA	
3287	SERAFINI	AGNESE	
3288	SERAFINI	LUCA	
3289	SERENARI	FEDERICA	
3290	SERENO	ILARIA	
3291	SERGI	GIOVANNI	
3292	SERGI	MARGHERITA	
3293	SERMASI*	CARLA	

3294	SERRA	MARGHERITA	
3295	SERRA	MICHELE	
3296	SERRAO	TIZIANA	
3297	SERRELI	ANTONELLO	
3298	SERUSI	MARIA JOSEPHA	
3299	SESSINI	SIMONA	
3300	SETTEMBRINI	ISA	
3301	SETTIMIO	ANNALISA	
3302	SEVERI	MARIANGELA	
3303	SEVERI	LUCA	
3304	SEVERI	SILVIA	
3305	SFERLAZZA	MARIA CARMELA	
3306	SFORZA	ALFONSO	
3307	SGANGA	MARIA	
3308	SGARIOTO	CARMELA	
3309	SGRILLO	LUCIANA	
3310	SIBILLA	SALVATORE	
3311	SICIGNANO	CARMELA	
3312	SICILIA	ANNAMARIA	
3313	SICILIANO	MARIA PIA	
3314	SICOLI	CHIARA	
3315	SIEGA	DORIS	
3316	SIFFREDI	GIOVANNI BATTISTA	
3317	SIGNANI	CRISTINA	
3318	SIGNORE	LOREDANA	
3319	SIGNORELLI	SARA	
3320	SIGNORINI	PAOLA	
3321	SILVESTRO	GIULIO	
3322	SIMIONATO	FRANCESCO	
3323	SIMOLA	SIMONA	
3324	SIMONETTI	ARIANNA	
3325	SIMONETTI	CLAUDIO	
3326	SIMONI	CLAUDIO	
3327	SINATORA	MARCO	
3328	SINATRA	IOLANDA BARBARA CONSOLAZIONE	
3329	SINIBALDI	LUIGI	
3330	SIRAVO	PAOLA	
3331	SIRONI	SIMONA	
3332	SIRRESSI	ANGELA	
3333	SISCA	LAURA	
3334	SISTO	RAFFAELE	
3335	SMACCHIA	PATRIZIA	
3336	SMALDONE	ANTONIO RITA	
3337	SMARRAZZO	PATRIZIA ANNA LUISA	
3338	SMERALDI	MARIARITA	
3339	SMORLESI	DANIELA	
3340	SMURRA	LINDA	
3341	SOATTO	GIOVANNA	
3342	SOCINI	SONIA	
3343	SODINI	SANDRO	
3344	SOLARI	GIOVANNA	
3345	SOLAZZO	GIUSEPPE ANTONIO	
3346	SOLDI	MICHELA	
3347	SONCINI	VALENTINA	
3348	SONNINO	FIGURELLA	

3349	SORACI	SILVANA	
3350	SORANNA	ANNA	
3351	SORANZIO	FRANCA	
3352	SORBINI	ELISABETTA	
3353	SORDINI	ROSA DEBORA	
3354	SORGE	ANTONELLA	
3355	SORGENTE	CRISTINA	
3356	SORGI	OMBRETTA	
3357	SORRENTINO	GENNARO	
3358	SORVILLO	ROSA	
3359	SOSTO	COSIMO AGOSTINO	
3360	SOTTILE	CRISTIANA	
3361	SOVERINI	EDOARDO	
3362	SPADAFORA	FRANCESCO	
3363	SPADONI	FRANCESCA	
3364	SPAGNOLETTI	FABIO	
3365	SPAGNOLO	LUCIA IMMACOLATA	
3366	SPAGNULO	MARIA MICHELA	
3367	SPALATRO	FRANCESCA	
3368	SPAMPANI	FRANCESCA	
3369	SPARAGNA	MAURIZIO	
3370	SPARAGNA	ANNA	
3371	SPATOLA	CHIARA	
3372	SPAZIANO*	MARIA	
3373	SPECCHIA	MAURILIO	
3374	SPECCHIA	DOMENICA	
3375	SPECIALE	AURELIA	
3376	SPECIALE	LIVIANNA	
3377	SPEROTTO	CHIARA MARGHERITA	
3378	SPINA	PAOLA	
3379	SPINALI	GRAZIELLA	
3380	SPINAVARIA*	MARIA	
3381	SPINUCCI	CRISTINA	
3382	SPIRIO	CRISTINA	
3383	SPOGLI	CINZIA	
3384	SPORTELLI	LUIGI	
3385	SPROVIERO	ANTONIO	
3386	SPURIO	SERGIO	
3387	SPURIO	ISABELLA	
3388	SQUARCINA	GIAMPAOLO	
3389	SQUATRITO	LUCIA	
3390	SQUILLANTE	MARIETTA	
3391	STABILE	FLAVIA	
3392	STACCA	STEFANO	
3393	STAGI	STEFANO	
3394	STAIANO	COLOMBA	
3395	STAMBOULIS	ELECTRA	
3396	STANZIONE	ANTONIO	
3397	STARTARI	CATERINA	
3398	STASI	BARBARA	
3399	STEA	VINCENZO	
3400	STELLA	MARIA ROSARIA VINCENZA	
3401	STELLATO	ANTONELLA	
3402	STERLICCHI	PAOLO	
3403	STILO	PATRIZIA	

3404	STIMOLO	PIERLIA	
3405	STOCCO	CRISTINA	
3406	STOIANOVICI	GABRIELA	
3407	STORNELLI	GEMMA	
3408	STORTI	DANIELE	
3409	STRAGAPEDE	GIOVANNI	
3410	STRATA	ROSANNA	
3411	STRAZZULLA	ALESSANDRO	
3412	STRAZZULLO	ANNAMARIA	
3413	STROLLO	ANTONIJETA	
3414	STUFANO	SABINA	
3415	STUMPO	ANGELO	
3416	STURIALE	VENERA	
3417	SUCCURRO	PASQUALE	
3418	SUMIRASCHI	PAOLA	
3419	SUPERCHI	LAURA	
3420	SUPPA	ANTONIA	
3421	SURACE	ANGELA	
3422	SVANERA	FRANCESCA	
3423	SVANERA	SILVIA	
3424	TABASSO	SONIA	
3425	TACCHINI	CRISTINA	
3426	TACCONI	CHIARA	
3427	TACCONI	DANIELA	
3428	TADDEO	MARIA CRISTINA	
3429	TAFFURI	FRANCA	
3430	TAFURI	ANNA MARIA	
3431	TAGLIANETTI	PATRIZIA	
3432	TAIBI	GIOVANNI	
3433	TAIBI	CARMELA	
3434	TALICE	ROSSELLA	
3435	TALIENTI	LUIGI	
3436	TAMAROZZI	PATRIZIA	
3437	TAMBURINI	OLGA	
3438	TAMMARO	LIVIA	
3439	TANCI	SIMONA	
3440	TANCREDI	ANGELA ANNA	
3441	TANI	CHIARA	
3442	TANTUCCI	FRANCESCA	
3443	TARANTINO	FRANCA PIA	
3444	TARANTINO	MARIAROSA	
3445	TARANTOLA	GIOVANNA	
3446	TARINI	STEFANIA	
3447	TAROLLA	ANTONIO	
3448	TARONI	PAOLO	
3449	TARQUINI	FRANCESCA	
3450	TARSITANO	ANNA MARIA	
3451	TARTAGLIA	SABINA	
3452	TARTAGLIA	GIOVANNI	
3453	TARTAGLIONE	GIUSEPPINA	
3454	TASCONE	VINCENZA	
3455	TASSINARI	VERENA	
3456	TASSO	CARLO	
3457	TATA	SALVATRICE	
3458	TATTI	MAURO	

3459	TATULLI	LUCIA	
3460	TAVARNESI	SAURO	
3461	TAVERNA	MARIA LUCIA	
3462	TAZIO	PAOLO	
3463	TEAGNO	SANDRA	
3464	TEDESCHI	KATIA	
3465	TEDESCHI	ANDREA	
3466	TEDESCO	ROSSELLA	
3467	TEDESCO	VINCENZO	
3468	TEDESCO	NUNZIA	
3469	TELLAROLI	GERMANA	
3470	TEMPESTA	BEATRICE	
3471	TEMPESTA*	SIMONETTA LUCIA	
3472	TERRANEO	STEFANIA	
3473	TERRANOVA	PAOLO	
3474	TERRAZZAN	ELISA	
3475	TESTA	DONATO	
3476	TESTA	LUCA MARIA ANTONIO	
3477	TESTA	ANNALISA	
3478	TESTA	MARIANGELA	
3479	TESTONI	TANIA	
3480	TIBALDO	MICHELE	
3481	TIBELLI	RICCARDO	
3482	TIEGHI	SAMUELE	
3483	TIENGO	ELISABETTA	
3484	TIGANI	MARIA	
3485	TIGRE	ALMA	
3486	TINAGLIA	VINCENZO	
3487	TINELLI	DONATO GIUSEPPE	
3488	TINNIRELLO	LUCREZIA ANGELA	
3489	TINO	CONCETTA	
3490	TIRABASSI	AGNESE	
3491	TIRELLI	BRUNELLA	
3492	TIRRI	OLIMPIA	
3493	TISEO	ANNA	
3494	TIZI	PAOLA	
3495	TOCCAGINO	MARIA	
3496	TOCCHI	KATIA	
3497	TOGNACCI	SILVIA	
3498	TOMA	ANTONELLA	
3499	TOMAINO	MARIA FRANCA	
3500	TOMASELLO	DANIELA SANTA	
3501	TOMASSI	PAMELA	
3502	TOMASSI	ROSALBA	
3503	TOMBINI	ENRICO	
3504	TOMMASI	MARCO	
3505	TONDO	ANGELA MARIA	
3506	TONELLO	CHIARA	
3507	TORDELLA*	ANTONIA	
3508	TORNAGHI	ELENA	
3509	TORNATORE	FRANCESCA	
3510	TORO	DAVID	
3511	TORRIGIANI	SILVIA	
3512	TORRONI	PAOLA	
3513	TORTA	MANUELA	

3514	TORTORA	ANGELA	
3515	TORTORELLA	FRANCA	
3516	TOSIANI	GIOVANNI	
3517	TOSTI	ALESSIO	
3518	TOTARO	GERARDO	
3519	TOTO	PAOLA	
3520	TOVANI	RICCARDO	
3521	TOZI	PATRIZIA	
3522	TRAINITI	ROCCO	
3523	TRAPASSO	MANUELA	
3524	TRAUZZI	FRANCESCO	
3525	TRAVERSO	MARCO	
3526	TREMATORE	PIETRO	
3527	TRENTINI	ANDREA	
3528	TREVISAN	TIZIANO	
3529	TREVISAN	PATRIZIA	
3530	TREVISAN	PRISCILLA	
3531	TREVISI	STEFANO	
3532	TREZZA	ANTONIO	
3533	TRIBO'	ETTORINA	
3534	TRIBUNA	FRANCESCO	
3535	TRIBUNALE	NICOLA	
3536	TRIFIRO'	GIUSEPPA	
3537	TRIMARCHI	ORNELLA	
3538	TRIOLO	IDA	
3539	TRIPALDI	AGOSTINO	
3540	TROCCOLI*	GIUSEPPINA	
3541	TROCINO	RITA	
3542	TROIANIELLO	MARIA	
3543	TROIANO	ANNA MARIA	
3544	TROIANO	ANNA RITA	
3545	TROIANO	INCORONATA	
3546	TROIANO	LUCIA	
3547	TROIS*	TIZIANA	
3548	TROMBETTA	ANGELO	
3549	TROMBETTA	LUCA	
3550	TROPIANO	ADELE	
3551	TROVATO	FRANCESCO	
3552	TROYLI	DEMETRIO	
3553	TRUA	MARGHERITA	
3554	TRUPPI	ARMIDA	
3555	TUBIELLO	ANTONIO	
3556	TUCCILLO*	ANNAMARIA	
3557	TUDECH	MATTEO	
3558	TUE'	CARMELA	
3559	TUFFU	MARIA CRISTINA	
3560	TULLO	SIMONA	
3561	TUMMINELLI	DARIO ANGELO	
3562	TUNDO	MARIA ELISABETTA	
3563	TURANO	ALESSANDRO	
3564	TURATTI	GIANFRANCO	
3565	TURCHETTA	DENISE	
3566	TURCO	LAURA GIUSEPPA	
3567	TURCO	SALVATORE	
3568	TURETTA	GIUSEPPE	

3569	UBALDINI	ANTONINO GIUSEPPE	
3570	UBRIACO	ANGELA GIUSEPPINA	
3571	UGGA	GIOVANNA	
3572	UGOLINI	SIMONA	
3573	ULIANO	GUGLIELMINA	
3574	ULISSE	NICOLINA TANIA	
3575	URBINATI	DOMENICO MARCELLO	
3576	URSO	SIMONA	
3577	URSO	ROSALIA	
3578	USAI	LINDA	
3579	UTTILLA	ANTONINA AUSILIA	
3580	VACANTE*	MANUELA	
3581	VACCA	EMANUELE	
3582	VACCA	MARIELLA	
3583	VACCA CAVALOTTO	MATTEO	
3584	VACCARA	ANTONELLA	
3585	VACCARI	ALESSANDRA	
3586	VACCARO	CARMELA	
3587	VACCARO	PINA	
3588	VACCHIANO	CHIARA DOLORES	
3589	VAGNONI	ANNA ROSA	
3590	VAGNONI	LUCIA	
3591	VAINO	MARIA	
3592	VALENTE	SIMONETTA	
3593	VALENTE	NICOLA	
3594	VALENTI	CARMELA	
3595	VALENTINI	SABRINA	
3596	VALENTINI	VIVIANA	
3597	VALENTINI	ANNA	
3598	VALENTINI	AUREA	
3599	VALENTINI	LUCIA	
3600	VALENTINO	MASSIMO	
3601	VALENZA	LAURA	
3602	VALLE	GIUSEPPE	
3603	VALLEGGI	CLAUDIO	
3604	VALLESI	SABRINA	
3605	VALVANO	MARIA ANNA	
3606	VALZANIA	CATIA	
3607	VANNINI	LUIGI	
3608	VANTAGGIATO	ADDOLORATA	
3609	VARANESE	NELLA	
3610	VARASANO	ROMANA ANITA	
3611	VARGIU	LAURA	
3612	VARRESE	SERENELLA TERESA	
3613	VARRONE	RENATA	
3614	VASELLI	LUCA	
3615	VASSALLO	UMBERTO	
3616	VAZZOLA	CARLA	
3617	VECCHIO	GIUSEPPE	
3618	VECCHIO	ANNA MARIA	
3619	VEGLIANTE	CARMINE	
3620	VEGLIANTI	ROSSELLA	
3621	VELARDI	FRANCESCA	
3622	VELLA	MIRELLA	
3623	VELLA	MARIA	

3624	VENDITTI	ANTONELLO	
3625	VENDOLA	CARMELA	
3626	VENDRAME	ADA	
3627	VENERUS	ALESSANDRO	
3628	VENNARUCCI	ARIANNA	
3629	VENNERI	ANTONIO	
3630	VENTICINQUE	CALOGERA	
3631	VENTIMIGLIA	GRAZIELLA	
3632	VENTO	SALVATORE	
3633	VENTRELLA	VITA	
3634	VENTURA	ROBERTA	
3635	VENTURATO	MATTIA	
3636	VENTURI	STEFANIA	
3637	VENTURI	GIULIO	
3638	VENTURINI	ELENA	
3639	VENTURINI	LIDIA	
3640	VENTURINI	MARCO	
3641	VERCESI	CHIARA	
3642	VERDE	GIUSEPPE	
3643	VERDEROSA	FRANCESCO	
3644	VERDICCHIA	RITA	
3645	VERGANI	ANDREA EMILIO ANTO	
3646	VERONICO	MARIA	
3647	VERRAZZANI	MARINELLA	
3648	VERRUCCI	GIANLUCA	
3649	VERTICILO	ANNITA	
3650	VERZELLA*	NATASCIA	
3651	VERZOLA	LARA	
3652	VESPOLI	CATERINA	
3653	VESSELLA	CARMELA RITA	
3654	VETRUGNO	FRANCESCA	
3655	VETTESE	CINZIA	
3656	VETTRAINO	LAURA	
3657	VEZZOLI	ELENA	
3658	VIALE	ELENA	
3659	VIANELLO	ARIANNA	
3660	VIANELLO	MARCO	
3661	VIARENGO	ANNA	
3662	VICARI	ENNIO	
3663	VICARIO	PAOLA	
3664	VICARIO	ANGELA MARIA	
3665	VICCA	DANILO	
3666	VICIDOMINI	ANNA	
3667	VICUNA	MANUELA	
3668	VIDAL	ALESSANDRA	
3669	VIDUS ROSIN	STEFANO	
3670	VIETRI	MARA	
3671	VIGANO'	MASSIMO PAOLO MARI	
3672	VIGLI	CRISTIANA	
3673	VIGLIONE	MARIA	
3674	VIGLIOTTI	DANIELA	
3675	VIGNOLA	ROCCHINA	
3676	VIGO	FRANCESCA	
3677	VILLANI	MARIA ROSARIA	
3678	VILLANI	ROBERTA	

3679	VILLANUCCI	CINZIA	
3680	VINCELLI	MARINA GIULIA	
3681	VINCI	FLORIANA	
3682	VINCI	SIMONETTA	
3683	VINCIGUERRA	SILVESTRA	
3684	VINCIGUERRA	ASCENZO	
3685	VINCIGUERRA	LARA	
3686	VINCINI	ROBERTA	
3687	VINCITORIO	MICHELA	
3688	VIOLA	SILVIA RITA	
3689	VIOLA	ROSSANA	
3690	VIOLA	ANTONINA	
3691	VIOLANTE	CARLA	
3692	VIOLI	FRANCESCO	
3693	VIRDIS	ALESSANDRO	
3694	VIRGILIO	FLAVIA	
3695	VIRGULTI	NATALIA	
3696	VIRILI	CLAUDIA	
3697	VISENTIN	ALESSANDRA	
3698	VISINO	CINZIA	
3699	VISONE	MARIA ROSARIA	
3700	VISONE	MICHELA	
3701	VITA	LUIGIA	
3702	VITALE	NATALIA	
3703	VITALE	LUCIA CHIARA	
3704	VITALE	MARGHERITA	
3705	VITALE	GIOVANNA	
3706	VITALE	MARIA	26/06/1975
3707	VITALI	NICOLETTA	
3708	VITALONE	TIZIANA	
3709	VITELLI	FRANCESCA ROSARIA	
3710	VITIELLO	LETIZIA	
3711	VITOLO	LEA	
3712	VITTI	UGO	
3713	VITTONI	GIAN CARLO	
3714	VITTOZZI	ANTONELLA	
3715	VITULLO	LUIGI	
3716	VIVA	STEFANO	
3717	VOLPE	ANTONINA	
3718	VOLTOLINI	SANDRA	
3719	VOTO	DANIELA	
3720	VOZZA	ANNARITA	
3721	VULTAGGIO	SALVATORE	
3722	ZABATINO	CARMELA	
3723	ZACCAGNINO	LUCA	
3724	ZACCARO	FILOMENA	
3725	ZACCO	ALESSANDRA	
3726	ZADRO	LAURA	
3727	ZAHORA	GIUSEPPINA MARIA	
3728	ZAKA	MICHELE	
3729	ZAMAR	FRANCESCA	
3730	ZAMBELLO	MARIA TERESA	
3731	ZAMBITO	GIUSEPPE	
3732	ZAMBITO	FRANCESCA	
3733	ZAMBON	LINDA	

3734	ZAMBONI	ADA	
3735	ZAMBORLIN	MICHELA	
3736	ZAMBRANO	MARIA	
3737	ZAMPIERI	LORENZO	
3738	ZAMPIERI	ELENA	
3739	ZAMPINI	CINZIA	
3740	ZAMPOLLI	LUCIANA	
3741	ZAMPOLLO	FRANCA	
3742	ZANCA	MARIA ANGELA	
3743	ZANELLETTI	GRAZIANA	
3744	ZANFARDINO	EMILIA	
3745	ZANGA	DANIELA	
3746	ZANI	DANIELE	
3747	ZANICHELLI	ELISABETTA	
3748	ZANNONI	ILARIA	
3749	ZANNONI	FEDERICO	
3750	ZANON	PAOLA	
3751	ZANONCELLI	ANASTASIA	
3752	ZANRÉ	ROBERTO	
3753	ZAPPA	LUISA	
3754	ZAPPACOSTA	CANDIDA	
3755	ZAPPATORE	TIZIANA	
3756	ZAPPIA	VINCENZO	
3757	ZAULI	LORELLA	
3758	ZAVATTIERO	NICOLA	
3759	ZAVETTIERI	LUCIA	
3760	ZAZZI	LORETTA	
3761	ZECCA	ANNA MARIA	
3762	ZECCATO	MARIA	
3763	ZEDDA	SERENELLA	
3764	ZERBINI	MAURIZIO	
3765	ZERELLA VENAGLIA	DOMENICO	
3766	ZERIALI	ANNAMARIA	
3767	ZICHICHI	BARTOLOMEA	
3768	ZINDATO	MARIA	
3769	ZINNA	SABRINA	
3770	ZIRIZZOTTI	LUCIANA	
3771	ZITANO	AURORA	
3772	ZITO	ANTONIO	
3773	ZITO	LUCIANO	
3774	ZIVERI	SERGIO	
3775	ZIVERI	ANTONIO	
3776	ZOLA	ALESSANDRA	
3777	ZOLESI	ILARIA	
3778	ZOMPANTI	SUSANNA	
3779	ZONCA	MONICA MARIA	
3780	ZONCU	GUIDO	
3781	ZOPPELLO	ALESSANDRA	
3782	ZOPPETTI	PAOLO	
3783	ZOPPI	LUCA	
3784	ZOSCHG	GABRIELLA	
3785	ZOTTOLA	SABRINA	
3786	ZUCCARO	MICHELA	
3787	ZUCCHETTO	DIEGO	
3788	ZUDDIO	LUCREZIA	

3789	ZULIAN	MARIA PIA	
3790	ZULINI	STEFANO	
3791	ZUNINO	ALESSIA	
3792	ZUPPA	MARZIA	
3793	ZUPPARDO CARRATELLO	GERLANDO	
3794	ZURRIDA	VANDA	
3795	ZURZOLO	VITTORIA PAOLA	

* candidato ammesso con riserva in esecuzione di provvedimento cautelare